# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA -

# GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

488° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (450)

# INDICE

Commissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali	Pag.	5
2ª - Giustizia	<b>»</b>	30
3 <sup>a</sup> - Affari esteri	<b>»</b>	41
4 <sup>a</sup> - Difesa	<b>»</b>	54
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro	<b>»</b>	60
7 <sup>a</sup> - Istruzione	<b>»</b>	62
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni	<b>»</b>	74
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare	<b>»</b>	78
10 <sup>a</sup> - Industria	<b>»</b>	88
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità	<b>»</b>	92
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali	<b>»</b>	102
Commissioni congiunte		
11ª (Lavoro - Senato) e XI (Lavoro - Camera)	Pag.	3
Giunte		
Affari Comunità europee	Pag.	131
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	136
RAI-TV	<b>»</b>	149
Sul ciclo dei rifiuti	<b>»</b>	164
Schengen	<b>»</b>	170
Riforma amministrativa	<b>»</b>	175
Sottocommissioni permanenti		
1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	195
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri	<b>»</b>	198
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri	<b>»</b>	200
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri	<b>»</b>	202
CONVOCAZIONI	Pag.	203

## **COMMISSIONI CONGIUNTE**

11<sup>a</sup> (Lavoro - Senato)

del Senato della Repubblica

con la

XI (Lavoro - Camera)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della XI Commissione della Camera dei deputati INNOCENTI

Intervengono il ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi e i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Fiorillo e Viviani.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Renzo INNOCENTI avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle linee programmatiche del suo Dicastero Dopo che il presidente Renzo INNOCENTI ha introdotto i temi della discussione, il ministro Cesare SALVI svolge una relazione sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Intervengono, ponendo quesiti e formulando richieste di chiarimenti, il deputato Giancarlo LOMBARDI (Gruppo Popolari e Democratici-l'U-livo), il senatore Antonio DUVA (Gruppo Democratici di Sinistra-l'U-livo), il deputato Alfredo STRAMBI (Gruppo Comunista), il senatore Salvatore LAURO (Gruppo Forza Italia), il deputato Luca CANGEMI (Gruppo Misto-Rifondazione comunista-Progressisti), il senatore Giovanni Vittorio BATTAFARANO (Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo), il deputato Emilio DELBONO (Gruppo Popolari e Democratici-l'Ulivo), il senatore Enrico PELELLA (Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo), il senatore Antonio Michele MONTAGNINO (Gruppo del Partito popolare italiano) e il senatore Carlo SMURAGLIA, presidente dell'11a Commissione del Senato (Gruppo Democratici di Sinistra-l'Ulivo).

Replica quindi agli intervenuti il ministro Cesare SALVI.

Il presidente Renzo INNOCENTI ringrazia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

## MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 436<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia AYALA, per i lavori pubblici BARGONE e per l'interno LA VOLPE.

La seduta inizia alle ore 14,45.

#### IN SEDE REFERENTE

(3619-3623-3630-3638-3665-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione, approvato dal Senato il 24 febbraio 1999, in sede di prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Pera ed altri; Follieri ed altri; Pettinato ed altri; Salvato; Salvi ed altri e approvato senza modificazioni, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati (Esame)

Il relatore PERA ricorda che la Camera dei deputati ha approvato, in prima deliberazione, dopo un lungo dibattito, lo stesso testo a suo tempo definito dal Senato che ora ritorna all'attenzione di questo ramo del Parlamento per la seconda deliberazione prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Si sofferma quindi sul dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati rilevando che tutte le obiezioni emerse sono state già oggetto di valutazione nel corso dell'esame presso il Senato. In particolare, replicando ai rilievi avanzati sulla espressione «giusto processo» ricorda che si tratta di un concetto oramai affermatosi nella letteratura specialistica e nella normativa di vari paesi. Quanto al presunto carattere eccessivamente analitico del nuovo articolo 111 della Costituzione, ricorda che si tratta di principi già contenuti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati è stata segnalata l'opportunità di inserire tra i principi costituzionali anche quelli di oralità, concentrazione e immediatezza. Al riguardo, pur concordando sul merito

di tale proposta, rileva che si tratta di principi tutti ricavabili dalla nuova formulazione dell'articolo 111: simili considerazioni possono farsi con riferimento al principio di pubblicità dei processi, come anche a quello che regola le ipotesi di autoincriminazione; si tratta di principi di civiltà giuridica sostanzialmente desumibili dalle disposizioni costituzionali come integrate dal disegno di legge in esame.

Replicando quindi a quanti hanno visto nell'iniziativa in esame una semplice risposta polemica alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sulla interpretazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale, ricorda che intento essenziale del provvedimento in titolo è stato ed è proprio quello di dare un pieno riconoscimento costituzionale al principio del contraddittorio, a fronte delle incertezze mostrate al riguardo dal supremo organo di garanzia costituzionale. Non si tratta quindi di una risposta polemica ma di una doverosa integrazione del dettato costituzionale, recependo quanto previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e reagendo alle lacune del nostro ordinamento che hanno motivato, tra l'altro, condanne in sede europea.

Conclusivamente, nel segnalare il carattere equilibrato della normativa in esame, auspica che alla approvazione di questa possa seguire una adeguata revisione della normativa ordinaria processuale e della interpretazione giurisprudenziale, propiziando anche una proficua stagione di riforme.

Interviene quindi il senatore PELLEGRINO, che rileva il carattere di «mediazione alta» dell'iniziativa in esame, volta a superare un'interna contraddizione dell'ordinamento: attualmente, infatti, il sistema delle norme costituzionali sulla organizzazione della magistratura è in sostanziale contraddizione con il nuovo assetto che il legislatore ha inteso dare al procedimento penale scegliendo un sistema accusatorio. Invece di incidere, come da più parti richiesto, sulla organizzazione della magistratura – marcando una separazione tra funzioni giudicanti e funzioni requirenti – per superare la evidenziata contraddizione ed a fronte delle resistenze della giurisprudenza costituzionale nei confronti delle iniziative del legislatore volte a riequilibrare i rapporti tra parte pubblica e parte privata, il disegno di legge costituzionale in esame intende innalzare al rango costituzionale taluni principi essenziali che connotano il sistema accusatorio, realizzando una mediazione che ritiene condivisibile.

Dopo un intervento del sottosegretario AYALA che, condividendo questi ultimi rilievi, esprime la soddisfazione del Governo per la definizione delle iniziative in esame, la Commissione, previo accertamento della presenza del prescritto numero di senatori, conferisce al relatore il mandato a riferire in Assemblea, con relazione orale, per l'approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale in titolo.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio 1999.

Il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE esprimono un parere favorevole sull'ordine del giorno 0/4090/1/1, illustrato nella seduta precedente.

Il senatore PASTORE insiste per la votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno è quindi approvato dalla Commissione.

Il relatore ANDREOLLI, dopo aver ritirato gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5 e 1.5 (nuovo testo) in osservanza del parere contrario della 5<sup>a</sup> Commissione, formula un parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.6 (nuovo testo), 1.7 e 1.7 (nuovo testo). Illustra quindi gli emendamenti 1.100, 3.100, 3.101, 6.100 e 14.100, volti a superare i rilievi avanzati dalla 5<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario BARGONE esprime un parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti all'articolo 1 e formula un parere positivo sugli emendamenti appena illustrati.

Il senatore PASTORE dichiara quindi di ritirare gli emendamenti 1.6 e 1.7, come anche gli analoghi emendamenti 3.1, 4.1, 7.4, 11.2 e 11.2 (nuovo testo), 12.3 e 12.3 (nuovo testo), 12.4 e 12.4 (nuovo testo), 12.5 e 12.5 (nuovo testo), 13.5 e 13.5 (nuovo testo), 13.6 e 13.6 (nuovo testo), mentre insiste per la votazione degli emendamenti 1.6 (nuovo testo), 1.7 (nuovo testo), 3.1 (nuovo testo), 4.1 (nuovo testo) e 7.4 (nuovo testo), che delimitano alla Pasqua del 2001 l'estensione temporale di applicabilità delle previsioni contenute nell'articolo 1.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 (nuovo testo) risulta respinto dalla Commissione, che approva invece, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.2 e 1.3. Con successive votazioni, la Commissione respinge quindi l'emendamento 1.7 (nuovo testo) e approva l'emendamento 1.100.

Posto ai voti come modificato, l'articolo 1 è quindi approvato dalla Commissione.

Con i pareri favorevoli del relatore ANDREOLLI e del sottosegretario BARGONE, l'emendamento 2.1 è approvato dalla Commissione, che approva quindi, con distinta votazione, l'articolo 2 nel suo complesso come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 3.

La Commissione approva l'emendamento 3.100, favorevole il rappresentante del Governo.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del Governo hanno espresso un parere contrario, l'emendamento 3.1 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione, che approva invece l'emendamento 3.101.

Posto quindi ai voti come modificato, l'articolo 3 è approvato dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'articolo 4.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento 4.100 ed esprime un parere negativo sull'emendamento 4.1 (nuovo testo).

Dopo un intervento del sottosegretario BARGONE, che esprime un parere favorevole sull'emendamento 4.100 e negativo sull'emendamento 4.1 (nuovo testo), la Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.1 (nuovo testo) ed approva l'emendamento 4.100.

Posto ai voti, l'articolo 4 come modificato è quindi approvato dalla Commissione, che approva anche l'articolo 5 con successiva votazione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

La senatrice d'ALESSANDRO PRISCO dichiara di non comprendere le ragioni che hanno motivato il parere contrario della Commissione bilancio sull'articolo 6, che permette a varie amministrazioni pubbliche di utilizzare giovani di leva per servizi sostitutivi, invero con un risparmio di costi.

Il relatore ANDREOLLI dà conto dell'emendamento 6.200, sostitutivo dell'intero articolo, che potrebbe risolvere le questioni sollevate nel parere della Commissione bilancio: tuttavia, nell'impossibilità di ottenere un parere immediato sul nuovo emendamento, egli si risolve a ritirarlo.

L'emendamento 6.100, soppressivo dell'articolo, è approvato dalla Commissione, risultando conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice PASQUALI ritira l'emendamento 7.1, soppressivo dell'articolo, mentre il senatore DEBENEDETTI in assenza del proponente fa proprio l'emendamento 7.5 di identico contenuto, rilevando l'inopportunità di derogare alla normativa generale sulle locazioni in ragione di quelle che considera come manifestazioni pubbliche decise da uno Stato confinante.

Interviene quindi il senatore BESOSTRI, il quale precisa che la normativa proposta deve essere corretta secondo quanto previsto dall'emendamento 7.100.

Il relatore ANDREOLLI e il sottosegretario BARGONE esprimono un parere contrario sugli emendamenti 7.5 e 7.4 (nuovo testo), mentre esprimono un parere favorevole sugli emendamenti 7.100 e 7.3 (che risolve le incertezze e le disparità di trattamento connesse alla delimitazione al solo centro storico della misura proposta) nonché sull'emendamento 7.2.

Dopo l'intervento del senatore GUERZONI, il quale osserva che la estensione a tutto il territorio del comune di Roma della misura prevista dall'articolo in esame potrebbe far venire meno la ragionevolezza della deroga alla disciplina generale sulle locazioni, la Commissione respinge l'emendamento 7.5, mentre l'emendamento 7.4 (nuovo testo) è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 7.100, 7.3 e 7.2, nonché il conseguente emendamento R.7.1.

L'articolo 7 come modificato è infine approvato dalla Commissione, mentre l'emendamento 7.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8: dichiarato decaduto l'emendamento 8.1 per assenza del proponente (previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo), l'articolo è approvato senza modifiche.

La Commissione approva altresì, con distinte votazioni, gli articoli 9 e 10, sui quali non sono stati proposti emendamenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Gli emendamenti 11.4 e 11.3 (contrari il relatore e il rappresentante del Governo), sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti mentre l'emendamento 11.1 è ritirato dal senatore Athos DE LUCA.

L'articolo 11 viene quindi approvato dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Gli emendamenti 12.6 e 12.7 – contrari il relatore e il rappresentante del Governo – sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

L'emendamento 12.1, posto ai voti, è respinto dalla Commissione previo parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo; dichiarato decaduto l'emendamento 12.8 per assenza dei proponenti (contrari il relatore e il Governo), è approvato con distinta votazione l'emendamento 12.2, con il parere favorevole del relatore e del sottosegretario BARGONE.

È quindi approvato l'articolo 12 nel testo modificato.

Il relatore ANDREOLLI illustra il subemendamento 13.2 (nuova formulazione)/1, volto a modificare il primo comma dell'emendamento 13.2 (nuova formulazione) conformemente a quanto previsto dal parere espresso, sul medesimo emendamento, dalla Commissione giustizia.

Dopo alcune richieste di chiarimento della senatrice d'ALESSAN-DRO PRISCO e del senatore BESOSTRI, il sottosegretario BARGONE esprime un parere favorevole sul subemendamento del relatore, come anche sul relativo emendamento 13.2 (nuova formulazione), mentre esprime un parere negativo sull'emendamento 13.7, cui si associa il relatore AN-DREOLLI. Quest'ultimo considera l'emendamento 13.9 come assorbito dal 13.2 nella forma rinnovata ed esprime un parere contrario sugli altri emendamenti all'articolo 13. Si associa il sottosegretario BARGONE.

Dichiarato decaduto l'emendamento 13.7 per assenza del proponente, posti separatamente ai voti, sono approvati il subemendamento 13.2 (nuova formulazione)/1 e l'emendamento 13.2 (nuova formulazione), come modificato.

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

L'emendamento 14.100 è approvato dalla Commissione con il parere favorevole del rappresentante del Governo; è approvato altresì, con distinta votazione, l'articolo 14 nel suo complesso come modificato.

Il senatore BESOSTRI ritira l'emendamento 14.0.1 alla luce del parere contrario della 5ª Commissione, del quale, peraltro, dichiara di non comprendere le ragioni.

Il relatore ANDREOLLI illustra l'emendamento aggiuntivo 14.0.100, volto a permettere all'amministrazione comunale di Roma di rimuovere i manufatti pubblicitari abusivi, superando difficoltà applicative della disciplina vigente.

Il sottosegretario BARGONE su tale emendamento si rimette alla Commissione mentre dichiara il proprio parere favorevole sull'emendamento 14.0.2.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.100 sono approvati dalla Commissione, che conviene sulla proposta del presidente Villone di collocare quest'ultima disposizione, in sede di coordinamento, quale comma aggiuntivo all'articolo 12.

Posto ai voti, l'articolo 15 è approvato dalla Commissione.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Il senatore PASTORE dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, dopo aver rilevato il senso di responsabilità della opposizione che ha costantemente garantito la presenza del numero legale in Commissione nonché il proseguimento della discussione in sede deliberante.

La senatrice PASQUALI dichiara a nome della propria parte politica il voto contrario sul provvedimento in titolo per le ragioni già esposte durante la discussione.

Il senatore Athos DE LUCA dichiara invece il voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo la propria soddisfazione per la rapida definizione del provvedimento; dà atto alle opposizioni, al riguardo, del proprio comportamento responsabile.

Il senatore BESOSTRI dichiara infine il voto favorevole del proprio Gruppo pur rilevando che non sempre la formulazione delle disposizioni degli articoli risulta soddisfacente.

La Commissione approva quindi il disegno di legge nel suo complesso come modificato dagli emendamenti approvati.

(3785-B) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, volte a precisare talune modalità tecniche per coprire posti dell'organico del Ministero dell'interno.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione bilancio ha formulato un parere favorevole sulle modifiche della Camera dei deputati.

Si apre la discussione.

Il senatore PINGGERA chiede chiarimenti sulla nuova formulazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.

Il senatore PASTORE reputa essenziale un chiarimento sulla modifica introdotta alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, e ne rileva la possibile contraddizione alle disposizioni del comma 2.

Il sottosegretario LA VOLPE segnala che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono essenzialmente dirette a chiarire la portata della disciplina nonché a far fronte al differimento dei tempi che si è registrato nella definizione del provvedimento.

Conclusa così la discussione, non essendovi richieste di termini per emendamenti, si procede immediatamente alle votazioni.

Il presidente VILLONE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone ai voti le modifiche all'articolo 1 introdotte dalla Camera dei deputati, che sono approvate dalla Commissione; con distinta votazione, è poi approvato l'articolo 1 come modificato.

Dopo che il senatore PASTORE ha dichiarato la propria astensione, il disegno di legge nel suo complesso è infine approvato dalla Commissione.

#### IN SEDE REFERENTE

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 luglio.

Esaurite nelle sedute precedenti sia la discussione generale sia la fase di illustrazione degli emendamenti, si procede alle votazioni.

Dopo che il relatore BESOSTRI ha pronunciato il proprio parere favorevole, l'emendamento 1.1, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvato dalla Commissione, che approva altresì, con distinta votazione, l'articolo 1 come modificato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3859-B) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni, approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 2 marzo 1999 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Veltroni ed altri; Calderisi ed altri; Rebuffa e Manzione; Paissan; Boato; Boato; modificato, in sede di prima deliberazione, dal Senato il 23 giugno 1999 e nuovamente modificato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 28 luglio 1999

(Esame)

Il relatore FISICHELLA dà conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo approvato, in prima deliberazione, dal Senato. In primo luogo, è stato soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 2 e sono state apportate due correzioni alla formulazione dell'articolo 4: la prima essenzialmente formale, volta a precisare che la maggioranza richiesta per la approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta è la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, la seconda diretta a ripristinare, tra le cause di automatico scioglimento del Consiglio, l'impedimento permanente e la morte del Presidente della Giunta. In secondo luogo la Camera ha reintrodotto, nella normativa transitoria, un sistema di elezione a turno unico eliminando l'ipotesi di un secondo turno di ballottaggio per l'elezione del Presidente della Giunta, prevista invece dal testo già approvato dal Senato. Conclusivamente, segnala la convenienza politica a non introdurre ulteriori modifiche al testo trasmesso dalla Camera.

Il presidente VILLONE, dichiarando di concordare con tale valutazione, propone che la Commissione accolga il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, senza proporre modifiche.

Il senatore BESOSTRI, dichiarata la propria insoddisfazione per le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, aderendo all'invito del Presidente si riserva di presentare emendamenti in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo in Assemblea.

Il relatore FISICHELLA ricorda che dagli atti parlamentari risultano con sufficiente chiarezza le posizioni espresse dai senatori nel corso del precedente esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore BESOSTRI dichiara che rinuncerà a presentare emendamenti in Assemblea pur confermando il proprio dissenso dalle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Non essendovi alcuna richiesta di un termine per la presentazione di eventuali emendamenti, accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, si passa alle votazioni.

Il senatore BESOSTRI dichiara il proprio voto contrario sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, la Commissione accoglie le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati agli articoli 2, 4 e 5.

La Commissione, quindi, con successiva votazione, conferisce al relatore il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con la richiesta di svolgere una relazione orale in Assemblea.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI 29 LUGLIO 1999

Il presidente VILLONE avverte che la seduta della Commissione di domani 29 luglio, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4090

#### Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 1500 contratti di lavoro a tempo determinato», con le seguenti: «fino ad un massimo di 2000 contratti di lavoro a tempo determinato».

1.1 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

**1.6** Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

**1.6** (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 2, dopo le parole: «già autorizzati per l'anno 1999,» inserire le seguenti: «fino ad un massimo di 1500 contratti,».

1.2 IL RELATORE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 1 si può provvedere attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997 e dal decreto del Ministro

del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 maggio 1998 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998».

1.3 IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

1.7 Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

1.7 (Nuovo testo) Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,» con le seguenti: «All'onere derivante dall'applicazione del comma 2».

1.4 IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «nel limite massimo di».

1.100 IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 1,5 miliardi nel 1999, in 15 miliardi nel 2000 e di 10 miliardi nel 2001, si provvede mediante (capitolo dei Beni culturali) e con 425 milioni, 5.100 milioni per il 2000, 2.550 milioni per il 2001 in capo Fondo per l'Occupazione».

1.5 IL RELATORE

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, valutato in 2 miliardi nel 1999, in 20 miliardi nel 2000 e di 13 miliardi nel 2001, si

provvede con copertura prevista dal bilancio dei Beni Culturali e per il residuo in capo al Fondo per l'Occupazione».

1.5 (Nuovo testo)

IL RELATORE

## Art. 2.

Al comma 2, sostituire le parole: «scelto dal Presidente dell'ordine professionale competente», con le seguenti: «nominato dal Consiglio dell'ordine professionale competente».

2.1

Pasquali, Magnalbò

## Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «1° settembre 1999» con le seguenti: «1° ottobre 1999».

3.100 IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » con le seguenti: «31 gennaio».

3.1 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 marzo » con le seguenti: «30 aprile».

3.1 (Nuovo testo) Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in» con le seguenti: «nel limite massimo di».

3.101 IL RELATORE

#### Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

4.1 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

4.1 (Nuovo testo) Pastore

Al comma 1, dopo le parole: «d'intesa con il Ministro della funzione pubblica» inserire le seguenti «e sentite le organizzazioni sindacali».

4.100 IL RELATOREART. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.100 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Servizio sostitutivo di leva). - 1. Fino al 31 dicembre 20001, al fine di fronteggiare adeguatamente nel periodo di svolgimento dell'evento giubilare le maggiori esigenze delle amministrazioni comunali, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giupileo0 Spa - Centro di volontariato per il Giubileo, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'ambiente, la Presidenza del Consiglio dei ministri -Ufficio nazionale per il servizio civile è autorizzata a impiegare nel servizio sostitutivo di leva i giovani idonei al servizio militare che non siano stati incorporati, perché eccedenti rispetto alle esigenze organiche delle Forze armate, nei contingenti di chiamata alle armi, nonché quelli di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1998, n. 230 eccedenti rispetto alla programmazione annuale di cui all'articolo 8 di detta legge, tenendo conto della disponibilità del Fondo di cui all'articolo 19. I giovani sono destinati ai servizi ed ai Corpi di polizia municipale dei comuni di residenza; all'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo Spa – Centro di volontariato per il Giubileo per attività di assistenza ai pellegrini; al Ministero per i beni e le attività culturali per la vigilanza dei musei; al Ministero dell'ambiente per la tutela delle aree naturali protette. I giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 19998, n. 230, non possono essere destinati ai Corpi e servizi di polizia municipale. All'uopo il Ministero della difesa comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile le situazioni di eccedenza sessanta giorni prima della scedenza del termine ultimo per la chiamata alle armi. L'entità del fabbisogno è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole Amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio nazionale per il servizio civile.

- 2. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonché nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, e dei successivi regolamenti attuativi.
- 3. Al fine di favorire la piena realizzazione delle pari opportunità, possono partecipare, a titolo volontario, alle attività di cui al servizio sostitutivo, disciplinato dal presente articolo, nell'ambito di appositi contingenti stabiliti annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio nazionale per il servizio civile, le cittadine italiane che ne facciano richiesta, che al momento della presentazione della domanda presso il medesimo Ufficio nazionale abbiano compiuto il diciottesimo e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età e che abbiano prodotto il certificato di cui all'articolo 11, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto compatibili.
- 4. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al presente articolo compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono a carico dei bilanci delle Amministrazioni interessate di cui al comma 1. Con tali Amministrazioni la Presidenza del Consiglio dei ministri Ufficio nazionale per il servizio civile stipula apposite convenzioni, sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per le visite di leva».

6.200 IL Relatore

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «idonei» fino a: «quelli».

6.3 Pastore

Al comma 1, alla fine del primo periodo aggiungere le parole: «o i giovani che devono effettuare il servizio obbligatorio di leva presso unità o reparti situati ad una distanza superiore ai 100 chilometri rispetto al comune di residenza».

6.2 Lauro

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «dei comuni di residenza»; nello stesso periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei comuni di residenza».

6.1 D'Alessandro Prisco

Sopprimere il comma 3.

**6.4** Pastore

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1 Pasquali, Magnalbò

**7.5** (Identico all'em. **7.1**)

PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

7.4 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

7.4 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, dopo la parola: «rilascio» inserire le parole: «per fine locazione».

7.100 IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «immobili urbani situati nel», sopprimere le seguenti: «centro storico del».

7.3 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «alberghi e qualsiasi altra struttura adibita all'accoglienza alberghiera».

7.2 DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Nella rubrica, sopprimere le seguenti parole: «centro storico del».

**R.7.1** 

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 7-bis.

- 1. Il certificato provvisorio di abitabilità ed agibilità di alberghi e locali commerciali costruiti abusivamente ed oggetto di condono edilizio è rilasciato dal sindaco su richiesta del proprietario e previa ispezione dell'Ufficio sanitario o di un ingegnere che accertino la salubrità dell'ambiente e la conformità della costruzione al progetto approvato.
- 2. Il rilascio del certificato di abitabilità provvisorio non condiziona l'esito finale della domanda di condono e non implica il rilascio della concessione edilizia.
- 3. Il certificato, di cui al comma 1, cesserà di avere efficacia automaticamente in caso di rigetto della concessione in sanatoria».

**7.0.1** Lauro, Pastore

#### Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche indirettamente».

8.1 Pastore

#### Art. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

11.2 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

11.2 (Nuovo testo) Pastore

Al comma 1, sopprimere le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine del comma.

11.4 Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire le parole da: «può in via alternativa disporre» fino alla fine con le seguenti «può in via alternativa disporre l'assegnazione in tutto o in parte delle attrezzature e merci confiscate ad associazioni non aventi scopo di lucro impegnate in attività di assistenza e beneficenza che le destinano al conseguimento delle proprie finalità istituzionali».

11.3 Pastore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di reprimere l'attività commerciale relativa alla prenotazione e all'affitto di camere o di qualsiasi altro locale adibito all'accoglienza alberghiera, al di fuori dei circuiti riconosciuti dalle associazioni di categoria, è fatto divieto di svolgere detta attività all'interno e in pros-

simità di porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade, senza le necessarie autorizzazioni degli enti gestori».

11.1

DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO

## Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.3 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.3 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sostituire le parole: «nel comune» con le seguenti: «nel centro storico del comune».

12.6 Pastore

Al comma 1, sostituire rispettivamente le cifre: «5.000.000» e «20.000.000» con le seguenti: «600.000» e «3.000.000».

12.7 Lauro, Pastore

Al comma 1, sostituire la cifra: «20.000.000», con l'altra: «30.000.000».

12.1 Pasquali, Magnalbò

Sopprimere il comma 2.

12.8 Lauro, Pastore

Al comma 2, sostituire le parole: «quattro giorni», con le seguenti: «sette giorni».

12.2 PASQUALI, MAGNALBÒ

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.4 Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.4 (Nuovo testo) Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

12.5 Pastore

Al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

12.5 (Nuovo testo) Pastore

## Art. 13.

Sopprimere l'articolo.

13.7 Pastore

All'emendamento 13.2 (nuova formulazione), sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall'articolo 146, comma 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché per quelle inerenti la fermata, la sosta e l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autovei-

coli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M2 e M3 dello stesso decreto, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta é disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*), categorie M2 e M3 del predetto decreto, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi».

## 13.2 (Nuova formulazione)/1

IL RELATORE

## Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13. – 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse dai conducenti di autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3 dello stesso decreto e quelle inerenti la fermata, la sosta, l'accesso ai settori interdetti alla circolazione, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta è disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure previste dal decreto legislativo stesso, per un periodo da 15 giorni a 2 mesi.

- 2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito "avviso di contestazione" presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista. L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalità di pagamento.
- 3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli

postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale».

#### 13.2 (Nuova formulazione)

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 13. 1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni commesse con autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera *b*) categorie M1, M2 e M3 e lettera *c*) categoria N, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti nei seguenti casi:
  - a) articolo 146, comma 3, lettera a) dello stesso decreto legislativo;
- b) divieto di fermata, di sosta e di accesso alle aree interdette o limitate alla circolazione;
- c) divieto di circolazione sulle corsie riservate al trasporto pubblico locale;
- *d*) divieto di circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *a*) e *b*), del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 2. In caso di recidiva generica, per le violazioni previste nel comma 1, fermo restando la sanzione pecuniaria prevista per ogni violazione commessa, nei confronti dei conducenti si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente per un periodo da 15 a 60 giorni, secondo le norme dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
- 3. Nelle ipotesi previste di cui al comma 1, per il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso ad effettuare il versamento nelle mani dell'agente accertatore nella misura ridotta prevista dall'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In tal caso si applicano le disposizioni previste nell'articolo 207, commi 1 seconda parte 2 e 3 dello stesso decreto legislativo n. 285/92. È consentito il pagamento anche in altre forme stabilite dal comune purché rispondenti a criteri di semplificazione per l'utente.
- 4. Nei centri abitati degli altri comuni interessati dall'evento giubilare il sindaco può disporre l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sino al 30 giugno 2001.
- 5. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente comma:
- "16. Il comune o concessionario previsto dal comma 8 possono esercitare tutte le azioni dirette al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compreso il rimborso delle spese e le penali. Per il mancato pagamento della tariffa di sosta possono inoltre agire ai sensi del terzo comma dell'articolo 2756 del codice civile mediante l'applicazione al veicolo dell'attrezzo a chiave previsto dall'articolo 159, comma 3, fino al completo assolvimento del debito".

6. Il personale dipendente delle società di gestione dei parcheggi o di aree a sosta tariffata di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono abilitati alla prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta sulle strade in cui la sosta stessa sia stata limitata o regolamentata e per tutte le violazioni previste dal codice della strada».

13.9 D'Alessandro Prisco

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.5 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

13.5 (Nuovo testo) PASTORE

Al comma 1, sostituire la parola: «abitato» con l'altra: «storico».

13.8 Pastore

Al comma 1, sostituire le parole: «commesse dai conducenti di autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previste dall'articolo 146, comma 3, dello stesso decreto» con le seguenti «previste dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

13.4 Pastore, Lauro

Al comma 1, sostituire le parole: «500 per cento», con le seguenti: «300 per cento».

13.1 Pasquali, Magnalbò

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: «500» con la seguente: «50».

13.10 Lauro, Pastore

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

13.3 Lauro, Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 gennaio».

13.6 Pastore

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

13.6 (Nuovo testo) Pastore

#### Art. 14.

Al comma 4, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «nel limite massimo di».

14.100 IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 14-bis.

- 1. Fino al 31 dicembre 2001, per il concorso alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili siti nelle località interessate da eventi giubilari, è autorizzato l'impiego di guardie particolari giurate alle dipendenze di istituti di vigilanza privata, secondo quanto disposto dall'articolo 131 e seguenti del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 2. Le Amministrazioni dello Stato, nonché quelle regionali, provinciali e comunali, sono autorizzate a stipulare appositi contratti con gli istituti di vigilanza privata per lo svolgimento del servizio di cui sopra. Le relative esigenze dovranno essere segnalate, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, al Ministero dell'interno, che provvederà a valutare le richieste ed impartire disposizioni per disciplinare il citato concorso.
- 3. Per la copertura degli oneri conseguenti a detto impiego, il Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane è autorizzato ad utilizzare con proprio decreto i residui delle somme destinate agli interventi

previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1996 e seguenti, che non risultino ancora impegnate. Per le somme non finanziate ai sensi del precedente periodo le amministrazioni possono prevedere con gli ordinari stanziamenti di bilancio».

14.0.1 Besostri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 14-bis.

1. I "comuni" del territorio nazionale interessati dall'evento giubilare di cui agli articoli 8-9-11-12-13 della presente legge sono quelli inseriti nei piani d'intervento adottati sulla base del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 651, e della legge 7 agosto 1997, n. 270».

14.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## «Art. 14-bis.

1. Fino al 30 giugno 2001, nel comune di Roma, i manufatti pubblicitari abusivi, che occupano gli spazi e le aree pubbliche, sono soggetti, in deroga alle disposizioni normative vigenti all'immediata rimozione o demolizione d'ufficio, con oneri a carico del responsabile della violazione».

14.0.100 IL RELATORE

# EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4057

## **Art. 1.**

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui al comma 2, uniformandosi ai criteri e ai princìpi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione alla direttiva 97/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai bonifici transfrontalieri».

1.1 IL GOVERNO

# GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

#### MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 465<sup>a</sup> Seduta

## Presidenza del Presidente PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e dell'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C02<sup>a</sup>, 0143°)

Su proposta del presidente PINTO – convenendo la Commissione – si effettua una inversione dell'ordine del giorno, procedendosi immediatamente all'esame degli schemi di decreto.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva» (n. 506)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, della legge 5 febbraio 1999, n. 25: favorevole) (R144 003, C02ª, 0005°)

Riferisce il senatore FOLLIERI il quale sottolinea che il regolamento n. 2815/98 della Commissione europea del 22 dicembre 1998 (recante norme commerciali dell'olio d'oliva), e in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 di tale regolamento, impone agli Stati membri l'obbligo di istituire un «regime di sanzioni pecuniarie» per le violazioni della disciplina in questione.

Lo schema del decreto legislativo in esame intende appunto adempiere all'obbligo sopra richiamato e viene emanato sulla base della delega di cui all'articolo 6 della legge 5 febbraio 1999, n.25. La proposta si

compone di un solo articolo contemplante le varie ipotesi di violazione della normativa comunitaria e le relative sanzioni amministrative, la cui entità, diversamente graduata, tiene conto della gravità delle violazioni stesse che, se assumono un diverso e maggiore rilievo, vengono accompagnate da altre misure quali la sospensione o la revoca del riconoscimento (di «olio extravergine di oliva» o di «olio di oliva vergine»), concesso ai sensi dell'articolo 4 del citato regolamento (CE) N. 2815/98. Le violazioni consistono: nell'utilizzazione della designazione di origine prevista all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) del predetto regolamento senza avere ottenuto il necessario riconoscimento, nel condizionamento e messa in commercio di un taglio di olio extravergine di oliva o di olio vergine proveniente, per oltre il 75 per cento, da uno Stato membro o dalla Comunità, senza riportare in etichetta o direttamente sull'imballaggio la citata provenienza (articolo 3, paragrafo 2, secondo periodo, del regolamento CE n.2815/98) e nel confezionamento ed immissione al consumo di olio extravergine di oliva o di olio di oliva senza l'indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta degli estremi di identificazione alfanumerica dell'impresa di condizionamento riconosciuta.

La sanzione amministrativa pecuniaria ammonta a lire un milione «per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto, confezionato ed immesso al consumo» ed è applicabile, in tale misura, alle prime due indicate violazioni, mentre essa va da lire centomila a lire seicentomila per il caso da ultimo menzionato.

Il comma 3 prevede le ulteriori misure cui si è già fatto cenno (sospensione del riconoscimento per un periodo da 1 a 6 mesi, ovvero la revoca nell'ipotesi di recidiva) che colpiscono le imprese riconosciute le quali violano gli obblighi di controllo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) 2815/98 o nei cui confronti sia stata accertata la non corrispondenza tra le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini usciti dall'impresa e le designazioni dell'origine dei quantitativi di oli di oliva vergini utilizzati di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del citato regolamento (CE) 2815/98.

Considerato che lo schema di decreto in titolo costituisce adempimento di un obbligo comunitario e rilevato che il regime sanzionatorio appare adeguato al tipo di violazioni cui è rapportato, propone in conclusione che la Commissione esprima su di esso un parere favorevole.

Sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame si apre quindi un articolato dibattito nel quale prendono successivamente la parola il senatore GRECO, il presidente PINTO, il senatore Antonino CARUSO, il senatore SENESE, nuovamente il presidente PINTO e il senatore GRECO, la senatrice SCOPELLITI e il relatore FOLLIERI.

Infine, dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Follieri a esprimere un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in titolo. Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione delle disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 1999, n.44 (n. 534)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore VALENTINO il quale richiama l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 2, dello schema di regolamento in titolo, ritenendo inopportuna la previsione della nomina di un supplente per ciascuno dei rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b) della legge n.44 del 1999 e giudicando, invece, preferibile al riguardo una diversa soluzione normativa che comporti la decadenza di tali membri del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura nei casi in cui la loro ripetuta assenza alle sedute pregiudichi sostanzialmente la funzionalità del Comitato medesimo.

Per quanto attiene all'articolo 9, in tema di requisiti della domanda per la concessione dell'elargizione, il relatore mette in rilievo che, mentre fra i requisiti per ottenere la concessione vi è anche, ai sensi del comma 1, lettera b), quello dell'indicazione della data della denuncia del delitto da cui è conseguito l'evento lesivo, nel comma 3 dello stesso articolo vi è un generico richiamo a situazioni di intimidazione ambientale come ulteriore ipotesi di danno conseguito e di diritto all'elargizione: occorrerebbe, pertanto, chiarire meglio il collegamento fra il danno cagionato e le situazioni di intimidazione ambientale considerate.

All'articolo 11, il relatore sottopone alla valutazione della Commissione l'opportunità di associare in qualche forma il Comitato al prefetto nella prevista istruttoria della domanda per la concessione del mutuo e delle elargizioni e, infine, all'articolo 18, egli si sofferma sulle norme finalizzate a garantire la speditezza e riservatezza del procedimento.

Il sottosegretario SINISI ritiene che la previsione della supplenza per alcuni dei componenti del Comitato corrisponda ad un'esigenza di funzionalità che rientra nei principi generali del funzionamento degli organi collegiali, anche se ritiene utile il suggerimento del relatore laddove esso contiene, nella sostanza, un invito ad assicurare il contemperamento fra tale principio e l'altro della presenza assidua dei medesimi componenti. Quanto, poi, alla prospettata possibilità di prevedere una competenza del Comitato medesimo in ordine all'effettuazione dell'istruttoria sulle domande, il sottosegretario Sinisi, pur giudicando interessante la proposta, richiama l'attenzione della Commissione sulla esigenza di rispettare la scelta inequivoca effettuata dalla legge n.44 del 1999 la quale, all'articolo 21, comma 1, lettera c), attribuisce chiaramente al prefetto competente per territorio gli adempimenti istruttori della legge stessa.

Il presidente PINTO ritiene che il Comitato potrebbe giocare un suo ruolo richiedendo eventuali integrazioni istruttorie al prefetto stesso, qualora ritenute necessarie.

Il senatore BERTONI non condivide il rilievo avanzato dal relatore circa la formulazione dell'articolo 2 dello schema in esame e sottolinea come l'istituto della supplenza appaia lo strumento più idoneo al fine di garantire la continuità nel funzionamento del Comitato. Condivide invece le considerazioni svolte dal relatore in merito all'opportunità di valorizzare il ruolo e l'iniziativa del Comitato anche con riferimento all'attività istruttoria.

Prende quindi la parola il senatore RUSSO il quale manifesta anch'egli perplessità sul suggerimento del relatore concernente l'articolo 2, comma 2, dello schema in esame, giudicando preferibile il ricorso all'istituto della supplenza. Non condivisibili sono, inoltre, a suo avviso, le considerazioni svolte dal relatore in merito all'articolo 11 dello schema, dovendosi a suo avviso considerare pienamente giustificato il ruolo che tale disposizione attribuisce al prefetto.

Il senatore BUCCIERO ritiene difficilmente comprensibili i motivi per cui l'articolo 2, comma 2, dello schema prevede la possibilità della nomina di un supplente solo per quel che concerne i rappresentanti indicati dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 44 del 1999 e non anche i membri del Comitato di cui alle lettere c), d) ed e) della stessa disposizione. Suggerisce, pertanto, che la previsione della nomina di un supplente sia estesa anche ai soggetti indicati nelle predette lettere c), d) ed e).

Seguono interventi del senatore Antonino CARUSO, del senatore RUSSO e del presidente PINTO.

I senatori CENTARO e SCOPELLITI prendono poi brevemente la parola per sottolineare l'esigenza che, nella regolamentazione della materia in esame, sia posta la massima attenzione ai profili riguardanti la riservatezza del procedimento.

Il sottosegretario SINISI rileva come tali aspetti siano già oggetto di una specifica disciplina nell'ambito dell'articolo 18 dello schema.

Infine, dopo che il presidente PINTO ha accertato la presenza del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo, tenendo conto delle indicazioni e delle osservazioni emerse nel corso del dibattito.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### Interrogazione

Il sottosegretario AYALA, rispondendo all'interrogazione 3-01809 presentata dal senatore Antonino Caruso, sottolinea in primo luogo che non vi è stata alcuna richiesta del Governo statunitense diretta ad ottenere il trasferimento di Robert Venetucci, in applicazione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. È stato invece il Governo italiano a richiedere al Governo statunitense, con nota indirizzata al Dipartimento della giustizia presso l'Ambasciata U.S.A. di Roma l'11 agosto 1997, di far luogo al trasferimento di Robert Venetucci, così come espressamente consentito dall'articolo 2, paragrafo 3, della convenzione medesima, avendo ora deciso, contrariamente a quanto avvenuto in passato, di accogliere l'ulteriore istanza di trasferimento presentata dal Venetucci stesso.

La decisione del Ministero di accogliere l'istanza del Venetucci risponde a ragioni di carattere umanitario, considerate l'età avanzata ed il precario stato di salute della persona, documentalmente dimostrato, e quindi ad esigenze di coerenza con quanto stabilito dalle convenzioni internazionali.

Inoltre le autorità statunitensi hanno assicurato: che nei confronti del Venetucci sarebbe continuata l'esecuzione della pena dell'ergastolo inflittagli in Italia (come previsto dagli articoli 9 e 10 della convenzione di Strasburgo e come preteso dall'Italia con espressa riserva formulata all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione); che non avrebbe ricevuto benefici di riduzione della pena; e che avrebbe eventualmente potuto ottenere invece il cosiddetto beneficio del «parole».

Non sono state apposte condizioni per l'esecuzione del trasferimento ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dall'articolo 3 della convenzione di Strasburgo, non rientrando ciò nell'ambito applicativo della convenzione medesima e non è stato attribuito alcun particolare carattere di urgenza al trasferimento del Venetucci, essendo stato autorizzato il trasferimento, così come avviene in tutti i casi ai sensi della convenzione sopra richiamata, dopo che il Ministero ha ricevuto comunicazione della sentenza del 30 giugno 1997, divenuta irrevocabile il 29 luglio 1997, con cui la corte d'appello di Milano ha deliberato in senso favorevole all'ulteriore esecuzione negli U.S.A. della condanna inflitta in Italia al Venetucci, valutata la documentazione prodotta dal Governo statunitense ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione, così come previsto dall'articolo 5 della legge 3 luglio 1989, n. 257, recante «disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali».

Il senatore Antonino CARUSO manifesta apprezzamento per il fatto che sia stata fornita dal Rappresentante del Governo una risposta esaustiva sul problema sollevato con l'interrogazione 3-01809, anche se allo stato non è in grado di valutarne compiutamente i contenuti. Deve invece ribadire la propria radicale insoddisfazione nei confronti dell'operazione in sè stessa, non ritenendo condivisibili le valutazioni di merito sulla base delle quali è stato consentito al Venetucci di scontare negli Stati Uniti la pena a lui inflitta in Italia.

#### IN SEDE REFERENTE

- (3807) Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisapia ed altri
- (91) LISI. Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento
- (95) LISI. Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione
- (198) SALVATO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali
- (471) GERMANÀ. Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione
- (1211) MANCONI. Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale
- (1615) GRECO ed altri. Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale
- (1821) VALENTINO ed altri. Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta
- (2085) FOLLIERI ed altri. Nuove norme del procedimento penale
- (2360) SERENA. Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia
- (2531) LO CURZIO. Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero
- (2649) VALENTINO ed altri. Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale
- (2679) LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di competenza del pubblico ministero
- (2680) LA LOGGIA ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari
- (2834) CARUSO Antonino ed altri. Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali
- (3340) BERTONI. Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato

(3457) CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale

(3518) GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini

(3709) MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato

(3712) MARINI ed altri. – Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio

(3757) FOLLIERI ed altri. – Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale

- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, rinviato nella seduta pomeridiana del 22 luglio scorso.

Si passa alle proposte di coordinamento che dovranno intendersi riferite al disegno di legge n.3807, come modificato per effetto degli emendamenti approvati dalla Commissione.

Il presidente RELATORE illustra le proposte di coordinamento 7.1 e 7.2, fra loro correlate. In particolare la proposta coord. 7.1 mira in sostanza ad allineare il contenuto del comma 1 del nuovo articolo 13-bis introdotto dall'articolo 7 nella legge n.374 del 1991, con il successivo comma 3 dell'articolo 7 stesso, chiarendo che gli atti e le dichiarazioni previsti possono essere depositati o ricevuti da qualsiasi ufficio giudiziario, compreso il giudice di pace.

Dopo interventi dei senatori RUSSO – il quale rileva come la formula prescelta potrebbe dar luogo a problemi applicativi di natura sostanziale, che non potrebbero essere risolti sulla base del solo regolamento di attuazione – SENESE – che richiama il contenuto del comma 2 dello stesso articolo 7 il quale attribuisce al personale della cancelleria che riceve l'atto o le dichiarazioni il compito di trasmetterli immediatamente alla cancelleria dell'ufficio giudiziario competente – e GRECO – che richiama l'attenzione sull'esigenza di tener presente le differenti tipologie degli atti da depositare – il presidente RELATORE riformula la proposta di coordinamento coord. 7.1 nella proposta di coordinamento coord. 7.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sulle proposte di coordinamento coord. 7.1 (Nuovo testo) e coord. 7.2.

La Commissione approva, quindi, la proposta coord. 7.1 (Nuovo testo) e, con separata votazione, la proposta coord. 7.2.

Il presidente RELATORE illustra poi la proposta di coordinamento coord. 09.1, diretta a prevedere che, anche nel caso di oblazione effettuata nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il contravventore deve rifondere anche le spese sostenute dalla parte civile: ciò – chiarisce il relatore – al fine di allineare il testo dell'articolo 162-bis del codice penale con il testo approvato dalla Commissione per il nuovo articolo 162-ter, relativo all'oblazione nei delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena della multa, ovvero la pena alternativa della reclusione o della multa ove, al comma 1, si prevede che nella somma da pagare siano comprese, oltre alla multa, le spese del procedimento, ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sulla proposta di coordinamento coord. 09.1.

Senza discussione la Commissione approva la proposta di coordinamento coord. 09.1.

Si passa, quindi, alla proposta di coordinamento coord. 10-bis.1 che viene data per illustrata dal RELATORE e, con il parere favorevole del RAPPRESENTANTE del Governo, posta in votazione, è approvata senza discussione.

Il presidente RELATORE illustra, poi la proposta di coordinamento coord. 22.1 che intende affermare con chiarezza che l'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla anche quando l'assenza dell'imputato è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

Dopo richieste di precisazione dei senatori RUSSO e SENESE, con il parere favorevole del sottosegretario AYALA, la proposta di coordinamento è approvata dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI (A007 000, C02ª, 0143°)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato dall'esame del disegno di legge n. 4053 recante «Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale».

Conviene la Commissione.

## ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani avrà inizio alle ore 8,15, anziché 8,30.

## SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

# PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807

#### Art. 7.

Al comma 1, all'articolo 13-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «in relazione a procedimenti di competenza di» con l'altra: «presso».

Coord. 7.1 IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 13-bis ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire la parola «limiti» con l'altra «casi» e le parole: «in relazione a procedimenti di competenza di» con l'altra: «presso»;

al capoverso 3 sostituire le parole: «specificate le modalità» con le altre: «specificati i casi e le modalità».

Coord. 7.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 21 novembre 1991, n.374, introdotto dal comma 1, si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 13-bis».

Coord. 7.2 IL RELATORE

## Art. 9.

All'articolo 9 premettere il seguente:

## «Art. 09.

1. All'articolo 162-bis del codice penale, al primo comma, sono aggiunte infine le parole: 'ivi incluse quelle sostenute dalla parte civile».

Coord. 09.1 IL RELATORE

#### Art. 10-bis.

All'articolo 10-bis, al comma 3, dopo la parola «sospese» aggiungere le altre: «e cessa l'esecuzione delle pene accessorie eventualmente inflitte».

Coord. 10-bis.1 IL RELATORE

#### Art. 23.

All'articolo 420-quater ivi richiamato, al capoverso 4 sostituire le parole: «e 420-ter» con le altre: «, ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento».

Coord. 23.1 IL RELATORE

# AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

#### MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 232<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 14,45.

#### IN SEDE REFERENTE

- (166) RUSSO SPENA ed altri. Norme in materia di cooperazione allo sviluppo
- (402) PREIONI. Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri
- (1141) MANTICA ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo
- (1667) RUSSO SPENA ed altri. Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo
- (1900) BOCO ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2205) BEDIN. Disciplina del volontariato internazionale
- (2281) PROVERA e SPERONI. Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo
- (2453) SALVI ed altri. Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo
- (2494) BOCO ed altri. Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo
- (2781) ELIA ed altri. Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo
- (2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il relatore BOCO ricorda di essere ritornato al testo originario del Comitato ristretto, secondo gli orientamenti emersi nella seduta precedente, e pertanto esprime il parere sugli emendamenti a suo tempo presentati. Chiede di ritirare gli emendamenti 23.10, 23.11, 23.13 e 23.14, dichiarandosi favorevole all'emendamento 23.12. Chiede altresì il ritiro degli emendamenti 23.1 e 23.2. Riconosce la giustezza del contenuto degli emendamenti 23.3 e 23.4, conformemente a quanto già approvato in altra parte del testo, e si dichiara favorevole all'emendamento 23.3 per la sua migliore formulazione. Chiede ai presentatori di ritirare l'emendamento 23.5, mentre si dichiara contrario all'emendamento 23.6. Chiede di ritirare l'emendamento 23.7 dichiarandosi favorevole solo all'ultimo comma, come pure si dichiara favorevole al 23.8 e 23.9 del medesimo contenuto. Alla luce delle considerazioni emerse nella seduta di ieri presenta i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «di un Sottosegretario agli esteri» con le altre: «del Sottosegretario agli esteri delegato per la cooperazione».

23.16 IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

23.17 IL RELATORE

Al comma 7, dopo le parole: «Unità tecniche locali», aggiungere le seguenti: «dell'Ufficio di ragioneria presso la stessa Direzione».

23.18 IL RELATORE

Al comma 8, sostituire le parole: «la quantità», con le altre: «e il numero».

23.19 IL RELATORE

Al comma 8, dopo le parole: «tenendo conto», aggiungere l'altra: «prioritariamente».

23.20 IL RELATORE

Al comma 8, dopo le parole: «n. 49 del 1987», aggiungere le se-guenti: «e della legge n. 38 del 1979.».

23.21 IL RELATORE

Il sottosegretario SERRI presenta innanzitutto un emendamento volto a risolvere uno dei problemi segnalati:

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, nell'invarianza della vigente dotazione organica, alla riutilizzazione del personale dipendente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio all'ufficio di Ragioneria presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

23.22 IL GOVERNO

Per quanto riguarda le ulteriori osservazioni emerse, dopo una riflessione più approfondita, conviene sulla possibilità di scegliere altre vie per ipotizzare un Ufficio del contenzioso che rimanga presso il Ministero degli affari esteri per la chiusura degli affari pregressi. Si dichiara invece fortemente contrario a istituire la figura del Commissario straordinario esprimendo dubbi sui rapporti tra questi e il Ministro degli affari esteri da un lato e il Presidente dell'Agenzia: intravvede poi una confusione di poteri e ritiene che questa soluzione, che intende rispondere all'esigenza politica di garantire la transizione, non appare adeguata allo scopo. Insiste per il mantenimento degli emendamenti e si riserva di approfondire ulteriormente la questione in Assemblea. Dichiara invece di ritirare l'emendamento 23.14 invitando a fare altrettanto per l'emendamento 23.1 e 23.2. Concorda col parere favorevole all'emendamento 23.3 e si dichiara contrario al 23.4 e al 23.5, auspicandone il ritiro. Si dichiara favorevole all'ultima parte dell'emendamento 23.7, di contenuto identico all'emendamento 23.8 e 23.9. Si dichiara favorevole all'emendamento 23.16 e al 23.17 mentre chiede di ritirare l'emendamento 23.18, il cui problema è risolto dall'emendamento testé presentato. Si dichiara favorevole agli emendamenti 23.19 e 23.20, mentre si rimette alla Commissione sull'emendamento 23.21.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti l'emendamento 23.10, che risulta respinto. Pone ai voti l'emendamento 23.16, che viene approvato. Pone ai voti l'emendamento 23.11 che risulta respinto. Pone ai voti l'emendamento 23.12 che risulta approvato. Pone ai voti l'emendamento 23.13 che risulta respinto. Pone ai voti l'emendamento 23.17 che risulta approvato.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare l'emendamento 23.1.

Il senatore SERVELLO, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 23.18 chiede chiarimenti sul personale che fa parte della Ragioneria generale dello Stato decentrata presso il Ministero degli esteri, osservando che questo personale potrebbe essere molto utile nella fase transitoria per la conoscenza acquisita in materia.

Il senatore ANDREOTTI constata che, non potendo lasciare in vita questa sede decentrata presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che sarà soppressa, chiede se convenga mantenere queste persone presso il Ministero degli affari esteri o restituirlo al Ministero del tesoro.

Il senatore PIANETTA si chiede perché questo personale non possa ricadere nelle disposizioni del comma 7 che fa riferimento in generale al personale dipendente dello Stato.

Il sottosegretario SERRI insiste affinché sia ritirato l'emendamento 23.18 che contiene un errore giuridico che lo rende inapplicabile, in quanto il personale di ruolo dello Stato non può essere trasferito all'Agenzia. Va invece consentita la transizione lasciando al Governo la discrezionalità.

Il presidente MIGONE propone di modificare il testo dell'emendamento 23.22 aggiungendo alla fine la seguente frase: «tenendo presenti le esigenze del periodo di transizione».

Il sottosegretari SERRI accetta la modifica.

Il senatore BOCO concorda e dichiara di ritirare l'emendamento 23.18.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 23.2, che risulta respinto; pone ai voti l'emendamento 23.3, che risulta approvato, assorbendo l'emendamento 23.4. Pone ai voti gli emendamenti 23.19, 23.20, 23.21, che risultano approvati.

Il senatore SERVELLO dichiara di ritirare l'emendamento 23.5 riservandosi di presentarlo in Assemblea.

Il presidente MIGONE pone ai voti l'emendamento 23.6, che risulta respinto. Pone quindi ai voti l'emendamento 23.22 con la modifica accolta dal proponente, che risulta approvato.

Il senatore BEDIN dichiara di ritirare l'emendamento 23.7 aggiungendo la propria firma agli emendamenti 23.8 e 23.9.

Il presidente MIGONE pone ai voti gli emendamenti 23.8 e 23.9 di identico contenuto che risultano approvati. Pone infine ai voti l'articolo 23 nel testo emendato, che risulta approvato.

Si passa all'esame dell'articolo 24.

Il relatore BOCO si dichiara favorevole agli emendamenti 24.1 e 24.2.

Il sottosegretario SERRI precisa che il punto *d*) dell'articolo 24 si riferisce ad una legge che concerne i debiti dei paesi destinatari di aiuti che sarà prossimamente rivista con un provvedimento *ad hoc*, mentre quanto richiamato dal punto *g*) appare estraneo alla materia.

Il presidente MIGONE pone ai voti separatamente gli emendamenti 24.1 e 24.2 che risultano approvati. Pone quindi ai voti l'articolo 24 nel testo emendato, che risulta approvato.

Si riprende l'esame dell'articolo 2 sospeso nella seduta del 20 maggio scorso e dell'emendamento 2.9 accantonato in medesima data.

Il relatore BOCO ricorda brevemente il punto controverso costituito dall'emendamento 2.9 presentato dal Governo, sul quale mantiene parere contrario.

Il sottosegretario SERRI insiste sulla necessità di prevedere la possibilità di finanziamenti in materia di promozione del commercio degli investimenti in quanto strettamente intrecciati con le politiche di cooperazione allo sviluppo. Mantenere il testo del Comitato ristretto significherebbe cessare di finanziare investimenti di *joint ventures* che vanno invece incentivate per indirizzarle verso i paesi più poveri con l'evidente intento di cooperare allo sviluppo. Mette in guardia la Commissione anche sull'impatto pratico e psicologico di approvare una simile norma in questa fase dell'*iter* della legge di riforma, cosa che costituirà un pericoloso segnale di stallo e di ipoteca anche su progetti in corso.

La senatrice DE ZULUETA condivide le preoccupazioni sull'ambiguità di questa previsione ma continua ad essere persuasa di dover escludere, per coerenza, finanziamenti diretti a investimenti italiani all'estero.

Il senatore RUSSO SPENA, riallacciandosi al lavoro svolto per oltre un anno, ricorda che contro questa ipotesi si era registrata una concordia quasi unanime. Pur riconoscendo condivisibile qualche aspetto politico della proposta del Governo ritiene che questo scopo sia da raggiungere con altre leggi, in altre sedi: in questo contesto invece l'emendamento rischia di mutare i termini generali del quadro che si è voluto dare alla nuova cooperazione italiana. Dichiara di votare contro l'emendamento 2.9 che, se approvato, comporterà una critica generale e un'astensione sul voto finale.

Il presidente MIGONE si dichiara favorevole al mantenimento del testo originario, ricordando che già è stato approvato il principio di escludere il finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo per interventi diretti o indiretti di sostegno ad operazioni militari o di polizia, che nella moderna accezione e nell'esperienza recente si sono dimostrati strumenti di vera e propria cooperazione.

Il senatore SERVELLO ritiene invece che proprio per evitare che la cooperazione diventi un contenitore onnicomprensivo il testo del Governo sia più chiaro. Si dichiara favorevole all'emendamento 2.9 sorprendendosi del cambiamento dell'umore politico di una parte della Commissione.

Il senatore BEDIN concorda pienamente con l'osservazione del Presidente Migone, precisando che altre leggi potranno disciplinare la partecipazione italiana ad altre forme di cooperazione, ma che le risorse per lo sviluppo debbano essere lasciate ai soggetti della cooperazione tradizionale. Auspica che in Assemblea si possa ragionare complessivamente su tutti gli strumenti paralleli di aiuto ai paesi poveri.

Il senatore PIANETTA ritiene che non accettare l'emendamento del Governo costituisca un passo indietro rispetto alla legge n. 49 che aveva invece previsto un'impostazione di incentivo alle *joint ventures*. Voterà pertanto a favore.

Il senatore VERTONE GRIMALDI concorda con l'emendamento governativo in quanto dichiara di credere non nella beneficenza ma nell'instaurazione di utili rapporti commerciali che spingano gli investimenti verso il mondo in via di sviluppo.

Il relatore BOCO, pur non insensibile a questo problema, si dichiara convinto che non sia questa la sede destinata a risolvere tutto: invita pertanto la Commissione a votare il testo del Comitato ristretto che potrà successivamente articolarsi comprendendo visioni più ampie.

Il sottosegretario SERRI in tutta coscienza non ritiene di poter lasciar correre l'equivoco su tale questione, ritenuta cruciale per lo stimolo e il sostegno di investimenti che altrimenti non andrebbero in direzione dei paesi meno sviluppati. Mette in guardia contro questo errore madornale che rischia di bloccare e far chiudere attività già iniziate, dando un segnale gravemente negativo a tante piccole e medie imprese che stanno aprendo la loro attività in direzione utile per la cooperazione italiana.

Il presidente MIGONE mette ai voti l'emendamento 2.9 che risulta approvato. Pone quindi ai voti l'articolo 2 nel testo emendato, che risulta approvato.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore SERVELLO ribadisce l'importanza del principio di mantenere la cooperazione sotto lo stretto e diretto controllo del Ministero degli affari esteri, pur nel contesto delle trasformazioni in atto di alleggerimento dell'apparato statale. L'Agenzia che verrà costituita è da considerare in questo contesto uno strumento operativo da ancorare ad organismi di programmazione e decisionali saldamente insediati all'interno della struttura ministeriale. Questa soluzione comporterà vantaggi nei confronti degli organismi internazionali, verso i paesi cooperanti, garanzia di programmazioni mirate, direttive precise, controlli puntuali, restando assicurato il mantenimento di quel patrimonio di professionalità specifiche creatosi in questi anni all'interno del Ministero degli affari esteri.

Pertanto, resta il timore che il testo approvato non abbia centrato tutti gli obiettivi di fondo, rischiando di prospettare un'Agenzia fin troppo autonoma di fronte ad una evanescente struttura ministeriale. Annunzia un voto di astensione, pur riconoscendo che il disegno di legge delinea egregiamente le politiche e il modo di definirle, distribuendo correttamente i compiti di indirizzo, programmazione e controllo, tentando di dare una sistemazione normativa alla cooperazione decentrata, a quella non governativa, ai volontari e ai cooperanti internazionali, e auspica che si possa migliorare per contribuire a confermare la presenza indispensabile dell'Italia nel mondo della cooperazione, nel quadro di una politica estera coordinata con i *partners* europei e transatlantici, all'altezza delle esigenze e delle sfide del prossimo millennio.

Il senatore PIANETTA, ricordando la fase di grande difficoltà in cui si trova attualmente la cooperazione, osserva che le attese per rilanciare il settore avrebbero meritato una legge di riforma più semplice che potesse rimettere in moto una gestione efficiente. Richiama l'atteggiamento critico già espresso durante i lavori del Comitato ristretto, segnalando procedure farraginose, tempi estremamente lunghi, responsabilità disperse. Con lo spirito costruttivo che ha caratterizzato la collaborazione della sua parte politica all'analisi dei problemi durante la fase di elaborazione del testo,

auspica che esso possa essere migliorato nel prosieguo dell'*iter* parlamentare, esprimendo per il momento un voto contrario.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene che il Comitato ristretto abbia elaborato un testo di legge molto qualificante per l'avvenire della cooperazione italiana e ricorda il clima di incontro culturale che ha prodotto un equilibrio di posizioni nel quale ciascuno ha rinunziato a principi che riteneva importanti. Rimangono taluni punti ancora da emendare, soprattutto su quelli che considera grandi priorità che non sono state soddisfacentemente disciplinate. Si riserva di dare un giudizio definitivo dopo la discussione in Assemblea, osservando che purtroppo l'approvazione dell'articolo 2 nel testo emendato conduce a rovesciare l'opinione sull'impianto generale della legge e a portare a un voto di astensione.

La senatrice SQUARCIALUPI ringrazia innanzi tutto il Relatore Boco per la passione con cui ha condotto questo grande lavoro che poteva sembrare a momenti inestricabile. Da un punto di vista personale ritiene peraltro di astenersi dal voto per la complicazione estrema dell'intreccio di istituzioni e procedure che fanno perdere di vista responsabilità e realizzazioni concrete. Non trova in questo testo alcuna modernità ma augura comunque successo all'impegno di riforma che ha sinceramente caratterizzato i lavori della Commissione.

Il presidente MIGONE annuncia un convinto sostegno al disegno di legge che approda oggi a un felice risultato, certamente migliorabile, ma che offre una sintesi dei lunghi approfondimenti svolti. Con l'astensione dal voto sull'emendamento 2.9 precisa di aver voluto sottolineare l'eccessivo simbolismo preso dalla discussione, che intende ridimensionare e sollecitare per ricondurla nel corretto confronto politico sempre registrato nei lavori di questi anni, per i quali ringrazia il Relatore e il Sottosegretario votando decisamente a favore.

Il senatore BEDIN esprime il voto favorevole del gruppo del Partito Popolare ritenendo di aver raggiunto un notevole risultato con l'elaborazione di uno strumento utile a fornire la necessaria spinta e l'incoraggiamento al rilancio della cooperazione italiana. Esprime altresì un giudizio positivo sul metodo di lavoro della Commissione affari esteri e sul ruolo leale svolto dal Governo, dispiacendosi dell'atteggiamento estremista da alcuni dimostrato alla fine del lungo cammino. Richiama l'attenzione sui principi positivi che il disegno di legge delinea, soprattutto riguardo a tutti i soggetti coinvolti nella cooperazione, da quelli dello Stato centrale a quelli degli enti locali, del volontariato, simbolo dell'apertura democratica che riporterà il consenso della società intorno allo slancio generoso che l'Italia ha comunque sempre testimoniato.

La senatrice DE ZULUETA porta un sostegno convinto a questo testo ritenendolo uno strumento utile al paese per il rilancio della cooperazione in un clima di maggior coinvolgimento della società civile. Auspica che il lungo lavoro svolto nella fase istruttoria possa essere utilizzato dall'altro ramo del Parlamento accelerando la restante parte procedurale.

Il relatore BOCO, analizzando il risultato a cui oggi giunge la Commissione ringrazia i colleghi e il Governo, difendendo l'impianto generale di una legge che non appare meno moderna di quelle vigenti in altri paesi occidentali. Pur non riconoscendosi in tutte le decisioni adottate, sottolinea che il Parlamento ha dimostrato di saper lavorare bene, evitando le trappole degli schieramenti politici e smentendo le sensazioni di sfiducia raccolte nel mondo della cooperazione.

Il presidente MIGONE pone quindi ai voti il mandato al relatore Boco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, dopo aver provveduto alle correzioni formali che il testo potrebbe richiedere.

La Commissione approva.

(3985) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997

(Esame)

Il relatore BASINI illustra l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica firmato con l'Argentina, che aggiorna vecchi accordi culturali risalenti a oltre trent'anni fa. Esso si colloca in un momento di profonda
evoluzione del sistema di ricerca in corso in Argentina, in cui grandi riforme sono state adottate per rafforzare la ricerca scientifica e tecnologica
nei legami con le attività economiche e sociali. Lo sviluppo delle relazioni
tra i due paesi, tenendo presente la tradizionale vicinanza dell'Argentina
che ospita numerosissimi oriundi italiani, appare senz'altro utile per una
penetrazione delle tecnologie avanzate nell'America del sud. Per quanto
riguarda il contenuto dell'accordo, esso definisce i settori nell'ambito
dei quali promuovere la collaborazione scientifica e tecnologica e costituisce una commissione mista per la programmazione delle attività. Il testo
ricalca l'impianto di altri analoghi, e ne raccomanda la sollecita approvazione.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che sono stati espressi pareri favorevoli da parte della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al Relatore Basini di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

(3996) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998

(Esame)

Il relatore BASINI illustra il contenuto dell'accordo che ha permesso la cooperazione relativa alla stazione spaziale civile internazionale, progetto conosciuto personalmente in quanto avrebbe dovuto collaborarvi nella sua qualità di scienziato. Precisa che si tratta di una grande opera dell'ingegno umano non solo importante per l'evoluzione tecnologica ma anche per l'avvenire dell'umanità, fornendo agli uomini il necessario senso del futuro, che combatta le crisi di claustrofobia foriere di violenze e di guerra, aprendo la strada alla conquista dello spazio e alla colonizzazione del sistema solare. Ricorda brevemente che il negoziato fu lungo e difficile, soprattutto a causa dell'atteggiamento degli Stati Uniti, ma che finalmente una volta raggiunto ha già portato numerosi frutti riversati nella vita di oggi. Sollecita senz'altro l'approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario SERRI si associa alle considerazioni del Relatore.

Il presidente MIGONE, dopo aver ricordato che le Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> hanno trasmesso parere favorevole, constatata la presenza del numero legale, pone ai voti il mandato al relatore Basini a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,50.

# EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PREDISPO-STO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494, 2781, 2989

# Art. 23.

Sopprimere il comma 2. 23.10 IL GOVERNO Sopprimere il comma 3. 23.11 IL GOVERNO Sopprimere il comma 4. 23.12 IL GOVERNO Sopprimere il comma 5. 23.13 IL GOVERNO Sopprimere il comma 6. 23.14 IL GOVERNO Sopprimere il comma 7.

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

23.1

Al comma 8, sostituire le parole: «Il Presidente» con le seguenti: «il direttore».

23.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 8, sostituire le parole: «il Presidente» con le seguenti: «il Consiglio di amministrazione».

23.3

Bedin, Andreotti, Robol

Al comma 8, sostituire la parola: «definisce» con le seguenti parole: «propone al Consiglio di amministrazione per la sua approvazione».

23.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il personale comandato da almeno tre anni da altre Amministrazioni dello Stato, ivi compreso il personale Docente della Scuola, degli Enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la D.G.C.S. (Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo) alla data del 31 dicembre 1998, è inserito a richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero degli affari esteri; i relativi posti in organico dell'Amministrazione di appartenenza sono contestualmente ridotti».

23.5

Servello, Basini, Magliocchetti

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il personale comandato da almeno due anni da altre amministrazioni dello Stato, ivi compreso il personale docente della scuola, degli enti pubblici anche territoriali, in servizio presso la D.G.C.S. (Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo) alla data del 31 dicembre 1998 è inserito a richiesta entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli del Ministero degli affari esteri».

23.6 Biasco

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. Al fine di assicurare l'immediato e pieno avvio operativo delle attività dell'Agenzia, previ gli adempimenti di cui al comma 7, gli esperti di cui agli articoli 12 e 16, comma 1, lettera e) della legge 26 feb-

braio 1987 n. 49 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che ne abbiano fatto richiesta ed i cui requisiti professionali corrispondano a quanto previsto dalle procedure di selezione di cui al precedente comma, sono inseriti di diritto nell'organico dell'Agenzia con delibera del consiglio di amministrazione.

8-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 8 il presidente dell'Agenzia può richiedere l'assegnazione temporanea all'Agenzia di personale tecnico ed amministrativo della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, dell'Unità Tecnica Centrale e delle Unità Tecniche Locali, dipendente, comandato o con contratto a tempo determinato, che ne abbia fatto richiesta. Il personale disciplinato con contratto a tempo determinato rimane comunque a disposizione dell'amministrazione ministeriale fino alla scadenza del contratto da esso stipulato ai sensi della legge n. 49 del 1987.

8-quater. Le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 conservano la natura di ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 articolo 10 comma 8, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla attivazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e dell'Albo previsto all'articolo 18 comma 2».

23.7

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Aggiungere, in fine, il seguente:

«10. Le ONG riconosciute idonee, ai sensi della legge n. 49 del 1987, ai sensi della legge n. 49 1987, conservano la natura di ONLUS ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460 articolo 10, comma 8, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino all'attivazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e dell'Albo previsto dall'articolo 18, comma 2».

23.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10. Le ONG riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 conservano la natura di ONLUS ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1997, n. 460, articolo 10 comma 8, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e comunque fino alla attivazione dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e dell'Albo previsto dall'articolo 18, comma 2».

23.9 PIANETTA

# Art. 24.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

24.1 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

24.2 IL GOVERNO

# DIFESA $(4^a)$

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999 175<sup>a</sup> seduta

# Presidenza del Presidente DI BENEDETTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Brutti e Guerrini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di A/R S.M. Aeronautica 4/99 relativo all'acquisizione di materiale per il riconoscimento e la neutralizzazione degli ordigni inesplosi (n. 502)

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. *b*) della legge 4 ottobre 1988, n. 436: favorevole) (R139 b00, C04<sup>a</sup>, 0054<sup>o</sup>)

Riferisce il senatore GIORGIANNI chiarendo che l'Aeronautica Militare ha il compito di assicurare, con propri uomini e mezzi, la difesa nucleare, biologica e chimica delle proprie installazioni e del proprio personale sia sul territorio nazionale che in operazioni fuori aria. Le competenze nucleari, biologiche e chimiche non prevedono l'attività connessa con il riconoscimento, disinnesco e/o brillamento di ordigni non esplosi che, per la loro varietà e complessità, richiedono personale opportunamente specializzato ed attrezzature dedicate. Propone, alla luce dell'opportuno programma in titolo, l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore JACCHIA sottolinea la inadeguatezza delle strutture italiane in questo campo e condivide pienamente l'iniziativa sottesa al Programma in titolo.

Posta ai voti, previa verifica del numero legale, la proposta del relatore è approvata.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(361) LORETO ed altri. – Estensione al Monumento sacrario ai 51 martiri di Leonessa (Rieti) delle norme e delle provvidenze per i cimiteri di guerra

(2447) BONATESTA ed altri. – Estensione al Monumento-Sacrario dedicato al ricordo dei caduti e dei dispersi di tutte le guerre, denominato "Ara Pacis Mundi", di Medea (Gorizia), delle disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204, concernente le onoranze ai caduti di guerra

(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato)

Il PRESIDENTE rievoca le vicende che hanno portato all'assegnazione dei due disegni di legge. In data 18 novembre 1998 era stato approvato in sede referente un testo risultante dall'unificazione dei due provvedimenti; nella seduta del 15 dicembre era stato ipotizzato il passaggio in sede deliberante e il 26 gennaio 1999 si era coagulato l'assenso di tutti i Gruppi componenti. In data 1º luglio il Presidente del Senato, acquisito l'avviso del Governo, ha riassegnato i due disegni di legge.

Riferisce congiuntamente il senatore DE GUIDI rifacendosi a quanto già dichiarato in sede referente lo scorso 11 novembre e propone la votazione del testo unificato, pur tenendo conto di quanto informalmente reso noto ai commissari da un rappresentante della Direzione generale competente.

Si apre la discussione generale.

In senso adesivo al relatore si esprimono a nome dei rispettivi Gruppi il senatore AGOSTINI, il senatore MANCA, il senatore BONATESTA e il senatore UCCHIELLI. Medesimo avviso esprime il senatore PETRUCCI che, tuttavia, avverte l'esigenza di tener conto dell'istituendo Parco della pace di S. Anna di Stazzema, il cui provvedimento è in corso di approvazione alla Camera.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario GUERRINI che ribadisce la disponibilità del Governo ad accogliere la tesi favorevole all'approvazione dei 2 disegni di legge; eppure auspica fortemente che siffatti provvedimenti non costituiscano l'inizio di una pluralità di altri similari e ciò, non certo per una contrarietà di metodo ai Monumenti sacrari, bensì perché è metodologicamente più corretto non attribuire allo Stato centrale, ma ad enti locali i relativi oneri finanziari.

Il PRESIDENTE recepisce con attenzione l'impegno del sottosegretario a favorire l'esame del disegno di legge sulla meritoria iniziativa in Sant'Anna di Stazzema e auspica un sollecito esame in Senato, non appena quel testo perverrà. Posto ai voti, l'articolo unico del testo unificato è approvato, come pure con separate votazioni il titolo del disegno di legge e il disegno di legge medesimo nel suo complesso.

(961-B) CARCARINO ed altri. – Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETRUCCI, illustrando le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in seconda lettura. Ne propone l'approvazione senza modifiche sin dall'odierna seduta; si augura che possa pervenire il prescritto parere della Commissione bilancio, senza il quale sarebbe impossibile procedere al voto.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA sottolinea l'urgenza del provvedimento che risponde ad esigenze pienamente condivisibili e sostiene l'idea di approvarlo senza modificazioni.

Il senatore FORCIERI considera l'approvazione un atto di giustizia e di equità nei confronti di lavoratori meritevoli; auspica un'approvazione in tempi quanto mai solleciti giacché il problema risale molto indietro nel tempo e apprezza la sollecitudine con la quale il disegno di legge, non appena pervenuto in Senato, è stato iscritto all'ordine del giorno.

Il senatore NIEDDU ringrazia il senatore Petrucci per la sensibilità dimostrata con la precisa e completa relazione; condivide l'auspicio della sollecita approvazione del provvedimento affinché possa divenire legge quanto prima.

Il senatore PALOMBO reputa l'approvazione un atto dovuto e invita la Presidenza a sollecitare ulteriormente la Commissione bilancio, il cui ritardo è di nocumento a diritti evidenti e riconosciuti unanimemente.

Il senatore LORETO sottolinea il carattere importante del provvedimento che sana una situazione ingiusta che danneggia lavoratori meritevoli di grande attenzione.

Il senatore AGOSTINI si associa a quanto dichiarato dai colleghi e si augura che quanto prima pervenga il parere della Commissione bilancio.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replica il sottosegretario GUERRINI esprimendo l'avviso favorevole del Governo all'approvazione del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato in attesa del prescritto parere della Commissione bilancio.

#### AFFARE ASSEGNATO

Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza

(Esame ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento) (R050 002, C04ª, 0002°)

Riferisce il senatore LORETO, dando conto dell'avvenuta effettuazione di audizioni informali con il Capo di Stato maggiore, dell'Esercito e dei Comandanti Generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.

Propone, quindi, la seguente bozza di risoluzione:

«La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dell'affare assegnato ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, inerente al richiamo nella Forza armata Esercito di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza:

posto che lo Stato Maggiore dell'Esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicendare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata:

premesso che il Governo ha risposto ad interrogazioni parlamentari sulla questione, riferendo di accordi intervenuti con il Comandi Generali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza a suggello di posizioni ed aspettative reciprocamente condivise;

visto che tali affermazioni non rispondono al vero in quanto l'esigenza della «rotazione» non è mai stata del tutto condivisa, ma solo accettata per focalizzare e in qualche modo congelare una situazione oltremodo confusa, che rischiava di creare sempre maggiore sconcerto tra il personale e di incidere in maniera consistente sulla funzionalità dei reparti;

considerato che appare ormai chiaro che l'attuale decisione di procedere al radicale avvicendamento di tutto il personale dei Corpi Logistici rischia di determinare l'azzeramento dell'intera struttura di supporto con effetti che si preannunciano disastrosi per le due istituzioni;

ritenuto che le specifiche peculiarità dei reparti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, che sono strutture ordinative capillarmente distribuite sul territorio (senza alcun possibile raffronto con altre organizzazioni militari), la loro proiezione spiccatamente operativa, la specificità della componente umana, costituita dal 90% da professionisti, sono fattori, che non dovrebbero indurre al avvicendare dopo 4-5 anni ufficiali

che, grazie all'alto grado di professionalità e conoscenza dei complessi meccanismi organizzativi e funzionali, riescono ad assicurare la piena efficienza delle due istituzioni;

e che, in particolare, si teme che l'avvicendamento degli ufficiali medici possa determinare l'effettivo depauperamento proprio di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

Ritenuto che occorra, quindi, intervenire perché sia fatta sospendere la decisione degli avvicendamenti, almeno fino alla approvazione del riordino della Sanità Militare attualmente in discussione al Senato.

Considerato che tali provvedimenti, che prevedono, tra l'altro, la istituzione dei ruoli tecnico-logistici, consentiranno all'Arma dei Carabinieri ed al Corpo della Guardia di Finanza di poter riorganizzare autonomamente i propri comparti sanitari;

e che questa ormai prossima riorganizzazione non potrà non contare sulle professionalità e conoscenze di complessi meccanismi dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza acquisite per molti anni dagli ufficiali che sono stati o stanno per essere richiamati dalla Forza armata»:

#### impegna il Governo

a disporre l'immediata sospensione dei provvedimenti adottati dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, con i quali sono stati richiamati nella Forza armata gli ufficiali medici operanti presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

Il senatore MANCA concorda con quanto dichiarato dal relatore, ma chiede di posticipare la presentazone della sua proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato, avendo il relatore concordato su tale suggerimento.

Il PRESIDENTE rende noto che i lavori della Commissione sono, per concomitanti impegni dell'Assemblea, sospesi per riprendere al termine dei lavori dell'Aula.

La seduta, sospesa alle ore 16,15, riprende alle ore 20.

Il Presidente, date le circostanze, ritiene opportuno aggiornare i lavori della Commissione a domani.

## CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, preannuncia la convocazione della Commissione per domani, giovedì 29 luglio alle ore 8,45 con il medesimo ordine del giorno dell'odierna seduta.

La seduta termina alle ore 20,15.

# TESTO UNIFICATO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 361 E 2447 PREDISPOSTO DAL RELATORE

Equiparazione ai cimiteri di guerra dei Monumenti sacrari di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia)

#### Art. 1.

1. Il Monumento Sacrario dei 51 martiri di Leonessa (Rieti) e il Monumento Sacrario dedicato al ricordo e ai caduti e ai dispersi di tutte le guerre, denominato «Ara Pacis Mundi», di Medea (Gorizia), sono equiparati a tutti gli effetti ai cimiteri di guerra. Sono conseguentemente ad essi applicabili le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1951, n. 204 e successive modificazioni.

IL RELATORE

# FINANZE E TESORO $(6^{a})$

#### MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 289<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 14,50.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di convenzione tipo per l'affidamento dell'attività di controllo e di riscossione delle tasse automobilistiche, predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (n. 528)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C06a, 0034o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice THALER illustra sinteticamente una bozza di parere favorevole con le osservazioni da lei formulate nella relazione svolta ieri.

Il sottosegretario VIGEVANI dichiara di concordare su tale bozza di parere, prendendo atto che in esso è stata in qualche modo attenuata l'esigenza di prevedere l'operatività del sistema informatico in ambiti territoriali più ristretti.

Non essendoci iscritti a parlare, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni, che è infine approvata.

Schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante la disciplina transitoria ed il riordino della riscossione mediante ruolo (n. 533)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 settembre 1998, n. 337. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni) (R139 b00, C06<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore STANISCIA illustra brevemente una bozza di parere favorevole con le osservazioni da lui formulate nella relazione svolta nella seduta precedente.

Non essendoci iscritti a parlare, il presidente GUERZONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone ai voti la bozza di parere favorevole con osservazioni, che è infine approvata.

#### SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente GUERZONI, considerato che sono stati esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, comunica che le sedute già convocate per le ore 9 e le ore 15 di domani non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

# ISTRUZIONE $(7^{a})$

#### MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 341<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Rocchi e per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 15.20.

#### IN SEDE REFERENTE

(2619) Disciplina generale dell'attività musicale

(755) SERVELLO ed altri. – Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2821) POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

#### - e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Approvazione di testo unificato con il seguente titolo: «Disciplina generale dell'attività musicale»)

Riprende l'esame congiunto del testo unificato predisposto dal Comitato ristretto per i disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

La relatrice MANIERI illustra una articolata proposta di coordinamento (pubblicata in allegato al resoconto), evidenziando anzitutto l'esigenza di reintrodurre, alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 2, il riferimento alle regioni, ai comuni e alle province (soppresso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.8 del senatore Passigli), per ragioni di coerenza con il decreto legislativo n. 112 del 1998. Avverte altresì che, a seguito dell'approvazione di un emendamento del senatore Monticone

all'articolo 3, occorre prevedere che il regolamento di cui alla lettera *b*) del comma 1 di tale articolo sia adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e le forme di collaborazione ivi prefigurate si estendano alle istituzioni universitarie. Illustra poi l'esigenza di due modifiche alla lettera *h*) del comma 1 del medesimo articolo 3, rese necessarie dall'approvazione di un altro emendamento del senatore Monticone.

Per quanto riguarda gli articoli 4 e 5, ella ritiene indispensabile precisare che, dall'esclusione di ogni forma di gestione diretta e indiretta delle attività musicali da parte delle regioni e degli enti locali, sono comunque fatte salve le competenze di cui, rispettivamente, alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5.

Dopo aver dato conto di una proposta di modifica a carattere meramente formale all'articolo 6, ella si sofferma poi sull'esigenza di coordinare la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 con la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 e propone una modifica in sede di articolo 9. Sempre all'articolo 9, ella ritiene opportuno modificare la lettera f) del comma 1.

Passando all'articolo 22, ella illustra una modifica di carattere lessicale alla lettera *e*) del comma 2; quanto all'articolo 23, propone un coordinamento al comma 5 al fine di uniformare la dizione ivi prevista con quella usata nei commi precedenti. Propone altresì di modificare il comma 7 dell'articolo 29 (relativo al mantenimento della qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale») in analogia a quanto accolto dalla Commissione in sede di articolo 26 con l'approvazione di un emendamento del senatore Passigli relativo alla verifica triennale sulla sussistenza dei requisiti per il mantenimento della qualifica di «teatro storico». Analoga modifica propone altresì al comma 3 dell'articolo 31, relativo al mantenimento della qualifica di istituzione di alta formazione musicale. Sempre all'articolo 31, ella propone infine un coordinamento fra le lettere *d*) ed *e*) del comma 2.

Il senatore ASCIUTTI propone a sua volta un coordinamento, nel senso di anticipare al comma 1 dell'articolo 31 la clausola di salvaguardia delle specifiche competenze dei Conservatori, attualmente collocata al comma 2 del medesimo articolo.

Con separate votazioni, previa dichiarazione di astensione del senatore Marri a nome del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione approva le proposte di coordinamento della relatrice e del senatore Asciutti.

Per dichiarazione di voto sul conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, interviene il senatore MARRI, il quale annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale. Nonostante l'intenso lavoro svolto dapprima in sede ristretta e poi in plenaria, il testo non appare infatti ancora soddisfacente sotto il profilo del decentramento delle competenze: al contrario, con la istituzione del Centro nazionale della musica, il Ministro pare accentrare tutti i poteri gestionali relativi alle attività musicali. Oltre alla contrarietà più volte manifestata sulla atipicità di tale società per azioni, il cui unico azionista sarebbe lo Stato, il Gruppo Alleanza Nazionale, prosegue il senatore Marri, nutre altresì numerose altre perplessità relative alla mancata rappresentanza dei musicisti nel consiglio di amministrazione del Centro, nonché all'assenza di incentivi per nuove orchestre, repertori di musica popolare e attività di ricerca che esulino dalle logiche di mercato. Si riserva pertanto di presentare emendamenti, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Il senatore ASCIUTTI annuncia a sua volta l'astensione del Gruppo Forza Italia. Pur condividendo infatti la finalità del provvedimento di valorizzare la musica italiana, tanto in Italia quanto all'estero, nutre infatti forti perplessità sul metodo adottato. In particolare, esprime riserve sulla possibile interferenza della disciplina recata dal provvedimento con le attività formative già svolte dalle istituzioni scolastiche e dai Conservatori di musica ai sensi della legislazione vigente. Critica altresì la farraginosità del testo soprattutto per quanto riguarda la frammentazione dei centri di potere.

La senatrice PAGANO annuncia invece il convinto voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra – L'Ulivo, ringraziando in particolare la relatrice per il paziente e sofferto lavoro svolto. A suo giudizio, il testo che la Commissione si accinge a licenziare risponde alle aspettative dei settori interessati, come la Commissione ha avuto modo di appurare nel corso delle numerose audizioni svolte in sede ristretta, e rappresenta un punto qualificante del programma di Governo.

Anche il senatore RESCAGLIO annuncia voto favorevole, a nome del Gruppo Partito Popolare Italiano, associandosi ai ringraziamenti nei confronti della relatrice e sottolineando in particolare l'importanza del provvedimento ai fini della tutela del patrimonio storico della musica e della promozione delle attività di sperimentazione e ricerca.

Prende conclusivamente la parola la relatrice MANIERI, la quale rivolge alla Commissione tutta un sincero ringraziamento per la proficua collaborazione registrata sul testo, che rappresenta una riforma di settore importante, parallela a quella sulla prosa licenziata proprio in questi giorni dall'altro ramo del Parlamento. Esprime pertanto l'auspicio che, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, siano superate le riserve attualmente manifestate da alcuni Gruppi di opposizione e il provvedimento possa essere sollecitamente approvato dall'Assemblea.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice Manieri a riferire favorevolmente sul testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo, come emendato, nel quale sono da intendersi assorbite le petizioni nn. 313 e 388.

## IN SEDE DELIBERANTE

(3974) BISCARDI ed altri. – Interventi straordinari nel settore dei beni culturali (Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE informa che la Presidenza del Senato ha accolto l'unanime richiesta della Commissione di trasferire alla sede deliberante il disegno di legge in titolo, il cui esame la Commissione aveva concluso in sede referente con l'approvazione di alcuni emendamenti. Propone quindi che la Commissione dia per acquisite le fasi procedurali precedentemente svoltesi e passi senz'altro all'esame del testo predisposto in sede referente.

Senza discussione, conviene la Commissione.

Posti separatamente ai voti, risultano accolti i quattro articoli di cui consta il provvedimento.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori ASCIUTTI e BEVI-LACQUA, a nome rispettivamente del Gruppo Forza Italia e del Gruppo Alleanza Nazionale, la Commissione approva altresì il disegno di legge nel suo complesso.

(4052) BISCARDI ed altri. – Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali

(4164) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali

(Discussione del disegno di legge n. 4164, congiunzione con il disegno di legge n. 4052 e rinvio. Seguito della discussione del disegno di legge n. 4052, congiunzione con il disegno di legge n. 4164 e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa – per quanto riguarda il disegno di legge n. 4052 – nella seduta del 21 luglio scorso.

Il relatore ASCIUTTI illustra il disegno di legge n. 4164, osservando che esso reca finanziamenti più consistenti rispetto al disegno di legge n. 4052 e prevede altresì una tipologia di interventi più variegata. Benché su tale disegno di legge non sia ancora pervenuto l'indispensabile parere della Commissione bilancio e non si possa pertanto procedere fin d'ora alle votazioni, egli propone di congiungerne l'esame con quello del disegno di legge n. 4052 già iniziato e di assumerlo a base della successiva discussione.

Il sottosegretario ROCCHI concorda con la proposta del relatore, tanto più che la Commissione bilancio ha assunto l'impegno di esaminare il provvedimento con sollecitudine, alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva.

Senza discussione, la Commissione conviene con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e, per la seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio) (R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0057<sup>o</sup>)

Il relatore MONTICONE ricorda che la Commissione ha già espresso un primo parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, richiamando l'attenzione del Governo su una nutrita serie di osservazioni. Lo schema di decreto torna ora all'esame del Parlamento, a seguito delle modifiche operate dal Ministero sulla scorta dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, nonché di quelli del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata Stato-Regioni e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. L'attuale stesura del testo unico, osserva il relatore, appare senz'altro migliorata rispetto a quella originaria, pur mantenendosi evidentemente nei limiti della norma di delega.

Egli illustra quindi il seguente schema di parere:

#### «La 7ª Commissione del Senato,

esaminata, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e, per la seconda deliberazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la seconda stesura dello schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532);

valutate le modificazioni apportate dal Governo, rispetto alla prima stesura, alla luce dei pareri espressi dalla Commissione stessa, dalla VII<sup>a</sup> Commissione (cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali e dalla Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali:

manifestato apprezzamento per l'approfondita istruttoria effettuata dai competenti organi e uffici;

esaminato l'impianto della relazione governativa, sia per quel che concerne l'introduzione e le osservazioni di carattere generale, sia per la puntuale illustrazione delle ragioni per le quali il Governo ha scelto di recepire o meno, in tutto o in parte, le proposte di modifica contenute nei pareri;

preso atto della ribadita posizione pregiudizialmente contraria espressa nella Nota congiunta della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCEM del 22 luglio, in merito allo stesso esercizio della delega in materia di beni ambientali, cui ha risposto implicitamente il parere espresso dal Consiglio di Stato che ritiene l'articolato riproduttivo delle norme esistenti e pertanto strettamente aderente ai limiti fissati dalla delega;

rilevato l'opportuno inserimento nella nuova stesura di alcuni elementi – in parte oggetto di osservazioni formulate dalla stessa 7ª Commissione del Senato nel precedente parere – che devono essere considerati positivamente, quali, in dettaglio: il riconoscimento a pieno titolo dei beni librari nel computo dei beni culturali, una più capillare attenzione al funzionamento e all'utilizzo degli archivi, una migliore messa a punto sulle funzioni del Ministero, anche alla luce dell'intervento accrescimento delle competenze delle Regioni e dunque di un processo di decentramento nell'organizzazione statuale positivamente avviato,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1. un ulteriore snellimento burocratico e una più attenta riconsiderazione delle sanzioni sembrano ancora possibili ed opportune;
- 2. né la seconda stesura, né la relazione illustrativa hanno risposto nel merito alla segnalazione contenuta nel primo parere espresso dalla Commissione del Senato, riguardo al mancato recepimento, in materia di esportazione dei beni culturali, della norma di cui alla legge 30 marzo 1998, n. 88, articolo 11, comma 1. Gli è che, di fatto, la norma citata si lega ad un nodo problematico riguardante la competenza in materia di autorizzazione all'esportazione dei beni librari (funzione delegata, fin dal 1972, alle Regioni) che, in virtù dei principi sulla successione delle norme nel tempo, la predetta legge n.88 entrata in vigore successivamente al decreto legislativo n.112 sembrerebbe aver revocato allo Stato. La 7ª Commissione, preso atto dell'invito alla riflessione da parte del Ministro su tale punto, rileva che il problema se pur risolto nello schema di testo unico secondo gli ordinari criteri di successione nel tempo delle norme giuridiche richiede una ulteriore e più approfondita considerazione, fors'anche nei termini di un esercizio più elastico della delega.
- 3. Nell'aggiornamento del testo unico che il Governo è delegato ad effettuare, entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore del testo stesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 352 del 1997, la Commissione raccomanda al Governo di recepire organicamente le recenti norme sull'organizzazione del Ministero contenute nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, che ha di fatto modificato sostanzialmente, oltre alla struttura stessa del Ministero, la allocazione e la natura delle competenze fra centro e periferia; analoghe considerazioni valgono per il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, per la

sua natura di norma strutturale di grande riforma delle relazioni intercorrenti fra lo Stato, le Regioni e gli enti locali, dovrebbe entrare a far parte integrante del disegno complessivo del testo unico».

Il senatore ASCIUTTI, nell'apprezzare il lavoro del relatore, chiede tuttavia una pausa di riflessione, onde poter esaminare approfonditamente lo schema di parere testè illustrato.

Conviene il senatore BEVILACQUA.

Il PRESIDENTE osserva che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 17 agosto. Invita pertanto il Governo a manifestare il proprio orientamento in ordine ai presumibili tempi di esercizio della delega.

Il sottosegretario LOIERO assicura che il Governo intende attendere l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari sulla nuova stesura del provvedimento, anche successivamente alla scadenza dei termini previsti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(3470) Deputati DUCA ed altri: Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero», approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore BISCARDI illustra le finalità del disegno di legge in titolo, osservando che il museo tattile istituito nel 1993 nel comune di Ancona merita ora di essere trasformato in struttura nazionale. Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati ha tuttavia suscitato molte obiezioni da parte della Commissione affari costituzionali, alcune delle quali non certo prive di fondamento. In particolare, la 1ª Commissione ha criticato la lesione delle autonomie locali ed ha ravvisato l'inopportunità di conferire all'Unione italiana ciechi un ruolo preminente rispetto ad altre organizzazioni di settore. Inoltre, prosegue il relatore, il provvedimento ha incontrato difficoltà anche nel corso dell'esame da parte della Commissione bilancio. Al fine di superare le perplessità manifestate, egli ha pertanto presentato alcuni emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto), che illustra brevemente.

Su sua proposta, la Commissione delibera poi di fissare a martedì 21 settembre, alle ore 18, il termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

## MODIFICA DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani giovedì 29 luglio, alle ore 15, è convocata invece al termine della seduta dell'Assemblea.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

# PROPOSTE DI COORDINAMENTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 755, 1547, 2619, 2821

## Art. 2.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «lo Stato» inserire le seguenti: «, unitamente alle regioni, ai comuni e alle province».

## Art. 3.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione» inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «forme di collaborazione tra istituzioni scolastiche» inserire le seguenti: «e universitarie».

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con le regioni» con le seguenti: «di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «promossi da soggetti pubblici e privati» con le seguenti: «organizzati da soggetti pubblici o privati».

## Art. 4.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «esclusa ogni gestione diretta ed indiretta delle attività musicali» inserire le seguenti: «salvo quanto previsto alla lettera f) del presente comma».

## Art. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «esclusa ogni gestione diretta ed indiretta» inserire le seguenti: «delle attività musicali salvo quanto previsto alla lettera b) del presente comma».

#### Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «soggetti della musica» con le seguenti: «soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV».

#### Art. 9.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in conformità agli indirizzi previamente stabiliti dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni» con le seguenti: «in conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)».

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «anche tramite gli organismi regionali costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali» con le seguenti: «anche tramite gli organismi costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al Capo IV per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali, che siano stati promossi o riconosciuti dalle regioni».

#### Art. 22.

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «forme di realizzazione di produttori indipendenti» con le seguenti: «realizzazioni di produttori indipendenti».

## Art. 23.

Al comma 5, sostituire le parole: «Per la disciplina dei diritti sul pubblico dominio musicale» con le seguenti: «Per la disciplina dei diritti sulle opere di pubblico dominio musicale».

## Art. 29.

Al comma 7, sopprimere le parole: «Al termine del primo triennio» e, dopo la parola: «procede», inserire le seguenti: «, ogni tre anni,».

## Art. 31.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «con almeno tre anni di attività formativa».

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «per un numero qualificato di anni» con le seguenti: «per almeno tre anni».

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, verificato il possesso di requisiti previsti dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento concesso ai sensi del comma 1.».

Coord.1 Manieri, relatore

## Art. 31.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatte salve le specifiche competenze dei Conservatori»; conseguentemente, sopprimere le medesime parole al comma 2.

Coord.2 Asciutti

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3470

## Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (Istituzione del Museo tattile nazionale "Omero"). – 1. È istituito in Ancona il Museo tattile statale "Omero", quale struttura del Ministero per i beni e le attività culturali.».

**1.1** Biscardi, *relatore*.

## **Art. 3.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 3. (Organizzazione). 1. Una convenzione stipulata dal Ministero per i beni e le attività culturali con il Comune di Ancona disciplina:
  - a) l'individuazione della sede del Museo statale;
- b) l'assegnazione al Museo statale dei materiali esistenti presso il museo istituito dal Comune di Ancona;
  - c) le modalità di gestione del Museo statale.«
- 2. Per collaborare all'organizzazione e alla gestione del Museo statale è istituito un Comitato consultivo, composto da:
  - a) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
  - b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
  - c) un rappresentante della Regione Marche;
  - d) un rappresentante della Provincia di Ancona;
  - e) un rappresentante del Comune di Ancona;
- f) tre rappresentanti dell'Unione italiana ciechi e delle altre associazioni rappresentative dei ciechi.
- 3. Per il funzionamento del Comitato è autorizzata una spesa annua massima di lire 40 milioni a decorrere dal 1999.

4. Per l'istituzione e il funzionamento del Museo statale è autorizzata una spesa di lire 300 milioni nel 1998, 960 milioni nel 1999 e lire 440 milioni annui a decorrere dal 2000».

3.2 Biscardi, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «dal 1998» con le seguenti: «dal 1999».

3.1 Biscardi, Calvi, Ucchielli, Ferrante

## Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 4.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 300 milioni nel 1998, a lire 1000 milioni nel 1999 e a lire 500 milioni annui a decorrere dal 2000, si provvede, quanto a lire 300 milioni per il 1998, a carico della unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, quanto a lire 500 milioni per il 1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, e quanto a lire 500 milioni a decorrere dal 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
- 4.1 (Nuovo testo)

BISCARDI, CALVI, UCCHIELLI, FERRANTE

# LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

## MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 311<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente PETRUCCIOLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Mattioli e per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,05.

## IN SEDE REFERENTE

- (447) UCCHIELLI ed altri. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1423) CARUSO Luigi. Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica
- (1522) MINARDO. Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica
- (1891) BOSI. Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1º giugno scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato brevemente l'*iter* dei provvedimenti in esame, invita il sottosegretario Mattioli a dare conto di un parere espresso, su richiesta del Governo, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il sottosegretario MATTIOLI fa presente che il Governo ha chiesto la collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione di un parere di natura tecnica sui provvedimenti in esame. Il parere, i cui

contenuti il Governo fa propri, suggerisce una impostazione del problema delle competenze dei geometri che prenda in esame parametri di natura qualitativa e non meramente quantitativa anche in relazione all'attuale curriculum di studio di questi diplomati. L'invito alla Commissione da parte dell'Esecutivo è pertanto quello di seguire questo orientamento; appare peraltro piuttosto difficile presentare emendamenti per modificare il testo base che è piuttosto rigido nell'impostazione sopra ricordata. Ribadisce comunque la piena disponibilità del Governo ad un contributo ai lavori della Commissione che vada nella direzione di una maggiore elasticità del testo proprio in considerazione degli elementi qualitativi che debbono essere presi in considerazione, sottolineando che sarebbe stato preferibile attendere il riordino del settore delle professioni anche per meglio definire le competenze dei geometri.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti circa la natura del contributo che il Governo intenderebbe dare ai lavori della Commissione.

Il sottosegretario MATTIOLI precisa che, per esempio, il Parlamento potrebbe dare delega al Governo di riordinare la materia.

Sulle dichiarazioni del Governo si apre un dibattito nel quale interviene il senatore MANIS che, ritenendo certamente utile una pausa di riflessione nell'esame dei provvedimenti in titolo anche in considerazione della sospensione estiva dei lavori parlamentari, ritiene tuttavia inaccettabile procedere all'approvazione di un'ulteriore legge di delega al Governo che esproprierebbe una volta di più il Parlamento delle proprie funzioni e anche in considerazione del rispetto dovuto al lavoro fin qui svolto dalla Commissione che non può considerarsi vano. Ritiene inoltre eccessiva la dichiarazione del Governo che non ritiene possibile emendare il testo base scelto dalla Commissione ai fini dell'approvazione della nuova disciplina sulle competenze dei geometri ed esprime forti perplessità sul parere «tecnico» del Consiglio superiore dei lavori pubblici che come è noto è politicamente orientato e non ha alcun rilievo di natura scientifica. Ritiene pertanto necessario che alla ripresa dei lavori parlamentari dopo la pausa estiva la Commissione proceda nell'iter dei provvedimenti dal punto in cui si sono arrestati.

Il senatore CARPINELLI, prendendo atto della impostazione del Governo, dichiara tuttavia di non poter condividere in alcun modo il parere espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Parere che in ogni caso arriva con grande ritardo dato che ormai da molto tempo la Commissione sta esaminando i provvedimenti in titolo. Né il Governo può sostenere che il testo base sia inemendabile o che, vanificando il lavoro fin qui svolto, si arrivi a concedere una delega all'Esecutivo per risolvere una questione ormai urgente e non più procrastinabile. Invita pertanto il Governo a presentare, se lo ritiene, emendamenti che possano migliorare il

testo e chiede una ripresa dell'esame dei provvedimenti, subito dopo la pausa estiva.

Il senatore BOSI sottolinea come da parte del Governo vi sia una ferma opposizione ai disegni di legge di iniziativa parlamentare e come nel caso specifico si opponga al raggiungimento di una chiarezza normativa che, in questa materia, è diventata ormai un'esigenza non più rinviabile. Fa quindi presente che il Comitato ristretto istituito dalla Commissione ha svolto i propri lavori anche con la presenza del rappresentate del Governo che non può sostenere il principio della impossibilità tecnica ad emendare il provvedimento scelto dalla Commissione come testo base. L'Esecutivo può infatti presentare emendamenti in ogni momento e della natura che ritiene più opportuno anche proponendo di modificare interamente i testi elaborati dal Parlamento. Stigmatizza quindi il ritardo del Governo nel prendere una chiara posizione su questa materia sottolineando che nemmeno sulla riforma degli ordini professionali si è proceduto nei tempi promessi.

Il senatore BESSO CORDERO fa presente che, come sottolineato dal sottosegretario Mattioli, la Commissione ha fin qui operato in un'ottica di valutazione quantitativa del problema riguardante le competenze dei geometri. In considerazione del parere espresso dal Governo, con l'ausilio del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sembra ormai opportuno che si giunga ad un testo che veda il contributo di tutti e che quindi anche l'Esecutivo intervenga in modo propositivo mediante la presentazione di emendamenti o di un proprio disegno di legge. Certamente non appare accettabile una totale vanificazione del lavoro fin qui svolto dalla Commissione.

Il senatore GERMANÀ ricorda come vi sia stato il tentativo, anche in legislature passate, di chiarire il problema delle competenze dei geometri e come ogni volta ci si sia scontrati con i limiti di una valutazione meramente quantitativa del problema. Ritiene tuttavia che per rispondere ad una esigenza di chiarezza invocata dai vari ordini professionali che in questo settore operano sia possibile giungere ad un testo unificato che consideri anche i parametri di natura qualitativa richiamati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il senatore ERROI, a nome del Gruppo dei Popolari, chiede che i provvedimenti in esame siano immediatamente inseriti all'ordine del giorno della Commissione alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante: «Attuazione della direttiva 96/50/CE riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (n. 530)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole) (R144 003, C08<sup>a</sup>, 0007°)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore VEDOVATO propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti la proposta del relatore che risulta approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA AL-LARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI (R029 000, C08<sup>a</sup>, 0024°)

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione e l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentati dei Gruppi parlamentari già convocati per domani giovedì 29 luglio non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 16,10.

# AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 281<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente SCIVOLETTO

Interviene il ministro per le politiche agricole, De Castro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

#### PROCEDURE INFORMATIVE

#### Interrogazioni.

Il ministro DE CASTRO risponde all'interrogazione n. 3-02978 del senatore Preda ed altri sottolineando che il Dicastero è pienamente consapevole della necessità che il programma nazionale di ristrutturazione del settore ortofrutticolo di cui al regolamento 3816/92 trovi tempestiva attuazione, in modo da evitare che il settore sia privato delle importanti risorse finanziarie recante dal programma per circa 144 miliardi di lire. I tempi di attuazione del programma – prosegue il Ministro – hanno purtroppo subito un notevole ritardo a causa di talune problematiche connesse alla individuazione dei soggetti attuatori. Ribadisce inoltre che è stato, altresì, necessario acquisire nuovamente il parere della Commissione europea sulla opportunità di apportare talune varianti all'originario programma. La risposta della Commissione europea ha ribadito l'urgenza di dare esecuzione al programma così come inizialmente approvato. In particolare il programma prevede interventi di natura strutturale che concernono l'adeguamento degli impianti produttivi, l'intervento diretto dell'organizzazione produttiva nelle aziende agricole, l'intervento nelle strutture di lavorazione del prodotto fresco per la successiva immissione nel circuito della distribuzione. Il Ministro ricorda che l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo è stata pertanto invitata a dar seguito ai provvedimenti di sua competenza per l'attuazione del programma stesso. Con nota n. 18697 del 27 luglio scorso, l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo ha assicurato la sua disponibilità a dare seguito ai provvedimenti di sua competenza, tra i quali, in primo luogo, la stipula di apposita convenzione con i soggetti attuatori del programma.

Il senatore PREDA prende atto della risposta fornita dal Ministro, precisando che potrà dichiararsi soddisfatto solo quando sarà predisposto un bando di gara tale da poter effettivamente favorire le imprese che hanno la reale disponibilità e possibilità di commercializzare tali tipi di prodotti. Sottolinea infine che sono necessari degli interventi che consentano quelle fusioni ed aggregazioni delle imprese agricole che – se fossero state promosse anche al Sud – avrebbero potuto rendere meno pesante la grave crisi in cui versa il settore ortofrutticolo.

Il ministro DE CASTRO risponde successivamente all'interrogazione n. 3-02993 del senatore Reccia, sottolineando che il Dicastero è pienamente consapevole della grave crisi di mercato che sta colpendo il settore frutticolo nazionale e, in particolare, i produttori di albicocche, pesche e nettarine.

La crisi – prosegue il ministro De Castro – determinata da una ingente produzione favorita da particolari condizioni climatiche, nonché dalla perdita di tradizionali mercati di sbocco situati nell'Est europeo, è aggravata dalla deperibilità del prodotto e, quindi, dalla impossibilità di trovare destinazioni per la materia prima allo stato fresco.

Il Ministro rileva inoltre come la distruzione dei prodotti abbia inevitabili riflessi negativi sull'opinione pubblica e comporti una perdita di immagine per l'intero settore. Inoltre le misure di distruzione, con l'impatto negativo sull'ambiente da esse causato, aggiungono ulteriori problematiche a quelle già recate dalla situazione di crisi. In tale situazione il Ministero per le politiche agricole ha già avviato le necessarie iniziative per verificare la possibilità di avviare la frutta eccedentaria alla trasformazione, per il successivo invio a popolazioni bisognose, a titolo di aiuto alimentare. Tale iniziativa è stata rappresentata al Ministero degli affari esteri con carattere di urgenza, ed è stata altresì rappresentata alle autorità comunitarie per verificare la disponibilità della Commissione europea a finanziarie misure di questo tipo. Il ministro sottolinea conclusivamente che la crisi del settore ortofrutticolo è di fatto la conseguenza di un'annata agraria particolarmente favorevole e delle difficoltà a gestire un'offerta così ingente.

Il senatore RECCIA sottolinea che, al di là delle conseguenze determinate da una particolare situazione climatica, la grave crisi in atto dimostra che il meccanismo della filiera non è funzionante e, al contempo, è il sintomo di una disattenzione nei confronti delle esigenze dei produttori. In particolare ribadisce che occorre prevedere l'adozione, in particolare per le aree depresse, di specifiche misure che consentano di alleviare la grave crisi in atto: in particolare potrebbe essere previsto il ripristino di misure di credito agevolato o lo slittamento dei vari adempimenti (fiscali e anche previdenziali) per le aziende in crisi. Nel ribadire l'esigenza di realizzare

ogni sforzo per mantenere comunque in vita le strutture agricole in crisi e consentire, in prospettiva, il loro rilancio, differisce la valutazione sulla risposta fornita all'interrogazione presentata.

Il ministro DE CASTRO risponde quindi all'interrogazione n. 3-02845 del senatore Michele De Luca, ricordando che per il salame felino e per la coppa di Parma era stata presentata alla Unione europea, da parte del Ministero, l'istanza per il riconoscimento ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento CEE n. 2081/92 (cosiddetta procedura semplificata). Da parte della Unione europea sono peraltro pervenute richieste di informazioni integrative, per giustificare il ricorso alla procedura semplificata, alle quali non è stato possibile dare riscontro, anche in considerazione delle diverse posizioni venutesi nel frattempo a creare tra gli stessi organismi richiedenti. Pertanto il Ministero, in pieno accordo con gli organismo stessi, ha provveduto a ritirare le istanze a suo tempo presentate. Tuttavia, in considerazione dell'indubbio pregio e prestigio di cui godono i prodotti in questione, il Ministero si è riservato la possibilità di inoltrare apposite richieste di registrazione per le due indicazioni geografiche, in presenza delle condizioni previste per la procedura ordinaria (articolo 5 del Regolamento CEE n. 2081/929).

Il senatore Michele DE LUCA, precisato che era a conoscenza della attivazione della procedura semplificata, ma non della procedura ordinaria di registrazione, sottolinea che occorre conoscere per quali zone sia proposta la richiesta di registrazione delle indicazioni geografiche indicate. Nel ribadire che se si vuole veramente tutelare non solo l'interesse dei produttori ma anche dei consumatori, occorre prevedere una precisa delimitazione delle zone da tutelare, sottolinea che la risposta non può che lasciarlo completamente insoddisfatto, ribadendo l'esigenza di scegliere fra tutelare i veri produttori oppure assecondare le esigenze dei «grandi potentati agroindustriali», che perseguano l'obiettivo di massificare i gusti dei consumatori. Nel ribadire che non si tutela così il giusto funzionamento del mercato, ribadisce l'esigenza di acquisire ulteriori chiarimenti in materia di zone di produzione e di tutela del disciplinare.

Il PRESIDENTE fa osservare che tali ulteriori quesiti potranno essere presi in considerazione nell'ambito di un nuovo strumento di sindacato ispettivo.

Il ministro DE CASTRO risponde all'interrogazione n. 3-02917 del senatore Minardo ricordando che, con l'entrata in vigore del mercato unico, la direttiva fitosanitaria 77/93/CEE, recepita con decreto ministeriale 31 gennaio 1996, ha introdotto talune «zone protette» all'interno delle quali vigevano norme particolari a difesa delle colture. Una di tali zone – prosegue il Ministro – interessava le coltivazioni di agrumi del nostro Paese e vietava l'introduzione e la commercializzazione nel territorio italiano di frutti di *Citrus* per impedire la diffusione di malattie non pre-

senti sulle coltivazioni nazionali. Nel 1995 la Commissione dell'Unione europea, procedendo alla revisione di tali zone protette, non ha ritenuto opportuno mantenere la zona che interessa le coltivazioni di agrumi nazionali ed ha addottato, in data 14 marzo 1996, la direttiva 96/45/CE, che ha determinato la scadenza al 1º aprile 1996 del riconoscimento di varie «zone protette» nella Comunità, inclusa quella per frutti di agrumi provenienti dai Paesi terzi. Il ministro De Castro prosegue precisando che il Dicastero, nonostante l'adozione di tale direttiva e le lamentele di molte ditte importatrici del settore ha mantenuto ancora il divieto di importazione degli agrumi dai Paesi terzi, in quanto nel testo dell'allegato III, parte B, della direttiva 77/93/CEE compariva ancora tale divieto. Precisa inoltre che recentemente la Commissione dell'Unione europea, per fare chiarezza giuridica sulla questione, ha adottato la direttiva 1999/53/CE del 26 maggio 1999, che sopprime i punti dell'allegato III summenzionato relativi a tale divieto a partire dal 15 luglio 1999. Per evitare deferimenti alla Corte di Giustizia, che già recentemente si è espressa a sfavore dell'Italia su un ricorso pregiudiziale presentato dalla Pretura di Torino in ordine al divieto di importazione degli agrumi, il Ministero ha dovuto, con decreto dell'8 luglio 1999, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, recepire la direttiva sopracitata che permetterà l'importazione di detti frutti. Tuttavia il Ministro precisa che, preso atto della grave e perdurante crisi in cui versa il comparto agrumicolo nazionale, è già previsto, con la legge 2 dicembre 1998, n. 423 (interventi nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico) un intervento finanziario di circa 70 miliardi per il 1988 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000. Il relativo piano agrumicolo è stato già approvato dalla Conferenza Stato-regioni e dalle competenti Commissioni parlamentari. Il Piano - continua il Ministro - nella cui redazione è posta particolare attenzione alle problematiche presenti nelle regioni a maggiore vocazione agrumicola, tra cui la Calabria e la Sicilia, prevede sia una serie di azioni volte alla valorizzazione degli agrumi tipici italiani, sia una serie di interventi sulla filiera al fine di migliorare la qualità e valorizzare la produzione agrumaria, ai fini di una migliore commercializzazione. In particolare le azioni previste dal Piano di settore considerano prioritari gli interventi per l'adattamento delle strutture organizzative e lo sviluppo dell'interprofessione, il miglioramento dei servizi di assistenza tecnica, la formazione e l'aggiornamento professionale, la ricerca, lo sviluppo del vivaismo agrumicolo, l'innovazione dei processi di trasformazione e gli interventi a supporto della commercializzazione. Il Ministro per le politiche agricole ricorda che la fonte principale di finanziamento del Piano è costituita dai fondi comunitari previsti da una serie di regolamenti concernenti il miglioramento delle strutture agrarie, di trasformazione e commercializzazione, lo sviluppo delle associazioni dei produttori e l'adeguamento della nuova OCM dei prodotti ortofrutticoli. In aggiunta a tali disponibilità vanno inoltre considerati i Piani Operativi Plurifondo (FEOGA) che interessano in modo particolare le due maggiori regioni agrumicole sopracitate. Le risorse economiche di origine comunitaria potranno altresì essere integrate ad ulteriori dotazioni di origine nazionale, oltre a quelle sopraindicate, da imputare al fondo interregionale gestito dalle regioni e dal Ministero, nonché da ulteriori fondi stanziati dagli Enti locali interessati. Il Ministro aggiunge infine che, nel corso della discussione sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo euromediterraneo con il Marocco davanti all'Assemblea della Camera, il Governo si è impegnato ad aumentare la dotazione finanziaria per il Piano agrumi.

Il senatore MINARDO si dichiara parzialmente soddisfatto per la prima parte della risposta e totalmente insoddisfatto per la seconda parte, sottolineando che è necessaria l'adozione di interventi immediati per compensare, almeno in parte, i produttori agrumicoli penalizzati dall'Accordo concluso con il Marocco. A tal fine è necessario dare piena applicazione al decreto legislativo n. 173 del 1998 in materia di contenimento dei costi in agricoltura e integrare in modo consistente la dotazione finanziaria del Piano agrumicolo, evitando impostazioni clientelari e non in grado di risollevare il settore agrumicolo dalla grave crisi in cui versa. Nell'esprimere la convinzione che le proteste legittime dei produttori non potranno che continuare, si richiama a quanto affermato in un precedente dibattito, ribadendo che il vero obiettivo che sembra si voglia perseguire sia quello paradossale di indurre i produttori di agrumi ad estirpare le loro produzioni per commercializzare agrumi prodotti da altri.

Il ministro DE CASTRO risponde all'interrogazione n. 3-02967 del senatore Cusimano ed altri sottolineando che il Ministero, anche in conformità degli impegni presi davanti al Senato ai fini di tutela dei prodotti mediterranei nel contesto degli accordi preferenziali e multilaterali, ha prestato la massima attenzione ai lavori negoziali condotti a Bruxelles dal Consiglio Affari Generali per la conclusione del nuovo Accordo euromediterraneo tra l'Unione europea e l'Egitto. In particolare, il Ministero per le politiche agricole, in stretto coordinamento con il ministero degli affari esteri, ha assunto una posizione di netta chiusura nei confronti delle richieste egiziane mirate ad ottenere, fra l'altro, l'apertura dei contingenti tariffari in completa esenzione daziaria, per 30.000 tonnellate di fiori recisi, 300.000 tonnellate per le arance e 475.000 tonnellate per il riso. Durante il negoziato, è stata richiamata la dichiarazione di Barcellona del novembre 1995 che ha impegnato l'Unione europea e i suoi Stati Membri al rinnovo degli Accordi con i Paesi Terzi mediterranei per tener conto dei flussi commerciali nonché della sensibilità di alcune produzioni agricole. In tale contesto - prosegue il Ministro - non si è mancato di segnalare la particolare situazione di sofferenza del settore risicolo, nonché la grave situazione del mercato floricolo compromessa dalle importazioni dai Paesi Terzi e dalla crisi dell'Est europeo e della Russia. Parimenti, si è segnalata la situazione di crisi delle arance e la necessità di ottenere, a titolo di compensazione, misure di risanamento del mercato comunitario da finanziarsi con fondi del Bilancio Feoga Garanzia. Il Ministro informa che, conformemente agli impegni assunti di fronte al Senato, tutte le iniziali richieste egiziane sono state respinte ed, in particolare, nessuna concessione, nel quadro del nuovo accordo, è stata fatta sul riso. Per le arance l'Accordo prevede l'apertura in tre fasi di un contingente di 60.000 tonnellate, ma di questa quota solo 34.00 tonnellate potranno beneficiare della riduzione del prezzo di entrata limitatamente al periodo 1º dicembre – 31 maggio. Contestualmente, la Commissione europea, con apposita dichiarazione a verbale del Consiglio, si è impegnata ad esaminare la situazione del settore agrumicolo, in particolare le arance, per l'adozione di misure di risanamento. Infine, per quanto riguarda i fiori recisi, il contingente di 3.000 tonnellate, che rappresenta poco più del 2% del totale di importazioni dai Paesi Terzi, potrà essere utilizzato solo nel periodo 1º ottobre – 15 aprile e non entrerà quindi in concorrenza con la produzione nazionale nei mesi di maggio e giugno. In ogni caso, a livello comunitario, è già stata presentata richiesta per ottenere un incremento delle risorse di bilancio per la promozione del settore floricolo.

Il senatore CUSIMANO osserva che l'impegno assunto, non solo dal Ministro per le politiche agricole ma dall'Esecutivo nel suo complesso, era ben diverso, posto che il Governo si era impegnato ad escludere nei prossimi accordi WTO i prodotti tipici mediterranei, a non considerare la possibilità di stipula di accordi internazionali che prevedano importazioni dei prodotti dell'ortofrutta (in particolare agrumi) fino a quando la crisi non sarà superata e a sottoporre al parere delle Commissioni agricoltura le nuove ipotesi di accordi. Nel richiamare pertanto il Governo al pieno rispetto degli impegni assunti, osserva inoltre che l'apertura delle importazioni per il periodo indicato da dicembre a maggio riguarda proprio il periodo più critico dell'annata produttiva, tale pertanto da aggravare i problemi dell'agrumicoltura. Nel rilevare che si continua pertanto a trattare e a consentire così ingenti importazioni, ribadisce che per i produttori italiani è pressochè impossibile contenere i costi a livelli competitivi con i costi dei produttori in particolare extracomunitari. Si dichiara pertanto completamente insoddisfatto.

La seduta, sospesa alle ore 15,55, è ripresa alle ore 16.

Il ministro DE CASTRO risponde congiuntamente all'interrogazione n. 3-02979 del senatore Preda ed altri e all'interrogazione n. 3-02974 del senatore Minardo precisando che è stata adottata, in data 27 luglio 1999, una circolare informativa contenente indicazioni e chiarimenti sull'applicazione del decreto-legge n. 43 del 1999 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999. Detta circolare fornisce in particolare indicazioni in merito al calcolo degli interessi legali previsti dall'articolo 1, comma 15 della legge 118 del 1999, alla rateizzazione (anche solo per un anno), agli adempimenti degli acquirenti, all'eventuale restituzione del prelievo già versato, alla correzione di errori materiali commessi nell'inserimento informatico dei dati, agli acquirenti falliti, alle modalità di notifica delle imputazioni del prelievo supplementare. In particolare – prosegue il Ministro – al fine di consentire la contestualità delle comunica-

zioni sia gli acquirenti che ai produttori, si è evidenziata la necessità di ripetere la notifica delle multe, in modo che siano rispettati i termini previsti per l'esercizio del diritto di rateizzazione del produttore. Il Ministro informa inoltre che si provvederà a chiedere il parere del Consiglio di Stato circa la corretta interpretazione della legge, in ordine al calcolo degli interessi legali. Ribadisce conclusivamente che la nuova notifica, in conseguenza degli errori comunicati dalle regioni all'AIMA, consentirà di chiarire la situazione, ribadendo l'esigenza di creare condizioni di massima tranquillità, pur nella consapevolezza che le multe devono essere pagate.

Il senatore PREDA si dichiara soddisfatto, prendendo atto che la circolare annunciata dal Ministro fornisce i chiarimenti necessari, che potranno risolvere anche i vari problemi interpretativi determinatisi con i vari produttori.

Il senatore MINARDO ringrazia preliminarmente il ministro De Castro per la risposta fornita alla sua interrogazione in cui dà indicazione delle precisazioni contenute nella nuova circolare interpretativa, pur ribadendo che resta comunque non affrontato il grave problema delle multe. Nel richiamare le varie considerazioni contenute nelle relazioni sul sistema delle quote latte della Commissione «Lecca», ricorda i problemi determinatisi in relazione alla compensazione a due livelli e ribadisce che l'avere modificato ex post i criteri di compensazione e avere cambiato le regole ha creato enormi difficoltà per quegli allevatori che avevano provveduto ad ammodernare o ristrutturare le aziende, ad acquistare nuovi capi di bestiame e che si sono poi trovati di fronte al problema delle eccedenze produttive. Ribadisce l'esigenza che il Governo fornisca risposte precise e ricorda che l'economia zootecnica siciliana è gravemente penalizzata dalle multe, in particolare con riferimento alla provincia di Ragusa. Nel richiedere quindi ulteriori, adeguati interventi, si dichiara soddisfatto in quanto all'emanazione della circolare, ma insoddisfatto per la mancata soluzione del grave problema delle multe.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'odierna procedura informativa relativa agli strumenti di sindacato ispettivo.

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sulle questioni connesse alle comunicazioni dell'AIMA ai produttori di latte per le campagne produttive 1995-1996 e 1996-1997 (R046 001, C09<sup>a</sup>, 0010<sup>o</sup>)

Il ministro De Castro ribadisce preliminarmente che il Governo ha testé provveduto ad adottare una apposita circolare interpretativa in relazione alle problematiche affrontate nel corso di numerosi incontri avuti, al Ministero, con gli assessorati regionali competenti, con i rappresentanti degli acquirenti e dei produttori, al fine di dare piena applicazione al decreto-legge n. 43 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 1999, che aveva generato alcuni dubbi interpretativi. In relazione alla richiesta di accedere alla rateizzazione per una sola delle due campagne produttive interessate, la circolare – che consegna agli atti della Commissione – precisa che sussiste tale possibilità, come pure vengono fornite delle risposte in relazione alle modalità di notifica delle imputazioni del prelievo supplementare (previste in venti giorni per il produttore e in trenta giorni per l'acquirente). Il Ministro precisa altresì che viene preso in esame il problema del calcolo degli interessi legali previsti dall'articolo 1, comma 15, della citata legge n. 118, precisando che il Dicastero richiederà in merito a tale importante problema il parere del Consiglio di Stato, riservandosi di assumere le opportune determinazioni. Quanto poi agli errori comunicati dalle regioni all'AIMA, è prevista la possibilità di una nuova notifica e sono attualmente in fase di emanazione due atti di natura regolamentare per disciplinare le modalità di correzione degli errori in questione.

Nel ribadire quindi che si tratta di dare piena attuazione ad una legge votata dal Parlamento, ricorda che la complessa serie di accertamenti posti in atto ha consentito di recuperare 150 mila tonnellate e al contempo le trattative per Agenda 2000 hanno implicato un consistente aumento (600 mila tonnellate) di quote latte da distribuire, il che potrà mettere al riparo i produttori, specialmente i giovani, dal problema dello sconfinamento produttivo in futuro.

Ribadisce inoltre che occorre rispettare le quote, perché ciò implica il rispetto delle regole e, a tal fine, occorre la volontà di tutti affinchè – in un settore a così alta produttività – siano evitati futuri esuberi produttivi. Pur auspicando il superamento del sistema delle quote, il Ministro conclusivamente osserva che occorre riconoscere con realismo che il contingentamento produttivo ha consentito di governare il settore e che il prezzo, in assenza di quote, si collocherebbe ben al di sotto dell'attuale prezzo di riferimento.

# I senatori pongono alcuni quesiti.

Il senatore MURINEDDU, nel ringraziare il Ministro per la chiarezza delle spiegazioni fornite, dichiara il grave disagio e stato di crisi in cui versano gli allevatori della Sardegna, fortemente penalizzati dalle valutazioni fornite dall'AIMA e dal MIPA in relazione alla dichiarazione di illegittimità di contratti di circolazione delle quote. A tale riguardo osserva che contratti di affitto di breve periodo, pur se stigmatizzati nella relazione Lecca e censurati dal Ministero, erano però operativi e vistati dalle stesse regioni. Conseguentemente, a fronte di una multa che colpisce gli allevatori sardi per un ammontare complessivo di circa 6 miliardi, si può purtroppo immaginare che la produzione di latte in Sardegna sia destinata a scomparire. Nel chiedere pertanto di tenere conto della circostanza che la regione Sardegna aveva vidimato tali contratti, informa di avere

presentato una interrogazione, su cui richiama l'attenzione del ministro De Castro, in ordine alla mancata erogazione di premi per gli ovi-caprini.

Il senatore BUCCI, nell'osservare che appare grave e apparentemente insolubile il problema delle quote latte, esprime apprezzamento per l'opera di chiarificazione avviata dal Ministero, ma segnala l'esistenza di errori macroscopici nei tabulati delle comunicazioni AIMA, il che, unitamente agli elevati tassi di interesse richiesti, ha determinato una grave situazione di disagio negli allevatori. Nell'invitare alla coerenza chiede chiarimenti per quelle situazioni in cui la comunicazione sia errata, chiedendo in particolare se gli allevatori siano tenuti a pagare immediatamente o possano aspettare una nuova comunicazione corretta.

Il senatore PIATTI, nel sottolineare l'importanza da attribuire alla circolare illustrata dal Ministro (che chiarisce alcuni rilevanti problemi in tema di correzione dei dati, notifica e rateizzazione), si sofferma sulle situazioni produttive in cui si registrano degli errori: in particolare richiama il problema di quei produttori che hanno visto respinti i contratti di comodato registrati (diversamente da quanto avvenuto in altre provincie). Nell'informare di avere richiamato anche l'attenzione dell'Assessore della regione Lombardia su tale problema, sottolinea che occorre identificare anche in tali casi delle modalità di ricorso. Chiede infine chiarimenti al ministro su come verrà ripartito l'incremento del quantitativo globale garantito e un'informativa sulla trattativa in corso per il prezzo del latte.

Il senatore MINARDO, nel ringraziare il Ministro per l'informativa fornita, osserva che il problema delle quote latte è scottante per tutti i soggetti coinvolti e, pur comprendendo lo sforzo effettuato dalla rappresentanza italiana in sede U.E., ribadisce l'esigenza di ulteriori iniziative a favore dei produttori. Chiede infine chiarimenti sulle ragioni per cui per i produttori dell'obiettivo uno è stato inserito anche il riferimento all'annata 1995-1996. Ribadisce infine che vanno completamente rivisti i criteri di compensazione in sede di riforma della legislazione sulle quote latte, adottando un meccanismo di compensazione preliminare in ambito regionale e poi nazionale.

Il senatore RECCIA, nell'osservare che paradossalmente la circolare citata costituisce la dimostrazione della inidoneità dei sistemi di controllo in atto e della incapacità ad ovviare alle disfunzioni registratesi, rileva il grave stato di incertezza in cui versa il sistema produttivo, che è il dato politico su cui tutti sono chiamati ad effettuare una riflessione. Nel segnalare l'esigenza di un ristoro per i danni prodottisi, richiama l'attenzione sul grave fenomeno del riproposizione di proteste dei produttori, che potranno rendere la situazione sempre più difficile. Nel rilevare che la circolare mitiga in parte gli effetti dei pagamenti non dovuti, ribadisce l'esigenza di mettere il sistema in condizioni di funzionare e ripropone il problema di prevedere ulteriori assegnazioni di quote all'Italia.

Il ministro DE CASTRO precisa in relazione al quesito posto dal senatore Minardo che, per l'annata 1995-1996 le aree dell'obiettivo 1 non sono incluse, in quanto è stato possibile fare ricorso al meccanismo del maggior favore nella procedura di compensazione.

Al senatore Piatti fa rilevare che il dibattito, già incardinato alla Camera dei deputati in sede di riforma della legge n. 468 sui criteri di distribuzione delle maggiori quote attribuite all'Italia, riprenderà sicuramente a settembre e osserva che il Parlamento è chiamato a svolgere pienamente il suo ruolo, tenuto conto che non è stato ancora raggiunto un accordo in ambito regionale; precisa infine che in relazione al prezzo di riferimento l'intesa dovrebbe essere vicina.

Al senatore Bucci fa rilevare che, in attesa della nuova notifica, è prevedibile la sospensione del pagamento e al senatore Murineddu precisa che la questione relativa ai premi per gli ovi-caprini è stata da lui sollevata in ambito U.E.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando il Ministro.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che in relazione al fascicolo di emendamenti riferiti all'A.S. 3358 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri) l'ordine del giorno n. 1, a firma del Senatore Germanà, risulta dal ritiro dell'emendamento 10.0.28 e non dal ritiro dell'emendamento 10.0.1 (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 1º giugno scorso): pertanto l'emendamento 10.0.28 deve intendersi conseguentemente ritirato e l'emendamento 10.0.1 conseguentemente dato per illustrato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,50.

# INDUSTRIA $(10^{a})$

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999 **260<sup>a</sup> Seduta**

# Presidenza del Presidente CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 luglio 1999.

Il senatore DEMASI dichiara l'insoddisfazione della sua parte politica sulla proposta di trasformazione dell'ENIT contenuta nel testo in esame. Indubbiamente, vi è la necessità di intervenire sulla materia per realizzare il necessario completamento della riforma del turismo già approvata dal Senato. Occorre però considerare che in quella riforma si è scelta la strada di affidare agli enti decentrati l'attività di promozione del turismo, anche in competizione tra loro. Questa strada, su cui la sua parte politica aveva manifestato perplessità proprio in ragione del rischio che potessero essere sfavorite talune aree del Paese rispetto ad altre, è difficile che possa essere oggi rimessa in discussione. Viceversa, nel testo in esame, relativamente alla trasformazione dell'ENIT sono presenti evidenti contraddizioni che indicano come permangano riserve e difficoltà nel perseguimento degli obiettivi della riforma.

Ritiene, pertanto, che il Governo dovrebbe compiere uno sforzo di chiarificazione: si vuole che l'ENIT sia uno strumento per la promozione del turismo, affiancando in tale ruolo gli organismi competenti in via ordinaria o, invece, si ritiene che l'ENIT debba costituire una cornice di protezionismo, a tutela degli interessi del settore? È evidente che nel testo non vi è una scelta netta tra queste due opposte opzioni, mentre, a suo avviso, è indispensabile che tale nodo sia sciolto prima di proseguire l'esame.

Il senatore MUNGARI non comprende le ragioni che sorreggono la proposta di trasformazione dell'ENIT contenuta nel testo in esame. Si vorrebbe trasformare tale ente in una società per azioni, soggetta quindi alle norme delle società commerciali senza aver prima realizzato uno studio di fattibilità e una valutazione del progetto da parte di una società di revisione.

Ricorda che il Governo avrebbe dovuto emanare, da oltre quattro anni, un regolamento di riordino dell'ENIT utilizzando l'apposito progetto e il documento sulla razionalizzazione e lo snellimento delle strutture predisposti dallo stesso ente. Invece di procedere su questa strada, che non richiederebbe alcun intervento legislativo, si propone una trasformazione dell'ENIT per legge in società per azioni, a cui non corrisponde però un progetto di effettiva privatizzazione. Fa presente che gli emendamenti a suo tempo presentati dalla sua parte politica sul disegno di legge di riforma del turismo andavano invece nella direzione di privatizzare le funzioni di promozione svolte dall'ente. Il disegno di legge si presenta, a suo avviso, come un'operazione di facciata, visto che la proprietà dell'intero pacchetto azionario resterebbe in mano pubblica. Ribadisce, pertanto, la propria contrarietà ed auspica che sia svolta una riflessione approfondita della materia allo scopo di ridefinire i compiti dell'ENIT anche alla luce delle recenti riforme sul decentramento amministrativo e di valutare la possibilità di intervenire esclusivamente attraverso il previsto regolamento di riordino.

Il sottosegretario MORGANDO, sciogliendo la riserva a suo tempo avanzata attorno alla possibilità di affrontare la materia oggetto del provvedimento in esame attraverso un decreto legislativo in attuazione della legge n. 59 del 1997, precisa che tale ipotesi non appare percorribile, in quanto le difficoltà di concertazione tra le diverse amministrazioni hanno prolungato oltre misura i tempi di attuazione della delega. Dichiara, pertanto, che il Governo è favorevole alla prosecuzione dell'iter parlamentare del testo in esame ed è disponibile a fornire ogni contributo utile alla discussione.

Il senatore DEMASI ritiene che, alla luce delle dichiarazioni del Governo, sia opportuno costituire un comitato ristretto cui affidare il compito di realizzare un'approfondita riflessione della materia.

Il presidente CAPONI osserva che le obiezioni avanzate dal senatore Mungari hanno riguardato l'utilità stessa di procedere attraverso lo strumento legislativo. La riflessione non può che avere quindi un oggetto più ampio di quello che è possibile affidare ad un comitato ristretto.

Il senatore GAMBINI, dopo aver ripercorso i diversi passaggi procedurali che hanno condotto allo stralcio delle disposizioni attualmente in esame, sottolinea come nel recente passato l'ENIT sia stato in grado di raggiungere risultati significativi e come, tuttavia, sia stata rilevata la difficoltà di intervenire sul mercato turistico con gli strumenti di cui dispone un ente pubblico. Di qui la necessità della trasformazione in società per azioni che, ricorda, in prospettiva dovrà essere aperta alla partecipazione privata.

Dopo aver precisato che la legge n. 59 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 112 mantengono alla competenza dello Stato la promozione del turismo all'estero, fa presente che l'ENIT non appare interamente privatizzabile per evidenti ragioni di tutela della neutralità della funzione di promozione, che non può diventare uno strumento al servizio di interessi particolari.

Propone, prima di proseguire l'esame del disegno di legge in titolo, di svolgere un'audizione dei rappresentanti dell'ENIT al fine di acquisire ulteriori elementi informativi sulla situazione dell'Ente e sulle prospettive della riforma.

Il sottosegretario MORGANDO si riserva di fornire le osservazioni del Governo in una prossima seduta, anticipando comunque che, in base agli approfondimenti compiuti, appare opportuno procedere alla riforma per via legislativa.

Il presidente CAPONI prende infine atto dell'unanime consenso dei Commissari sulla proposta di proseguire l'esame del disegno di legge dopo aver svolto una ulteriore riflessione sulle diverse implicazioni della riforma ed aver ascoltato l'avviso dei rappresentanti dell'ENIT.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

## IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale per il riparto di contributi a favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 535)

(Parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 1, commi 40, 41 e 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame e rinvio) (R139 b00, C10<sup>a</sup>, 0017<sup>o</sup>)

Il relatore MACONI illustra il contenuto dello schema di decreto in titolo, ricordando che la legge n. 549 del 1995 ha stabilito che ciascun Ministro annualmente debba procedere alla ripartizione degli stanziamenti tra i diversi enti ed organismi a favore dei quali è previsto il contributo dello

Stato. Lo stanziamento relativo al 1999 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria ammonta a 5.024 milioni e lo schema di decreto prevede che sia ripartito tra i soggetti indicati nella tabella A allegata alla stessa legge n. 549 del 1995. In particolare, sottolinea che un contributo di 2.400 milioni è previsto a favore degli organismi di normalizzazione e un contributo di 1.824 milioni è destinato al funzionamento delle stazioni sperimentali. Su quest'ultimo finanziamento, si deve precisare che anche sulla base delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti, la destinazione delle risorse sarà più specifica e mirata per sostenere le spese di investimento dirette ad incrementare l'innovazione tecnologica delle stazioni sperimentali nei corrispondenti settori di ricerca applicata. Per quanto riguarda le stazioni sperimentali, il relatore ricorda che è all'esame della Commissione parlamentare per la riforma amministrativa lo schema di decreto legislativo di trasformazione delle stesse stazioni in società per azioni. Coglie l'occasione per esprimere la sua valutazione positiva su tale testo.

Il senatore CAZZARO ritiene, con riferimento allo schema di decreto legislativo sulle stazioni sperimentali, che la Commissione dovrebbe poter intervenire per formulare le proprie osservazioni sul testo proposto, che, pur condivisibile nelle sue linee generali, presenta qualche punto sul quale sarebbe opportuno apportare modifiche.

Il presidente CAPONI fa presente che lo schema di decreto ministeriale in titolo è stato assegnato alla Commissione in data 26 luglio e che il parere deve essere formulato entro il 15 agosto. Propone che, in considerazione della prossima sospensione dei lavori, la Commissione richieda una proroga di tale termine ai sensi del comma 3 dell'articolo 139-bis, al fine di poter formulare il proprio parere alla ripresa di settembre. Ritiene che in quella occasione possano anche essere formulate osservazioni che riguardano le stazioni sperimentali e quindi lo schema di decreto legislativo proposto dal Governo.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene rinviato.

## SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CAPONI avverte che la seduta della Commissione già convocata per domani 29 luglio alle ore 15,30 non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 268<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente CARELLA

La seduta inizia alle ore 15.30.

#### IN SEDE REFERENTE

(478) NAPOLI Roberto ed altri. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(1590) DE ANNA. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

(2150) SALVATO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile 1999.

Riferisce alla Commissione il Senatore Baldassare LAURIA il quale ricorda come i disegni di legge in titolo siano stati iscritti all'ordine del giorno della commissione fin dal luglio 1996, anche se varie vicende ne hanno ritardato l'esame; sulla base dell'attività svolta dal comitato ristretto presieduto dal senatore Roberto NAPOLI, che l'aveva preceduto nelle funzioni di relatore, egli propone quindi un testo unificato che, partendo dal disegno di legge n. 478, tiene conto dei suggerimenti emersi dalle audizioni svolte dal comitato ristretto nonché dagli altri disegni di legge.

L'attuale disciplina dell'informazione scientifica del farmaco si fonda sull'articolo 31 della legge n. 833 del 1978 che attribuisce al Servizio Sanitario Nazionale il controllo sull'attività di informazione scientifica svolta dalle imprese titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei farmaci.

Tale funzione di sorveglianza del servizio pubblico si giustifica in particolare in relazione alla necessità di evitare che l'informazione scientifica si trasformi in propaganda commerciale, con ciò alimentando feno-

meni di consumismo farmaceutico, e si esplica sia nel controllo del contenuto del messaggio sia nell'attivazione di canali di informazione indipendente. A tal fine il suddetto articolo 31 attribuisce al Ministero della Sanità il compito di predisporre un programma pluriennale per l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria.

La norma citata quindi attribuisce al Ministero della Sanità un ruolo di indirizzo che, per essere efficace, deve trovare un momento di attuazione, monitoraggio e verifica in sede locale. È pertanto indispensabile riconoscere alle aziende sanitarie locali il ruolo di terminale della sperimentazione e del monitoraggio dell'informazione scientifica, raccolta per il tramite degli informatori scientifici, il cui ruolo professionale deve essere assicurato e valorizzato, in primo luogo attraverso una definizione giuridicamente certa del carattere del loro rapporto di lavoro con le industrie.

Il disegno di legge in esame quindi – che completa la disciplina dell'informazione scientifica recata dal decreto legislativo n. 541 del 1992, attuativo della direttiva comunitaria n.28 del 1992, che disciplina gli obblighi relativi alla corretta informazione scientifica posti a carico delle imprese – si pone l'obiettivo di dare certezza al contenuto e alla organizzazione professionale dell'attività dell'informatore scientifico, definito dall'articolo 2 come colui che porta a conoscenza dei sanitari le informazioni relative ai medicinali per uso umano e ne cura l'aggiornamento.

La disposizione stabilisce altresì i requisiti culturali dell'informatore scientifico.

Il comma 2 del suddetto articolo e il successivo articolo 3, definiscono i limiti, l'autonomia e la responsabilità della professione di informatore.

Il relatore si sofferma quindi sui successivi articoli che disciplinano la costituzione dei collegi degli informatori scientifici e del collegio nazionale nonché i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo professionale, rilevando in particolare come questo sia configurato in maniera tale da evitare la previsione di un numero chiuso, con ciò superando i problemi posti dalle osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, come è noto, ha denunciato gli effetti distorsivi della libera concorrenza determinati dalla disciplina di molti ordini e collegi professionali.

Il relatore auspica in conclusione una rapida approvazione di un provvedimento vivamente atteso dalle categorie interessate.

Il senatore CAMERINI chiede al presidente di valutare l'opportunità di rinviare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva la discussione generale, ciò in particolare per consentire ai senatori una ponderata valutazione del testo in esame, soprattutto per le interrelazioni indubbiamente esistenti fra questo e il testo unificato sulla disciplina dei medicinali per uso umano.

Il senatore PAPINI ritiene che sarebbe opportuno acquisire le valutazioni dell'Autorità garante per la concorrenza di mercato sulla disciplina della professione di informatore scientifico del farmaco.

Dopo interventi dei senatori CAMPUS e DE ANNA, il presidente CARELLA ritiene di accogliere la proposta del senatore Camerini di rinviare la discussione generale alla ripresa dei lavori. In relazione poi alla richiesta del senatore Papini, egli ritiene che l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato possa essere ascoltata dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi in audizione informale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

## SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA comunica che la seduta già convocata per le ore 8,30 di domani, giovedì 29 luglio 1999, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,45.

# TESTO UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 478, 1590 e 2150

Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco

## Art. 1.

1. Le disposizioni normative e le definizioni relative all'informazione scientifica sui farmaci sono quelle stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 541 di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

## Art. 2.

- 1. Informatore scientifico del farmaco è colui che, iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento. L'informatore scientifico del farmaco deve essere in possesso del diploma di laurea in farmacia, medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica, chimica industriale o tecnologie farmaceutiche, ovvero del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco, scienza delle preparazioni alimentari.
- 2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9 comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano, garantendo un costante interscambio di informazioni tra medici ed aziende.

# Art. 3.

- 1. Gli informatori scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonché dagli altri operatori sanitari.
- 2. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono attingere dall'albo degli informatori scientifici.

#### Art. 4.

- 1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.
- 2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.
- 3. Se il numero degli informatori scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

## Art. 5.

- 1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutino segreto.
- 2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

## Art. 6.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

## Art. 7.

- 1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:
  - a) compilare e tenere l'albo del collegio;
- b) curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c) vigilare per la tutela dell'informatore scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- *e)* collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;

- f) esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- g) provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consultivo;
- *h*) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;
  - i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;
- l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale:
- 2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovraintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'università per gli informatori scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.
- 3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

## Art. 8.

- 1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.
- 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

#### Art. 9.

1. Ogni collegio provinciale degli informatori scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

#### Art. 10.

- 1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.
- 2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

## Art. 11.

- 1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.
- 2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori scientifici del farmaco perché esercitino la funzione di revisore dei conti.

## Art. 12.

- 1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:
- a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;
- b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonché disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori scientifici del farmaco;
- c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione scientifica sui farmaci e la professione di informatore scientifico del farmaco, nonché su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;
- d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;
- e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;
- f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;
  - g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

#### Art. 13.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

#### Art. 14.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli informatori scientifici del farmaco, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

## Art. 15.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale o interprovinciale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

## Art. 16.

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione all'albo.

## Art. 17.

- 1. Per l'iscrizione all'albo sono richiesti i seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza di un Paese membro dell'Unione europea;
  - b) godimento dei diritti civili;
  - c) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2.

## Art. 18.

- 1. Gli informatori scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:
  - a) per la perdita del godimento dei diritto civili;
  - b) per condanna penale;
  - c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
  - d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale.

## Art. 19.

- 1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.
- 2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

#### Art. 20.

- 1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi provinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.
- 2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

## Art. 21.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

#### Art. 22.

- 1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:
  - a) l'avvertimento;
  - b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
  - d) la radiazione dall'albo.

## Art. 23.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso giurisdizionale.

## Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono essere

iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

## Art. 25.

1. Tutte le spese relative al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 e all'albo degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 sono esclusivamente a carico degli iscritti.

## Art. 26.

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti ed alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali o interprovinciali.

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

345<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

# Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Intervengono il ministro per l'ambiente Ronchi ed il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE (A007 000, C13<sup>a</sup>, 0056°)

Il presidente GIOVANELLI fa presente che, per esaurire l'esame della sede referente e della sede deliberante all'ordine del giorno, si impone un'accelerazione dei lavori prima della chiusura del Senato per la pausa estiva; per questo motivo ha sottoposto alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzare la Commissione a riunirsi in concomitanza con i lavori d'Assemblea della seduta notturna.

Il senatore RIZZI rivendica la necessità anche dell'assenso di tutti i Gruppi per procedere a tale convocazione, che potrebbe pregiudicare il diritto dei parlamentari a presenziare ai lavori d'Assemblea.

Il senatore VELTRI auspica che da parte di tutti i Gruppi non si inibisca alla Commissione la possibilità di licenziare tre testi che corrispondono ad istanze di interesse generale. All'interno dei due di propria diretta competenza, il ministro RONCHI dichiara che la massima priorità andrebbe attribuita al disegno di legge n. 3833.

Dopo che i senatori FLORINO e LAURO hanno dichiarato che proprio quest'ultimo disegno di legge contiene previsioni che comportano difficoltà di ordine politico alla celere definizione del calendario ipotizzato dal Presidente, quest'ultimo ravvisa nel corso del dibattito sui lavori uno sviluppo di merito che è improprio affrontare in sede diversa dall'esame del provvedimento cui si riferisce. Pertanto il PRESIDENTE ritiene opportuno rinviare la discussione sui lavori della Commissione in sede di ufficio di presidenza da convocare appositamente.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3833) Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore CAPALDI riformula in secondi nuovi testi gli emendamenti 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13, preannunciando che in sede di coordinamento intende chiedere mandato ad accorpare la medesima materia nello stesso tipo di disposizioni.

Il senatore LAURO si dichiara contrario all'istituzione di parchi geominerari per i quali non sono disponibili in Parlamento documenti giustificativi, senza i quali non si è in grado di conoscere se la richiesta provenga dagli enti locali. In assenza di tali documenti, richiede che si disponga l'accantonamento degli emendamenti emendamenti 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13.

Il senatore CADDEO dichiara che l'emendamento 2.0.11 (secondo nuovo testo) attua un'intesa tra Stato e regione Sardegna, condivisa anche dagli enti locali.

Il senatore RIZZI richiede le risorse annualmente conferite per i parchi nazionali esistenti, per valutare la congruità degli stanziamenti proposti negli emendamenti in votazione.

Il senatore BORTOLOTTO paventa le difficoltà di attuazione dell'emendamento 2.0.11 (secondo nuovo testo), soprattutto laddove si contempli l'intesa con il Ministero dell'industria.

Il ministro RONCHI, nel ribadire il parere favorevole sui tre emendamenti in votazione anche nel loro secondo nuovo testo, precisa che le comunità locali hanno avanzato tutte richieste nel senso propugnato dai presentatori; non si tratta comunque di parchi naturali e, pertanto, sarebbe stato incongruo il riferimento alla legge n. 394 del 1991.

Il presidente GIOVANELLI sottopone alla Commissione la proposta di accantonamento degli emendamenti 2.0.11, 2.0.12 e 2.0.13 (secondi nuovi testi), che, posta ai voti, è respinta a maggioranza.

Con il voto favorevole dichiarato dal senatore CADDEO (intervenuto in sostituzione del senatore Iuliano) e con quello contrario dichiarato dai senatori COLLA, MAGGI e MANFREDI, l'emendamento 2.0.11 (secondo nuovo testo) è accolto a maggioranza dalla Commissione.

I senatori LAURO (intervenuto in sostituzione del senatore Lasagna), MAGGI e COLLA dichiarano voto contrario all'emendamento 2.0.12 (secondo nuovo testo) che, posto ai voti, è accolto a maggioranza dalla Commissione.

Su istanza del senatore RIZZI, che invoca il diritto di essere presente ai lavori d'Assemblea, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO (R029 000, C13ª, 0007°)

Il presidente GIOVANELLI, in considerazione degli effetti che l'ordine dei lavori determina sulla calendarizzazione già decisa, convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per le determinazioni di conseguenza.

La seduta termina alle ore 9,35.

## 346<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

# Presidenza del Presidente GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno con delega per la protezione civile Barberi.

La seduta inizia alle ore 14.40.

#### IN SEDE DELIBERANTE

(580) LAVAGNINI ed altri. - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi

(988) CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi

(1182) CAMO ed altri. - Nuove norme in materia di incendi nei boschi

(1874) MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998

(3756) SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi

(3762) CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi

(3787) GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.

Si procede all'esame degli emendamenti proposti al testo base, già licenziato dalla Commissione in sede referente.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 1.1; indi il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il relatore CARCARINO propone una riformulazione dell'emendamento 1.1, mentre è contrario all'emendamento 1.2.

Dopo che il sottosegretario BARBERI ha concordato con il Relatore, il senatore MANFREDI riformula l'emendamento 1.1 in un nuovo testo, secondo i suggerimenti del Relatore.

Previa verifica dell'esistenza del numero legale, il Presidente pone ai voti l'emendamento 1.1 (nuovo testo), che risulta approvato; è conseguentemente assorbito l'emendamento 1.2.

La Commissione approva poi l'articolo 1 nel testo emendato.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 2.1, che poi riformula in un nuovo testo su invito del Governo (cui si era rimesso il Relatore), che vi condizionava il parere favorevole.

L'emendamento 2.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, che poi conviene sull'articolo 2 nel testo emendato.

Il relatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 3.2, 3.3 (che, su invito del Relatore, trasforma nel subemendamento 3.1/1), 3.7 e 3.8.

Il senatore POLIDORO dà per illustrato l'emendamento 3.6.

Il relatore CARCARINO riformula l'emendamento 3.1 in un nuovo testo, che recepisce istanze anche del senatore SPECCHIA e del Presidente; dichiaratosi contrario all'emendamento 3.2, è favorevole all'emendamento 3.1/1 ed invita al ritiro degli emendamenti 3.6 e 3.7. Si dichiara infine favorevole all'emendamento 3.8 laddove riformulato in un nuovo testo.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole all'emendamento 3.1 (nuovo testo), come subemendato dall'emendamento 3.1/1; invita al ritiro dell'emendamento 3.2, mentre è favorevole agli emendamenti 3.4 e 3.5. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.6 e 3.7, mentre è favorevole all'emendamento 3.8 laddove riformulato in un nuovo testo.

Il senatore MANFREDI accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 3.8 in un nuovo testo.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 3.1/1 e sull'emendamento 3.1 (nuovo testo) come emendato.

Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell'emendamento 3.2, adducendo l'obbligo della Presidenza di informarlo preventivamente dei possibili effetti delle votazioni.

Il presidente GIOVANELLI soddisfa la richiesta e pone ai voti l'emendamento 3.2, che risulta respinto.

La Commissione approva l'emendamento 3.4, nonché, con separata votazione, l'emendamento 3.5.

Dopo che il senatore POLIDORO ha difeso l'emendamento 3.6, seguito dal senatore RIZZI per l'emendamento 3.7, si apre un breve dibattito tra il presidente GIOVANELLI, il senatore LASAGNA, il senatore IU-LIANO, il senatore MAGGI, il senatore MANFREDI ed il senatore CA-PALDI sulla possibilità di riformulare tali testi.

Il relatore CARCARINO, udite le disponibilità dei proponenti a presentare riformulazioni degli emendamenti 3.6 e 3.7, si rimette alla Commissione, difendendo il contenuto della lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 del testo unificato e preferendo integrazioni dell'ordine del giorno che intende proporre all'articolo 5 per recepire le istanze (emerse nel dibattito) di garanzia della manutenzione del bosco mediante pulitura dalle sterpaglie.

Il sottosegretario BARBERI suggerisce una riformulazione dell'emendamento 3.7 in nuovo testo: il senatore MANFREDI vi aderisce ed il senatore POLIDORO, ritirato l'emendamento 3.6, vi aggiunge firma. L'emendamento 3.7 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, che, con separata votazione, conviene anche sull'emendamento 3.8 (nuovo testo).

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 3 nel testo emendato, il relatore CARCARINO illustra l'emendamento 4.1.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 4.2; illustra poi gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 4.7 e dichiara di aggiungere firma agli emendamenti 4.3 e 4.4.

Il relatore CARCARINO condiziona il parere favorevole agli emendamenti 4.3 e 4.4 a loro riformulazioni; analogamente, invita a riformulare l'emendamento 4.5 in guisa di mantenimento del comma 6 del testo unificato (seppur eliminandovi il riferimento alla richiesta dei comuni interessati). Invita infine al ritiro degli emendamenti 4.6 e 4.7, sui quali altrimenti sarebbe contrario.

Il senatore MANFREDI accetta di riformulare gli emendamenti 4.3 e 4.4. in un nuovo testo, secondo le indicazioni del Relatore.

Il sottosegretario BARBERI esprime pareri conformi a quelli del Relatore.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.3 (nuovo testo) e 4.4 (nuovo testo).

Il senatore MANFREDI respinge l'invito a riformulare l'emendamento 4.5, che mantiene nella stesura originaria.

Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dato lettura del parere espresso su emendamenti dalla 1ª Commissione permanente, dispone la votazione per parti separate dell'emendamento 4.5: si voterà anzitutto la sostituzione dei commi 4 e 5, e secondariamente la soppressione del comma 6.

Posta ai voti, la prima parte dell'emendamento 4.5 è approvata dalla Commissione.

Dopo che il sottosegretario BARBERI ha espresso parere favorevole sulla soppressione del comma 6, per la quale il relatore CARCARINO si rimette alla Commissione, con l'annuncio di voto favorevole del senatore MAGGI la Commissione approva la seconda parte dell'emendamento 4.5; ne risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.6 e 4.7.

La Commissione conviene sull'articolo 4 nel testo emendato.

Il relatore CARCARINO illustra l'emendamento 5.1; presenta poi in seduta l'emendamento 5.7, che dà per illustrato.

Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.2.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

Il relatore CARCARINO invita al ritiro degli emendamenti 5.2 e 5.5, che altrimenti incontrerebbero il suo parere contrario; si dichiara sfavorevole all'emendamento 5.3, mentre condiziona il parere favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.6 a loro riformulazioni.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole all'emendamento 5.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti 5.1 e 5.3; per il resto concorda con i pareri espressi dal Relatore.

La Commissione approva l'emendamento 5.1; indi il senatore RIZZI ritira l'emendamento 5.2, dichiaratosi soddisfatto dell'impegno assunto concomitantemente dal Relatore a prevedere, nell'ordine del giorno n. 1, l'impegno del Governo a riferire al Parlamento.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 5.3 ed accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 5.4 e 5.6; indi la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 5.7 e 5.4 (nuovo testo).

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 5.5; indi la Commissione approva l'emendamento 5.6 (nuovo testo).

Il relatore CARCARINO presenta il presenta il seguente ordine del giorno, al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori MANFREDI e RIZZI:

«Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 580-A e connessi,

premesso che:

l'articolo 5 prevede le attività per ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio attraverso linee guida che saranno predisposte dal Dipartimento della protezione civile, di intesa con la Conferenza unificata,

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione di direttive, delle necessità nell'uso degli strumenti e dei mezzi volti alla riduzione dei fattori predisponenti e determinanti l'innesco di incendio, nonché la mitigazione dei danni, mediante: opere strutturali ed infrastrutturali (costruzione, installazione, ripristino e manutenzione di serbatoi idrici, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, pompe e stazioni di sollevamento, apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri, piazzuole per atterraggi di elicotteri);

interventi di pulitura e manutenzione del sottobosco; utilizzo sul territorio dell'organizzazione e dei tecnici forestali;

a riferire in proposito al Parlamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge».

0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/1/13 CARCARINO, MAGGI, COLLA

Il sottosegretario BARBERI accoglie l'ordine del giorno n. 1, che è anche approvato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, approva l'articolo 5 nel testo emendato e l'articolo 6 del testo base.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 7.1, sul quale il Relatore ed il Governo si dichiarano contrari, invitando al ritiro.

Dopo che il senatore MANFREDI ha ritirato l'emendamento 7.1, la Commissione approva l'articolo 7 del testo base.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 8.1 (di cui ipotizza una riformulazione), 8.4 e 8.7.

Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.2.

Il relatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 8.6, mentre ritira gli emendamenti 8.3 ed 8.5.

Esprime poi parere favorevole all'emendamento 8.1, a condizione che sia riformulato, in un testo diverso anche da quello ipotizzato dal proponente in illustrazione. Invita al ritiro dell'emendamento 8.4, mentre è contrario all'emendamento 8.2. Si dichiara favorevole all'emendamento 8.7, laddove riformulato in un nuovo testo.

Il sottosegretario BARBERI si uniforma al parere del Relatore, oltre a dichiararsi favorevole all'emendamento 8.6.

Il senatore MANFREDI accoglie gli inviti di Relatore e Governo e, ritirato l'emendamento 8.4, riformula l'emendamento 8.1 in un nuovo testo, oltre ad accogliere le richieste avanzate sull'emendamento 8.7: quest'ultimo, pertanto, è ritirato, visto che il Relatore si è impegnato a presentarlo come emendamento 10.6, per omogeneità di materia.

La Commissione approva l'emendamento 8.1 (nuovo testo); indi respinge l'emendamento 8.2. La Commissione conviene, poi, sull'emendamento 8.6.

Il relatore CARCARINO presenta ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 8 del disegno di legge n. 580-A e connessi,

impegna il Governo

ad esplorare ogni misura idonea a favorire il coinvolgimento del volontariato nelle attività volte alla lotta contro gli incendi boschivi, anche studiando misure che ne riducano gli oneri per le funzioni relative».

# 0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/2/13

IL RELATORE

Il sottosegretario BARBERI accoglie l'ordine del giorno n. 2, che è poi approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l'articolo 8 nel testo emendato.

Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Il relatore CARCARINO si dichiara contrario all'emendamento 9.3, mentre sarebbe favorevole all'emendamento 9.4 laddove riferito come subemendamento all'emendamento 9.1.

Dopo che il sottosegretario BARBERI si è dichiarato favorevole ai soli emendamenti 9.1 e 9.2, su invito del senatore POLIDORO il Relatore ritira l'emendamento 9.1.

La Commissione approva l'emendamento 9.2 (integralmente sostitutivo dell'articolo), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.4 e 10.5.

Il senatore POLIDORO illustra l'emendamento 10.2.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 10.3, cui dichiarano di aggiungere firma i senatori SPECCHIA e MAGGI.

Il relatore CARCARINO invita al ritiro degli emendamenti 10.2 e 10.3.

Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.6, 10.1, 10.4 e 10.5; invita al ritiro degli emendamenti 10.2 e 10.3.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 10.6 e 10.1.

Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 10.3 e 10.2, al quale prendono parte i senatori BORTOLOTTO, RIZZI, POLIDORO, SPECCHIA, CAPALDI, LASAGNA ed il presidente GIOVANELLI.

Il relatore CARCARINO, su invito del Presidente, propone l'emendamento 10.7, sul quale il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole; conseguentemente i senatori POLIDORO e MANFREDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.2 e 10.3.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 10.7, 10.4 e 10.5, nonché l'articolo 10 nel testo emendato.

Il senatore RIZZI fa notare che le opposizioni sono presenti in seduta, anche dopo l'inizio dei lavori d'Assemblea, per cui non se ne può mettere in discussione la volontà di apportare un contributo fattivo alla celere definizione di un provvedimento di riconosciuta urgenza.

Il presidente GIOVANELLI dà atto alle opposizioni di non essersi valse della facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 29 del Regolamento del Senato e, per questo, le ringrazia.

Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 11.1 e 11.2: su quest'ultimo il parere del sottosegretario BARBERI è favorevole, per cui l'emendamento 11.1 è ritirato dal proponente.

La Commissione approva, con separate votazioni, l'emendamento 11.2 e l'articolo 11 nel testo emendato.

Il senatore MANFREDI illustra l'emendamento 12.1 che, previo parere contrario di Relatore e Governo, è ritirato dal proponente.

Il relatore CARCARINO illustra l'emendamento 12.2, sul quale il sottosegretario BARBERI si rimette alla Commissione, nonchè l'emendamento 12.3, sul quale il Governo è favorevole.

Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente GIOVA-NELLI, l'emendamento 12.2 è approvato dalla Commissione, che successivamente approva con separate votazioni l'emendamento 12.3 e l'articolo 12 nel testo emendato. Il senatore MANFREDI, ritirato l'emendamento 13.3, illustra gli emendamenti 13.1 e 13.4: quest'ultimo è poi riformulato in un nuovo testo.

Il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 13.5.

Il relatore CARCARINO dà per illustrato l'emendamento 13.2. Dà poi parere contrario sull'emendamento 13.5, mentre invita al ritiro dell'emendamento 13.1 e si rimette al Governo sull'emendamento 13.4 (nuovo testo).

Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro dell'emendamento 13.1, si dichiara favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.4 (nuovo testo) mentre è contrario all'emendamento 13.5.

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 13.1.

La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 13.2 e 13.4 (nuovo testo).

Dopo aver respinto l'emendamento 13.5, la Commissione approva, con separate votazioni, l'articolo 13 nel testo emendato e l'articolo 14 del testo base.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore RIZZI dichiara l'astensione del Gruppo Forza Italia.

Il senatore MAGGI, il senatore POLIDORO, il senatore VELTRI ed il senatore BORTOLOTTO dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Dopo interventi di ringraziamento da parte del Presidente e del Governo, la Commissione approva il testo unificato dei disegni di legge in titolo, come emendato, dando altresì mandato al Relatore ad apportare le modifiche di coordinamento e di correzione formale che si dovessero rendere necessarie.

(4064) GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI, ricordato che la Commissione aveva già esaurito in sede referente l'esame dei disegni di legge in titolo, propone che sia assunto a testo base della discussione in sede deliberante il testo unificato licenziato dalla Commissione per l'Assemblea, al quale si intendono riferite le richieste di parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup>.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il relatore GIOVANELLI, data per svolta la relazione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per stasera, alle ore 20.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 17,20.

# EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833

### Art. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis.

- 1. È istituito d'intesa fra il Ministero dell'ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
- 2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
- 3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l'anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.11** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis.

1. È istituito, d'intesa fra il Ministero dell'ambiente, il Ministero dell'industria, commercio e artigianato ed il Ministero dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l'attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.

- 2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia di Cagliari e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
- 3. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l'anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.11 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2-bis.

- 1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei beni e delle attività produttive e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:
- a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;
- b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
- 2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.12** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

### «Art. 2-bis.

- 1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:
- *a)* i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;
- b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
- 2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.12 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

### «Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente d'intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il

Parco nazionale denominato: «Parco-museo delle miniere dell'Amiata», previsto dall'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell'ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.

2. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

**2.0.13** (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

# «Art. 2-bis.

- 1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell'ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il Parco-museo delle miniere dell'Amiata; in tale intesa sono individuati:
- a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l'attività mineraria;
- b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull'economia mineraria.
- 2. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999, di 1.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001. All'onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti di spesa di 1 miliardo di lire per l'anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base del fondo spe-

ciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo allo stesso Ministero».

2.0.13 (Secondo nuovo testo)

IL RELATORE

# EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE NN. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787

# Art. 1.

Sopprimere il comma 3.

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonchè attività di formazione, informazione ed educazione ambientale».

1.1 (Nuovo testo)

1.1

Manfredi, Rizzi, lasagna

Al comma 3, dopo le parole: «attività di previsione, di prevenzione» aggiungere le seguenti: «di organizzazione territoriale diffusa,» e sopprimere alla fine le parole: «con mezzi da terra e aerei».

1.2 Polidoro

# Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, costituiscono attività di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

2.1

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile».

2.1 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

#### Art. 3.

All'emendamento 3.1 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».

3.1/1

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1 IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13».

3.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «I Consigli regionali» con le se-guenti: «Le Regioni».

3.2 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».

3.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0.a) le cause determinanti e i fattori predisponenti l'incendio;».

3.4 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;

conseguentemente alla lettera e) sopprimere le parole: «per la previsione, per la prevenzione e».

3.5 IL Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le operazioni di manutenzione e di gestione del bosco con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».

3.6 Polidoro

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».

3.7 Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio;».

3.7 (Nuovo testo)

Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, sostituire le parole da: «dei consigli», a: «predispongono» con le seguenti: «delle Regioni, il Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predispone».

3.8

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, sosituire le parole da: «gli ispettorati» fino a: «predispongono» con le seguenti: «il dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone».

3.8 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

# Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «dispositivi di», con le seguenti: «dispositivi funzionali a realizzare la».

4.1 IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fondamentali per la previsione degli incendi la redazione e l'aggiornamento delle carte del rischio di incendi, correlate con i relativi indici di pericolosità.».

4.2 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le se-guenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».

4.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «predispone, d'intesa» con le seguenti: «predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa».

4.3 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale dello Stato,».

4.4

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale,».

4.4 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 4, 5, e 6 con i seguenti:

- «4. Le Regioni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio.
- 5. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».

4.5 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano alle Comunità montane e ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti eventualmente loro delegati».

4.6 Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

4.7 Polidoro

# Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «d'incendio,» sopprimere la virgola.

5.1 CARCARINO

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «, attraverso la predisposizione di aree tagliafuoco e di un sistema di fossi e canali di irrigazione, inoltre».

5.2 Colla

Al comma 1, sopprimere le parole: «tutti i sistemi e»

5.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1».

5.7 IL RELATORE

Al comma 2, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».

5.4 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «predispone, d'intesa» con le se-guenti: «predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d'intesa».

5.4 (Nuovo testo) Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto di:

*a)* interventi di tipo colturale, di pulitura e manutenzione del bosco e sottobosco, sui terreni di proprietà pubblica e privata;

- b) opere strutturali volte alla limitazione della diffusione degli incendi;
  - c) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;
- *d)* installazione e manutenzione dei serbatoi, invasi, canalizzazioni, conduttore e pompe per acque».

5.5 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la lettera "i)" aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale dello Stato».

5.6 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la lettera "i)" aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale».

5.6 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

# Art. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le linee guida dell'attività di cui al comma 1 sono definite dal Dipartimento della protezione civile».

7.1

Manfredi, Rizzi, Lasagna

# Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti».

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei».

8.1 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando l'efficacia operativa della flotta aerea antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «La flotta aerea antincendio dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla loro superficie boschiva».

8.2 Colla

*Al comma 3, sostituire le parole:* «1 e 2, lettera *e*)» con le seguenti: «1 e 2, lettera *f*)».

8.3 IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di programma», aggiungere le seguenti: «con possibilità di intervento diretto nei casi di pericolo per la vita umana e per i beni mobili e immobili».

8.4 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, lettera b), alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: «, il cui onere è a carico dell'amministrazione che li utilizza».

8.5 IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;».

8.6 IL RELATORE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La segnalazione di chiunque avvisti un fuoco di vegetazione può essere fatta a tutti i numeri telefonici nazionali di pronto intervento, i cui operatori sono tenuti a inoltrarla ai centri operativi competenti.».

8.7 Manfredi, Rizzi, Lasagna

### Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 9. (Aree naturali protette). 1. Il piano regionale, di cui al comma 1 dell'articolo 3, contiene una apposita sezione dedicata alle aree naturali protette presenti sul territorio regionale nella quale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli enti gestori programmano le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi in coerenza con le linee generali della programmazione regionale.
- 2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree.
- 3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge».

9.1 IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

- «Art. 9. (Aree naturali protette). 1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, una apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
- 2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree o, in assenza di questi, delle province, dalle comunità montane, dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
- 3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge».

9.2 IL Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «i consigli regionali» con le seguenti: «Le Regioni».

9.3

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «enti gestori» aggiungere le seguenti: «e sentito il Corpo forestale dello Stato».

9.4

Manfredi, Rizzi, Lasagna

# Art. 10.

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute».

10.6 IL RELATORE

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «situati nelle dette zone» inserire le seguenti: «, stipulati entro 10 anni dagli eventi previsti dal presente comma,».

10.1 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia e la realizzazione di strutture e di infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione individua l'ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari».

10.2 Polidoro

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia, le attività di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico e la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione

individua l'ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari».

10.3 Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo coi seguenti: «Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico».

10.7 IL RELATORE

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

10.4 IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».

10.5 IL Relatore

# Art. 11.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «disastro ecologico», con le seguenti: «un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

11.1 IL RELATORE

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «disastro ecologico», aggiungere le seguenti: «consistente in un danno grave, esteso e persistente all'ambiente».

11.2 IL RELATORE

#### Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nucleo», a: «n. 349» con le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sezione di cui al presente comma opera utilizzando le risorse della dotazione ordinaria del Corpo forestale dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.

12.1

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

- «1. Il Nucleo operativo ecologico dell'arma dei Carabinieri di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al D.M. 11 novembre 1986, anche lo svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10 ed effettua altresì indagini di politica giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del Codice penale.
- 2. A tale fine viene istituita nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'arma dei Carabinieri una sezione investigativa e di controllo antincendi la quale opera secondo le norme del decreto ministeriale di cui al comma 1».

12.2 IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in lire» con le seguenti: «nei limiti massimi di spesa di lire».

12.3 IL RELATORE

#### Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: «in apposite», a: «ministri» con le seguenti: «alle Regioni e Province autonome».

13.1 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell'anno precedente;» inserire le seguenti: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;».

13.2 IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato si riserva di modificare i finanziamenti tenendo conto anche dell'effettivo livello di prevenzione che è stato realizzato in ogni singola Regione, con facoltà di revoca nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, con eventuale incremento delle disponibilità, in tal modo acquisite, in favore delle Regioni che abbiano raggiunto migliori risultati, in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco».

13.3 Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile. Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

2-ter. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, provvede a verificare lo stato di attuazione degli interventi di competenza delle regioni ai sensi della presente legge; con proprio decreto dispone, a sfavore di ogni singola regione a statuto ordinario, la revoca dei finanziamenti di cui alla presente legge in caso di insufficienza del livello di prevenzione antincendi realizzato. L'esercizio della facoltà di revoca deter-

mina la riassegnazione dei finanziamenti così disponibili per le Regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dalla presente legge in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco; alla riassegnazione dei finanziamenti provvede con decreto il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile».

13.4

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX - capitolo 3694/5 dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento».

13.4 (Nuovo testo)

Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3 A decorrere dall'anno 2002, per il finanziamento della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge del 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2».

13.5 Colla

# TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 166<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

#### MATERIE DI COMPETENZA

Preparazione della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) di Helsinki e modifiche del Regolamento della COSAC

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, e conclusione. Approvazione del Doc. XVI, n. 12) (R050 001, C23ª, 0004°)

Il presidente relatore BEDIN riprende l'esposizione sospesa nella seduta del 21 luglio sottolineando come la riflessione sul ruolo della CO-SAC e sull'esigenza di un adeguamento del suo Regolamento, anche alla luce dei compiti che ad essa vengono attribuiti dal Trattato di Amsterdam, si connetta con le parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nell'incontro con i parlamentari europei eletti in Italia dello scorso 26 luglio, cui sono stati invitati a partecipare anche i Presidenti delle Commissioni affari europei dei due rami del Parlamento. In tale occasione il presidente Ciampi ha infatti rilevato la progressiva realizzazione di un'unione di Costituzioni, che si verifica anche e soprattutto nei crescenti collegamenti fra parlamentari nazionali ed europei nel quadro delle riunioni delle Commissioni per gli affari europei «costituzionalizzato» dal Trattato di Amsterdam.

L'oratore evidenzia altresì come nel suo discorso il Presidente della Repubblica abbia affrontato altri argomenti che sono stati oggetto di attenzione da parte della Giunta quali il passaggio dal metodo intergovernativo ad un metodo che coinvolge maggiormente gli organi rappresentativi, nel contesto del processo di riforma delle istituzioni comunitarie, e lo sviluppo delle relazioni dell'Unione europea con i Parlamenti del Mediterraneo, tema su cui l'Italia e la Giunta si sono particolarmente impegnate, da ultimo con la visita al Parlamento libico all'indomani della sospensione dell'embargo.

La senatrice SQUARCIALUPI rileva l'importanza dell'iniziativa assunta dal Presidente della Repubblica, il cui unico precedente è costituito un analogo incontro promosso dal presidente Pertini, e sottolinea l'importanza del raccordo fra Parlamento nazionale e componenti italiani del Parlamento europeo.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sull'esposizione del Presidente relatore e sulla questione del doppio mandato dei parlamentari europei.

Il presidente relatore BEDIN ribadisce come l'implicito richiamo del Presidente della Repubblica alla Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) evidenzi l'importanza crescente del ruolo esercitato da tale organismo e rileva, a proposito del doppio mandato, una presa di posizione in senso sfavorevole da parte della precedente Assemblea dell'Unione europea. Auspicando che l'*iter* del disegno di legge di riforma delle elezioni per il Parlamento europeo, fermo alla Camera, possa riprendere sollecitamente l'oratore osserva che, dopo la pausa estiva, la Giunta potrebbe avviare l'esame dei progetti di atti comunitari inerenti a tale materia. I nuovi compiti attribuiti all'Assemblea legislativa comunitaria sembrerebbero peraltro richiedere un impegno totale, anche nei confronti degli elettori, che tendenzialmente escluderebbe, di fatto, la possibilità di esercitare un doppio mandato.

Il Presidente relatore illustra quindi le modifiche del regolamento della COSAC che ritiene di proporre onde adeguare le modalità di funzionamento di tale organismo ai nuovi compiti ad esso assegnati dal Trattato di Amsterdam e, più in generale, per renderne più efficace l'azione. Una prima serie di modifiche ai vari paragrafi dell'articolo 7 si rendono necessarie per ridefinire i criteri di formulazione dell'ordine del giorno della COSAC al fine di formalizzare la trattazione delle materie citate nel Protocollo sui Parlamenti nazionali allegato al Trattato di Amsterdam, con particolare riferimento ai temi della sussidiarietà, dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia e dei diritti fondamentali. Dovrebbe essere formalizzato, poi, il compito di esaminare il programma legislativo e la relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Dopo l'articolo 11, inoltre, dovrebbe essere inserito un nuovo articolo 11-bis, volto a precisare che le deliberazioni della COSAC sono adottate dalle delegazioni di ciascuna Assemblea per consenso, tenendo conto dell'opinione prevalente nel seno di ciascuna delegazione. Tale disposizione eviterebbe di paralizzare l'attività della COSAC per il dissenso di singoli componenti, in minoranza anche nelle rispettive delegazioni. Si dovrebbe altresì consentire alla COSAC di adottare delle decisioni anche nel caso in cui una o più delegazioni decidessero di astenersi, salvo dare indicazione, nei testi adottati, delle delegazioni che si astengono o dei singoli che dissentono.

L'oratore rileva altresì come altri emendamenti si rendano necessari per sancire la possibilità di tenere riunioni straordinarie dei Presidenti degli organismi che partecipano alla COSAC, per coinvolgere i suddetti Presidenti nella definizione dell'ordine del giorno stabilito dalla Troka, per includere fra i destinatari dei comunicati della COSAC anche il Consiglio dell'Unione europea nonché per esigenze di coordinamento.

Un'ultima modifica, infine, si rende necessaria per prevedere una sorta di Segretariato permanente, presso la sede del Parlamento europeo a Bruxelles, composto dai rappresentanti degli organismi che partecipano alla COSAC. Tale emendamento – su cui, peraltro, potrebbe essere più difficile realizzare un consenso in occasione della riunione di Helsinki – recepisce, analogamente a quelli precedentemente formulati, una simile proposta formulata dalla XIV Commissione della Camera, precisando tuttavia che un eventuale Segretariato permanente composto da rappresentanti dei Parlamenti nazionali dovrà tener conto di tutte le Assemblee rappresentate nella COSAC.

Il senatore BETTAMIO, rilevando come gli emendamenti al Regolamento della COSAC illustrati dal presidente Bedin rafforzino il ruolo di tale organismo, sottolinea l'esigenza di accompagnare tali proposte con un documento che richiami l'esigenza di assumere un impegno politico ad esercitare i nuovi compiti riconosciuti dal Trattato di Amsterdam, in assenza del quale, delle mere disposizioni regolamentari potrebbero non produrre gli effetti desiderati.

La senatrice SQUARCIALUPI propone l'elaborazione di una relazione periodica sull'attività della COSAC, analogamente a quanto avviene per altri organismi comunitari, e osserva di ritenere preferibile la costituzione di un eventuale Segretariato permanente che non risulti formalmente legato alla sede del Parlamento europeo.

Il senatore MANZI condivide l'osservazione del senatore Bettamio, a proposito dell'assunzione di un impegno politico sul ruolo della COSAC, ed esprime le proprie perplessità sulla costituzione di un Segretariato permanente, che potrebbe rappresentare un elemento di appesantimento di tale organismo.

La senatrice SQUARCIALUPI riprende brevemente la parola per sostenere la proposta di realizzare un Segretariato permanente della COSAC.

Il senatore BESOSTRI rileva che, ove un eventuale Segretariato della COSAC debba essere collegato all'attività del Parlamento europeo, non si potrebbe indicare una sede geografica predefinita, quale Bruxelles, giacché le riunioni dell'Assemblea dell'Unione europea si tengono alternativamente a Bruxelles e a Strasburgo.

Il presidente relatore BEDIN, in relazione alle osservazioni del senatore Manzi, rileva come la proposta di costituire un Segretariato permanente della COSAC, pur non costituendo a suo avviso un'esigenza fondamentale per il funzionamento della Conferenza, i cui lavori vengono attualmente preparati dal Parlamento che ospita le riunioni, consenta alla Giunta di prendere posizione nel contesto del dibattito che sarà avviato sulla base delle proposte elaborate dalla Camera dei deputati e da altri Parlamenti. Il testo dell'emendamento potrebbe peraltro essere riformulato in modo da consentire una maggiore flessibilità in ordine alla sede e all'organizzazione di un eventuale Segretariato.

L'oratore dichiara altresì di accogliere le proposte del senatore Bettamio, in merito alla necessità di accompagnare gli emendamenti al Regolamento con una nota che sottolinei l'esigenza di assumere anche un impegno politico sul ruolo della COSAC, e della senatrice Squarcialupi, sulla redazione di una relazione sull'attività della COSAC, la quale, peraltro, costituisce un atto distinto dalle conclusioni che sono tratte al termine di ciascuna Conferenza semestrale da parte della Presidenza di turno.

Il presidente relatore propone pertanto che l'esame della materia in titolo si concluda con il conferimento di un mandato ad inviare alla Presidenza finlandese gli emendamenti al Regolamento che sono stati esaminati nel dibattito e a redigere una relazione per l'Assemblea del Senato sull'attività della COSAC.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta approva le proposte del Presidente relatore.

# OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva» (n. 506)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli alla 2ª Commissione) (R144 003, C02ª, 0005°)

Il relatore MAGNALBÒ illustra il provvedimento in titolo, il quale reca disposizioni sanzionatorie connesse all'applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98, sulle norme commerciali dell'olio d'oliva, in conformità con la delega disposta dall'articolo 6 della Legge comunitaria 1998, legge n. 25 del 1999. Lo schema di decreto legislativo, in particolare, in attuazione dell'articolo 5 del citato regolamento comunitario, prevede una sanzione pecuniaria per chi utilizzi la denominazione di origine senza aver ottenuto il necessario riconoscimento ovvero per chi non utilizzi l'apposita dizione prevista per tagli provenienti per oltre il 75 per cento da Stati membri della Comunità o non rispetti le regole sull'imballaggio o l'etichettatura. In caso di violazione delle disposizioni sui controlli e sulla corrispondenza fra le designazioni di origine degli oli utilizzati e quelle degli oli prodotti dalle imprese, nonché in caso di recidiva, sono previste sanzioni più gravi quali la sospensione e la revoca del riconoscimento.

Rilevando l'esigenza di notificare alla Commissione europea le misure citate, l'oratore propone quindi di esprimere osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli nei termini emersi.

Schema di regolamento recante: «Attuazione della direttiva 96/50/CE riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna» (n. 530)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, e conclusione. Osservazioni favorevoli con rilievi all'8<sup>a</sup> Commissione) (R144 003, C08<sup>a</sup>, 0007<sup>o</sup>)

Il relatore LO CURZIO illustra il provvedimento in titolo che, sulla base della legge comunitaria 1995-1997, recepisce la direttiva 96/50/CE adeguando l'ordinamento interno in relazione all'esigenza di armonizzare i requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali nel settore della navigazione interna. Scopo della citata direttiva – che viene puntualmente recepita dallo schema di regolamento, con riferimento alle definizioni, all'individuazione del campo di applicazione e alle procedure per il conseguimento dei certificati e per l'accertamento dei relativi requisiti – è infatti quello di evitare distorsioni della concorrenza fra i vettori ed aumentare la sicurezza nella navigazione interna.

L'oratore rileva tuttavia che il Governo non si è avvalso delle facoltà previste dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 8 della direttiva, che consentono agli Stati membri di richiedere, per il rilascio dei certificati concernenti talune idrovie, parametri supplementari relativi alla conoscenza della situazione locale nonché ad una conoscenza professionale più approfondita delle disposizioni specifiche in materia di sicurezza dei passeggeri.

Il senatore MUNGARI chiede chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla normativa comunitaria al regime di responsabilità previsto dalla disciplina interna vigente.

Il relatore LO CURZIO precisa il campo di applicazione della direttiva citata e ribadisce i rilievi attinenti essenzialmente all'esigenza di garantire condizioni di salvaguardia della sicurezza.

Su proposta del PRESIDENTE, dopo aver verificato la presenza del numero legale, la Giunta conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli con i rilievi emersi.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1ª Commissione: rinvio del seguito dell'esame)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 21 luglio.

Il relatore BESOSTRI propone di riprendere l'esame del provvedimento in titolo dopo lo svolgimento delle audizioni che sono state programmate dalla Commissione di merito a partire da settembre.

Conviene la Giunta sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 9,20.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3º COMMA DEL REGOLAMENTO DELLA CA-MERA DEI DEPUTATI

Testo unificato delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 cost. e abb.)

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati)

(Seguito dell'esame e conclusione – parere in parte favorevole, con condizione ed osservazioni, in parte contrario)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato in titolo, sospeso nella seduta del 27 luglio scorso.

Il presidente Mario PEPE comunica di avere presentato formalmente questa mattina una questione sospensiva sulle proposte di legge costituzionale in esame, intesa ad ottenere un rinvio del loro esame fino a quando le regioni e le province autonome non avranno potuto pronunciarsi sul testo. Ha potuto comunque verificare la sussistenza di un'effettiva volontà delle forze politiche di non apportare modifiche agli statuti speciali dall'alto, senza la necessaria concertazione con le regioni interessate.

Si svolge quindi un'articolata discussione in ordine ai tempi e alle forme ritenute più congrue per l'espressione del parere da parte della Commissione, con interventi del deputato Daniele FRANZ (AN), dei senatori Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, Guido DONDEYNAZ (Misto), Ivo TAROLLI (CCD) e Renzo GUBERT (Misto-Il Centro), nonché dei deputati Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) e Vassili CAMPA-TELLI (DS-U).

In esito al dibattito, il presidente Mario PEPE ribadisce che in questa fase il compito della Commissione è di esprimere un parere, che costituisce un atto dovuto di collaborazione con la commissione di merito, nella consapevolezza che le iniziative intraprese hanno mobilitato le regioni e renderanno così possibile il rispetto sia delle esigenze formali e regolamentari, sia di quelle sostanziali. Dà quindi la parola al relatore per la formulazione della proposta di parere.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), relatore, assume come proposta di parere lo schema pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri, apportandovi peraltro alcune integrazioni. In particolare, egli intende recepire sia la proposta emendativa (vedi allegato 1) formulata dal senatore Dondeynaz, nella quale si afferma la necessità che sulle modifiche statutarie si definisca un'intesa con le regioni e le province autonome interessate, sia la proposta presentata nella seduta di ieri dal deputato De Biasio Calimani, nella quale si pone l'esigenza di promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Intende inoltre motivare specificamente la ragione della sua contrarietà rispetto alla normativa transitoria con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, del testo unificato in esame, per la regione siciliana. Al riguardo, egli rileva che, in contrasto con la posizione espressa dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana nell'audizione di ieri, l'articolo 6 della cosiddetta legge-voto (A.C. 5710) prevede che nel periodo antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.

Il deputato Daniele FRANZ (AN), interrompendo, fa rilevare che evidentemente la posizione espressa dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana è da riferire ad un accordo politico successivo alla presentazione della legge-voto, accordo politico di cui si deve quindi tenere necessariamente conto.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, replicando all'osservazione del deputato Franz, è dell'avviso che una manifestazione di volontà che si esprime nella presentazione di un disegno di legge debba considerarsi prevalente.

Per quanto concerne le proposte del senatore Gubert, sia quella emendativa (vedi allegato 1) sia quella di parere alternativo (vedi allegato 2), pur contenendo elementi condivisibili, ritiene che non possano essere accolte. Il testo alternativo appare senz'altro sproporzionato rispetto all'esigenza di salvaguardare un equilibrio di carattere generale. Per quanto riguarda la proposta emendativa, che appare imperniata sulla necessità dell'intesa con l'Austria per le modifiche allo statuto speciale di autonomia, ritiene che in essa sia contenuta un'opinione politica che può essere condivisa, ma che appare di dubbia cogenza sul piano giuridico, tenuto conto che diverse modifiche sono state apportate allo statuto del Trentino-Alto Adige al di fuori della procedura dell'intesa, come da ultimo è accaduto

nel caso della legge costituzionale n. 2 del 1993, con cui è stata conferita alla regione la potestà legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali.

Interviene quindi il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro), che, illustrata la proposta emendativa da lui presentata, contesta le considerazioni svolte dal senatore Andreolli circa l'asserito richiamo alla necessità di una intesa con l'Austria; in realtà, la sua proposta di stralciare l'articolo 4 mira a consentire una maggiore maturazione delle proposte di revisione statutaria. Preannuncia quindi il voto contrario sulla proposta di parere, ove persistesse l'orientamento negativo del relatore in ordine al suo emendamento.

Il senatore Armin PINGGERA (Misto) ritiene senz'altro che sulle modifiche dello statuto del Trentino-Alto Adige debbano essere attivate le procedure di informazione e di intesa con il *partner* internazionale. A suo avviso ciò dovrebbe avvenire nel momento in cui viene approvato un testo preciso da parte degli organi parlamentari – quindi dopo la prima deliberazione da parte della Camera dei deputati – con un' iniziativa diplomatica che naturalmente compete al Governo. Per quanto poi concerne la richiesta di stralcio avanzata dal senatore Gubert, egli la considera assolutamente inaccettabile perché la regione Trentino-Alto Adige e le province di Trento e di Bolzano hanno urgente esigenza di riforma dei propri statuti come le altre regioni.

Il deputato Daniele FRANZ (AN), stigmatizzando le alterne opinioni che sono state espresse dal relatore in ordine ai tempi e ai modi di espressione del parere da parte della Commissione, dichiara il voto contrario di alleanza nazionale sulla proposta del relatore.

Il senatore Ivo TAROLLI (CCD) aggiunge la propria firma all'emendamento del senatore Dondeynaz e alla proposta emendativa e di parere alternativo del senatore Gubert. Chiede inoltre che il parere sia votato per parti separate.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel rilevare che non si è tenuto conto del principio di sussidiarietà nella elaborazione del testo in esame, dichiara la sua contrarietà alla proposta di parere nel suo complesso.

Il senatore Giorgio BORNACIN (AN), dichiarando il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, rileva che per la prima volta nell'ambito della Commissione si è potuto constatare un irrigidimento della maggioranza, che ha voluto acquisire a tutti i costi un parere, che sarebbe stato invece opportuno esprimere con maggiore ponderazione ed in un momento successivo.

Il deputato Vassili CAMPATELLI (DS-U), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta del relatore, manifesta solo la preoccupazione che l'auspicata consultazione preventiva delle regioni possa tradursi – magari per l'incertezza che potrebbe verificarsi anche in un unico consiglio regionale – in un ritardo nell'esame di un provvedimento di grande importanza per la crescita delle autonomie regionali.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, invita il senatore Gubert a ritirare il proprio emendamento.

Non accedendo il senatore Renzo GUBERT (Misto-Il Centro) all'invito al ritiro della proposta emendativa da lui presentata, questa, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Tarolli e del senatore Lauro, viene posta in votazione e respinta a maggioranza.

Non essendovi altre proposte emendative da votare, si passa alla votazione della proposta di parere presentata dal relatore, nel testo risultante dalle integrazioni apportate dal relatore medesimo in corso di seduta.

Il presidente Mario PEPE avverte che, essendo stata chiesta la votazione per parti separate, si procederà alla votazione innanzitutto della prima parte del parere comprendente le premesse e la condizione, indi della parte del dispositivo comprendente le osservazioni, ed infine della parte conclusiva del dispositivo, contenente il parere contrario sulla normativa transitoria.

Con separate votazioni la Commissione approva, successivamente, la prima parte della proposta all'unanimità, e, a maggioranza, la seconda e la terza parte, risultando pertanto deliberato il parere nel testo di cui all'allegato 3. Rimane conseguentemente preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal senatore Gubert.

La seduta termina alle ore 14,40.

# Allegato 1

#### Emendamenti alla proposta di parere del relatore

Premettere alle osservazioni la seguente condizione:

La Commissione ritiene indispensabile che la riforma degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1971. È dunque necessario che sul testo in esame si esprimano previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il Parlamento, in assenza di una pronuncia delle comunità interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico costituzionale.

1. Dondeynaz

# Dopo l'osservazione 6) inserire la seguente:

- «6-bis) Con riferimento specifico all'articolo 4 riferito allo statuto della regione Trentino-Alto Adige, in considerazione:
- a) della richiesta dei rappresentanti degli organi consiliari e di governo della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento espressa in sede di audizione in data 27 luglio 1999 di ottenere un pieno rispetto delle prerogative autonomiste, consentendo agli organi rappresentativi delle popolazioni trentine e altoatesine il tempo per potersi esprimere in merito ai contenuti del disegno di legge costituzionale non già previsti nelle risoluzioni da tali organi approvate;
- b) del fatto che l'attuale statuto è parte integrante della soluzione della questione sudtirolese aperta all'ONU agli inizi degli anni '60 e per la quale da pochi anni l'Austria ha rilasciato al Governo italiano quietanza liberatoria;
- c) della insufficiente maturazione da parte delle popolazioni trentine e altoatesine di lingua italiana e ladina di una larga condivisione delle proposte stesse, testimoniata da prese di posizione critiche della rappresen-

tanza ladina in consiglio provinciale di Bolzano, di consiglieri e assessori di lingua italiana della provincia di Bolzano, dall'esiguità della maggioranza (non assoluta) con la quale è stata approvata la risoluzione sulle modifiche statutarie nel consiglio provinciale di Trento;

d) dell'impegno, al contrario largamente condiviso di procedere ad una complessiva riforma dello statuto della regione Trentino-Alto Adige che, non limitandosi a sottrarre ulteriori competenze alla regione come fa il provvedimento in esame, consente il mantenimento della struttura tripolare dell'autonomia non solo come mera formalità, ma come giusto equilibrio tra le ragioni dell'autonomia della popolazione di lingua tedesca e le ragioni di tutela della minoranza di lingua italiana in provincia di Bolzano, tra le giuste esigenze di autonomia delle due province e la persistenza di un quadro istituzionale regionale le cui competenze abbiano sufficiente consistenza per la sua autonoma sussistenza a valorizzazione della comunità regionale e dei suoi interessi complessivi;

d)della non urgenza della revisione statutaria proposta, dato che le elezioni regionali hanno avuto luogo da pochi mesi,

e) la Commissione parlamentare per le questioni regionali ritiene opportuno che l'articolo 4 del disegno di legge sia stralciato al fine di consentire una più adeguata e complessiva trattazione della materia, nel pieno rispetto dei vincoli internazionali, delle prerogative autonomiste, della necessità di più ampi tempi di maturazione di proposte di revisione statutaria complessiva largamente condivise da parte delle diverse popolazioni interessate».

2. Gubert

# Allegato 2

# Proposta alternativa di parere del senatore Gubert

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

# considerato che:

- 1) la proposta di legge costituzionale interviene su realtà assi tra loro differenziate sia sociologicamente che sul piano della regolazione giuridica delle speciali autonomie e tale diversità è emersa in modo chiaro durante le audizioni dei Presidenti dei consigli e delle giunte regionali e delle province autonome;
- 2) la proposta di legge introduce modificazioni statutarie sulle quali i consigli non si sono espressi; per quanto riguarda le modificazioni dello statuto della regione Trentino-Alto Adige le deliberazioni consiliari su alcuni dei contenuti sono state assunte o a maggioranza assai risicata (Trentino) o con la prevalente opposizione dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e ladino (Bolzano), fatti non secondari per uno statuto;
- 3) in particolare la modificazioni dello statuto della regione Trentino-Alto Adige intervengono su aspetti rilevanti dell'assetto istituzionale scaturito dalla composizione della vertenza internazionale sollevata dall'Austria con riferimento all'attuazione del patto Degasperi-Gruber; di grande rilievo la sottrazione alla regione di una delle poche competenze ordinamentali rimaste e la sua riduzione da ente primario che si articola nelle due province ad ente sostanzialmente derivato dalle due province, con evidente rischio di una sua completa sterilizzazione e facendo venir progressivamente meno il «quadro regionale» nel quale anche il patto Degasperi-Gruber collocava la speciale autonomia dell'Alto Adige a garanzia delle popolazioni ladine e di lingua italiana;
- 4) nelle modifiche al medesimo statuto sono introdotte misure di garanzia della rappresentanza ladina del Trentino ingiustificatamente differenziate rispetto a quelle previste per i ladini della provincia di Bolzano, per cui si impone una loro omogeneità secondo o il modello territoriale adottato per il Trentino o il modello della soggettiva appartenenza ai gruppi linguistici adottato per l'Alto Adige;
- 5) sempre nelle medesime modifiche è compresa una norma transitoria che, oltre a costituire un *vulnus* alle prerogative autonomiste in materia di legge elettorale, non tiene conto della recente sentenza della Corte costituzionale che impone la particolare tutela della rappresentanza politica del gruppo linguistico ladino anche in provincia di Trento;

- 6) che tale norma transitoria costituisce un *vulnus* anche per le prerogative autonomiste delle altre regioni ad autonomia speciale;
- 7) che nella regione Trentino-Alto Adige è in previsione una organica proposta di revisione complessiva dello statuto e mancano motivi di particolare urgenza di innovazioni in materia elettorale essendosi da pochi mesi tenute le elezioni regionali,

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla proposta in esame, suggerendo quanto meno lo stralcio delle modifiche statutarie concernenti la regione Trentino-Alto Adige in attesa di un più organico provvedimento e la riformulazione delle proposte per le altre modifiche con particolare attenzione al rispetto delle prerogative autonomiste anche sul piano procedurale.

# Allegato 3

# Parere approvato dalla Commissione

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, esaminato il testo unificato delle proposte di legge costituzionali in materia di elezione diretta del presidente delle regioni a statuto speciale e delle province autonome (C. 168 e abbinate) richiama innanzitutto i tratti salienti della proposta:

in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello stato l'assemblea o il consiglio regionale con legge approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti stabilisce le modalità di elezione del consiglio nonché del presidente della giunta e degli assessori;

le dimissioni contemporanee della metà più uno dei consiglieri o deputati regionali comportano lo scioglimento del consiglio e l'elezione contestuale del presidente della giunta se eletto a suffragio universale;

lo scioglimento anticipato del consiglio regionale e la contestuale elezione del presidente se eletto a suffragio universale si verifica quando: viene approvata una mozione di sfiducia al presidente della giunta oppure per rimozione, dimissioni volontarie, morte o impedimento permanente dello stesso presidente;

le modifiche degli statuti sono adottate con la procedura di cui all'art. 138 della Costituzione ma anche su proposta dei singoli consigli regionali con un potere più pregnante degli stessi rispetto alle disposizioni statutarie vigenti;

è prevista una norma transitoria, eccetto che per la provincia di Bolzano e per la regione Val d'Aosta, che stabilisce che fino a quando le regioni non adotteranno la nuova disciplina elettorale e la nuova forma di governo il presidente della giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto contestualmente al rinnovo del consiglio regionale sia per elezioni anticipate che a scadenza naturale del mandato.

La disciplina elettorale è quella prevista per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario come previsto dal disegno di legge costituzionale in itinere con gli adattamenti caso per caso; disposizioni particolari diversificano le norme da regione a regione: regione Sicilia: il presidente della regione è eletto a suffragio universale diretto; la carica non è ricopribile oltre due mandati consecutivi; le norme transitorie si applicano eventualmente solo alla scadenza naturale del mandato dell'assemblea siciliana;

regione Valle d'Aosta: non è prevista nessuna norma transitoria (come per la provincia di Bolzano) per l'elezione diretta del presidente della giunta;

regione Sicilia e Sardegna: il procedimento per le modifiche dello statuto da parte del consiglio regionale prevede procedure diverse rispetto a quelle delle altre regioni;

regione Trentino-Alto Adige: l'innovazione più rilevante attiene all'attribuzione dal consiglio regionale ai due consigli provinciali della potestà della legge elettorale; vengono recepite pressoché in toto le disposizioni previste dal disegno di legge costituzionale già approvato dalla
Camera e di imminente approvazione in Senato (S. 3308) in materia di
valorizzazione della minoranza ladina e di lingua tedesca: è ridotto ad
un anno il periodo ininterrotto del requisito della residenza nel territorio
provinciale per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di
Trento; in provincia di Bolzano il consiglio provinciale è eletto col sistema proporzionale. La eventuale elezione diretta del presidente della
giunta provinciale di Bolzano è approvata con la maggioranza di due terzi
dei componenti il consiglio provinciale. La stessa maggioranza dei due
terzi del consiglio è necessaria per l'eventuale elezione di assessori esterni
in giunta provinciale.

Ciò premesso e tenuto anche conto degli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell'audizione svoltasi il 27 luglio scorso con i rappresentanti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, la Commissione

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

la Commissione ritiene indispensabile che la riforma degli statuti speciali non possa essere calata dall'alto ma debba essere elaborata, formalmente e sostanzialmente, nel rispetto del metodo consensuale esplicitamente prescritto per l'adozione delle norme di attuazione e fondato comunque su una consuetudine costituzionale, seguita costantemente a partire dalla riscrittura dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1971. È dunque necessario che sul testo in esame si esprimano previamente l'assemblea e i consigli delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto altrimenti il Parlamento, in assenza di una pronuncia

delle comunità interessate, violerebbe un preciso vincolo giuridico costituzionale;

# e con le seguenti osservazioni:

- 1) premesso che per le regioni a statuto speciale è stato previsto un procedimento per l'esercizio dell'autonomia statutaria basato su una lettura unica con approvazione a maggioranza assoluta e referendum regionale approvativo obbligatorio (escluso solo ove sia stata conseguita la maggioranza dei due terzi, nonché nel caso della Valle d' Aosta per la quale è stata sempre prevista tale maggioranza qualificata); mentre per le regioni a statuto ordinario (atto Camera 5389) è invece stata prevista la doppia lettura a maggioranza assoluta e il referendum è solo facoltativo, si ritiene necessario chiarire:
- a) se tale diversa scelta trovi un accettabile fondamento nella specialità delle regioni o in una valutazione consapevolmente discrezionale del legislatore;
- b) se per il referendum regionale approvativo sussista o meno un numero legale di partecipanti al voto (si ricorda che l'articolo 60 del testo della Bicamerale prevedeva per la validità del referendum la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto);
- c) se la legge regionale possa come sembra non solo disciplinare le modalità di svolgimento del referendum, ma anche prevedere un eventuale *quorum* di partecipanti e se, in caso affermativo, la disciplina in questione debba essere fissata con legge regionale ordinaria o rinforzata;
- 2) la modifica *in itinere* dell'articolo 123 della Costituzione (A.C.5389-C) individua come oggetto dell'autonomia statutaria anzitutto la «forma di governo» regionale, mentre nel testo in esame tale nozione è resa, analiticamente, dai seguenti riferimenti: modalità di elezione del presidente della giunta e degli assessori; rapporti tra gli organi della regione; presentazione e approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del presidente della giunta regionale; al riguardo si invita la Commissione di merito a valutare se non sia preferibile l'espressione sintetica (forma di governo), in quanto l'elencazione analitica potrebbe prestarsi ad interpretazioni non in linea con la volontà del legislatore: ad esempio, la presentazione della mozione di sfiducia, nei termini in cui viene enunciata, sembra che debba essere comunque prevista, laddove una piena autonomia statutaria nella scelta della forma di governo rende tale istituto solo eventuale, essendo non compatibile con una forma presidenziale pura;
- 3) sempre il citato A.C. 5389-C, nell'individuare i limiti della potestà statutaria regionale, adopera la nozione di «armonia con la Costituzione», mentre per le regioni a statuto speciale nel testo in esame si rende espli-

cito un ulteriore limite, quello dell'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. È noto infatti che tale ultimo limite è riportato in tutti gli statuti vigenti in capo agli articoli che prevedono una legislazione esclusiva delle singole regioni (Sicilia art. 14, Trentino – Alto Adige art. 4, Valle d'Aosta art. 2, Friuli – Venezia Giulia art. 4, Sardegna art. 3). Valuti la Commissione l'opportunità di togliere tale limite anticipando l' indirizzo prevalente dei molti disegni di legge del Governo e di vari deputati oggi all'esame della Camera in tema di modifica alla Costituzione in materia di riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale in conformità alle proposte espresse dalla Commissione Bicamerale.

- 4) con riferimento alla disciplina dell'eleggibilità, demandata a tutte le regioni speciali ad eccezione della Sicilia, la Commissione, nel riaffermare quanto già detto in occasione del parere espresso sull' A.S. 3163 nella seduta del 24 giugno 1998, ribadisce la delicatezza di tale materia che concerne un diritto politico del cittadino, da garantire quindi in modo tendenzialmente uniforme nel territorio nazionale;
- 5) con riferimento all'articolo 1, 1° comma , lettera c), capoverso articolo 9, 4° comma, si esprimono perplessità in ordine alla prevista non rieleggibilità del presidente della regione Sicilia dopo due mandati, in quanto il divieto di rielezione è un elemento che caratterizza le forme presidenziali pure, che non si giustifica laddove si preveda invece che l'organo parlamentare possa sfiduciare il presidente (come nel nuovo articolo 10 dello statuto siciliano nella citata disposizione);
- 6) con riferimento alle disposizioni che stabiliscono identiche conseguenze (scioglimento del consiglio e nuova elezione del presidente), sia per eventi che hanno un rilievo politico (dimissioni e sfiducia) sia per eventi (morte del presidente o suo impedimento permanente) privi di rilevanza politica, si dissente da tale scelta (peraltro ribadita anche nell' A.C. 5389-C) per l'incongruenza consistente nell'equiparare fattispecie tra loro oggettivamente diverse. In altri termini, si ritiene opportuno che, a fronte di un evento accidentale e politicamente non significativo, non debba interrompersi la legislatura regionale, ma sia necessario valutare soluzioni che contemperino l'esigenza di portare a termine il periodo residuo della legislatura con il principio dell'elezione sincronica di presidente e consiglio regionale;
- 7) si ritiene necessario inoltre introdurre disposizioni intese a promuovere l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi;
- 8) data la rilevanza delle modificazioni proposte è opportuno introdurre una delega al Governo per la predisposizione di cinque testi unici che contengano tutte le singole modifiche finora apportate ai singoli statuti di autonomia.

La Commissione, inoltre, considerato che per le regioni a statuto speciale non sussistono le ragioni di urgenza che in quelle ordinarie hanno richiesto l'introduzione di un regime transitorio,

#### ESPRIME PARERE CONTRARIO

sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, articolo 3, commi 2 e 3, articolo 4, commi 2 e 3, articolo 5, commi 2 e 3.

Il parere contrario è rafforzato per lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, poiché senza una legge elettorale della provincia di Trento, verrebbe meno la garanzia di un seggio del consiglio provinciale di Trento assegnato ai ladini della Valle di Fassa come previsto dal nuovo articolo 48.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 2, concernente la normativa transitoria per la regione siciliana il parere contrario è motivato anche in considerazione dell'espressa indicazione contenuta nell'articolo 6 della cosiddetta legge-voto (A.C. 5710), in cui si prevede che nel periodo antecedente all'elezione diretta del presidente continuino ad applicarsi le disposizioni statutarie previgenti.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

# Presidenza del Presidente Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 8,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

# Sulla pubblicità dei lavori

(R033 004, B60a, 0108o)

Il deputato Francesco STORACE, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa alle modalità di divulgazione dell'esistenza di una campagna di raccolta di firme per svolgere referendum (relatore Storace)

(Esame e conclusione) (R050 001, B60<sup>a</sup>, 0033<sup>o</sup>)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, ricorda che è stata posta iersera, da parte del senatore Bergonzi, la questione dell'ammissibilità della proposta di delibera in titolo. Egli ha deciso di ascoltare sul punto un oratore per gruppo, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 45 del regolamento della Camera, ed ha rinviato anche tale dibattito incidentale alla seduta di oggi.

Il deputato Elio VITO (FI) ringrazia il Presidente per aver offerto a tutti i gruppi la possibilità di pronunciarsi sulla questione incidentale sollevata dal senatore Bergonzi. In realtà il Presidente non sarebbe stato tenuto a dare ad essa tanto rilievo: la maggioranza, la quale aveva preannunciato la presentazione di una questione pregiudiziale sul tema, ha poi rinunciato a proporla, e sembra persistere nel disertare i lavori della Com-

missione, con un atteggiamento che non sa se considerare ostruzionistico o semplicemente infantile. In queste condizioni, la questione dell'ammissibilità di fatto non esiste, mentre restano le norme regolamentari e di prassi che demandano al Presidente il compito di pronunciarsi sull'ammissibilità dei testi portati all'attenzione della Commissione. Ne deve tenere conto chi continua a boicottarne i lavori.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) si richiama all'intervento svolto ieri dal deputato Landolfi, e ritiene che il problema abbia natura esclusivamente politica: la maggioranza avrebbe i numeri per approvare il testo che più ritiene idoneo, ma si rifiuta di attivare tale possibilità, e persiste in un atteggiamento che si risolve in un attacco alla persona del Presidente della Commissione. Egli mantiene invece in questa circostanza un comportamento corretto.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, fa presente che quel che più conta, ed è urgente, è la decisione che la Commissione deve assumere sull'argomento posto al suo esame. Per parte sua, non si sente affatto impegnato in una crociata: sulla questione incidentale ora proposta, ha voluto consultare i rappresentanti di tutti i gruppi, ed avrebbe ampi poteri di decisione. La questione, del resto, era stata di fatto già portata all'attenzione dell'Ufficio di presidenza nella riunione di giovedì 22 luglio scorso, nella quale gli aveva presentato la sua proposta di delibera. Se è vero che su di essa l'Ufficio di presidenza non aveva espresso una valutazione, deve però ritenere che l'Ufficio, convenendo sul calendario dei lavori con la precisazione che ciò non avrebbe pregiudicato l'apprezzamento della delibera stessa, abbia implicitamente rinviato l'esame della relativa questione al dibattito in sede plenaria.

Tuttavia, conviene che la controversia ha in questa fase un rilievo eminentemente politico, al quale egli non intende sfuggire, ed a tale scopo ribadisce la propria ampia disponibilità, in qualità sia di Presidente, sia di relatore del provvedimento, per favorire una mediazione politica. Sinora non ha però potuto raccogliere alcun frutto di questa mediazione, più volte sollecitata: intende tuttavia continuare a favorirla.

Per tale ragione, ritiene opportuno sospendere anche questa seduta, sino alle 14 di oggi: del resto la sospensione sarebbe comunque necessaria in vista degli impegni delle due Assemblee. Alla ripresa, egli potrebbe presentare una nuova proposta, che tenga conto della circostanza politica nella quale la Commissione si è venuta a trovare: purché la maggioranza di Governo torni ad essere presente in Commissione, dal momento che egli non intende affatto discutere eventuali soluzioni al di fuori di questo organismo. Deve essere parimenti chiaro che egli farebbe un passo del genere esclusivamente per facilitare la conclusione del dibattito sul merito, e non perché si senta condizionato dai dubbi di legittimità proposti, che continua a non condividere.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) fa presente che la sua parte politica, se ha rinunciato a presentare la questione pregiudiziale che era stata preannunciata, non rinuncia però alle ragioni che ha avuto modo di esporre nella lettera indirizzata al Presidente circa l'ammissibilità del testo proposto. Queste ragioni possono senz'altro essere portate all'attenzione della Commissione con differenti strumenti procedurali, quale è il richiamo al regolamento formulato iersera dal collega Bergonzi: il Presidente dovrebbe prenderle in considerazione e darvi risposta.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, ritiene che quella di disertare la seduta di ieri sia stata, da parte delle forze di maggioranza, una scelta politica: e ripercorre le fasi salienti dell'intero dibattito, sottolineando che, come emerge dagli interventi di questa mattina, il Presidente è tutt'altro che isolato nella posizione che sostiene. Ribadisce tuttavia quanto sia importante tornare a ragionare in termini politici: ripete che nel prosieguo della seduta, che riprenderà alle 14, si adoprerà per la formulazione di un testo che consenta di superare l'attuale *impasse*, ma solo se potrà constatare la presenza di tutte le forze politiche rappresentate in Commissione.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI (DS) si è nuovamente richiamato alla questione dell'ammissibilità, il deputato Mario LANDOLFI (AN) ritiene che il percorso ora ipotizzato dal Presidente per risolvere l'attuale situazione di stallo costituisce un fatto sicuramente positivo. A sua volta chiede quindi alla maggioranza un comportamento responsabile, che consenta alla Commissione di concentrarsi sulle questioni di merito. Secondo l'intendimento del Presidente, alla ripresa della seduta potrebbe determinarsi una situazione politica nuova, ma è necessario che la maggioranza dia in proposito un chiaro segnale, l'assenza del quale confermerebbe la sensazione che la maggioranza, pur avendo i numeri, non voglia pervenire ad una delibera su una questione di così scottante attualità.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, nel disporre la sospensione della seduta sino alle ore 14, conferma la propria disponibilità nei termini prima detti.

La seduta, sospesa alle ore 8,55, riprende alle ore 14.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, fa presente che alcuni gruppi dell'opposizione hanno chiesto un ulteriore breve differimento della ripresa della seduta, che egli quindi sospende nuovamente.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 14,20.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, riassume i termini del dibattito che ha avuto luogo stamattina.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) informa che, secondo alcune agenzie di stampa, alcuni parlamentari della maggioranza avrebbero formalmente interpellato i Presidenti delle Camere sul tema dell'ammissibilità della proposta di delibera in titolo. Se è vera, questa notizia è paradossale: la maggioranza potrebbe approvare, o anche imporre, qualunque soluzione in virtù della forza del numero, ed invece preferisce sabotare i tentativi di dialogo che le vengono offerti. Si domanda se vi siano in proposito prese di posizioni dei Presidenti delle Camere, e se essi intendano pronunciarsi anche sulla prolungata assenza dei gruppi di maggioranza.

Il deputato Elio VITO (FI) sottolinea che il ricorso alla mancanza del numero legale da parte della maggioranza ha conseguenze molto più gravi rispetto a quando vi fa ricorso l'opposizione, poiché la paralisi dell'attività parlamentare che ne consegue è irreparabile. È una misura che denota comunque scarso rispetto per l'organo politico, e che, soprattutto, comporta una carenza nell'assunzione delle responsabilità che derivano dall'approvare o respingere una determinata proposta. Questo sottrarsi alle proprie responsabilità – di garantire il funzionamento dell'organo, e di rispondere delle proprie scelte – dovrebbe essere censurato dai Presidenti delle Camere.

Si augura comunque che in questa sede possa essere assunta un'iniziativa che sottragga alla maggioranza ogni pretesto per non agire, e che consenta di concludere oggi l'esame in titolo.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) comunica che, assieme ai colleghi Falomi, Bergonzi ed al deputato Lombardi, ha interpellato i Presidenti delle Camere sulla questione dell'ammissibilità della proposta del Presidente, chiedendo un loro intervento chiarificatore. Ha assunto questa iniziativa poiché sembra evidente l'indisponibilità del Presidente a ritirare un testo che chiaramente si qualifica inammissibile, rappresenta una forzatura istituzionale ed una provocazione politica: essa sarebbe legittima, se fosse compiuta da un parlamentare che non rivestisse la qualifica di Presidente di un organo collegiale, e non fosse pertanto tenuto ai doveri che ne conseguono. Il Presidente avrebbe dovuto ritirare il testo, anche per la ragione che esso recepisce acriticamente tutte le richieste degli esponenti della Lista Bonino. Reputa pertanto opportuno che la Commissione, la quale sarebbe in grado di convenire celermente sui contenuti di una delibera, attenda a questo punto il pronunciamento dei Presidenti della Camera e del Senato.

Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD) non condivide né i contenuti della proposta del Presidente, né l'ostruzionismo dei gruppi di maggioranza, ma rileva che le distanze tra le forze politiche sul merito delle questioni sono ridotte. Per questa ragione, fa appello alla responsabilità ed al senso istituzionale del Presidente della Commissione. Sarebbe opportuno accantonare tutti i testi sin qui presentati, per redigere una nuova bozza che consenta di superare l'attuale stallo.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) ritiene che l'aspetto più rilevante di questa vicenda consiste nell'atteggiamento della maggioranza, che pone in essere un comportamento del tutto eversivo, che tranquillamente può essere definito squadrismo parlamentare. Su tale comportamento dovrebbe essere attirata l'attenzione dei Presidenti della Camera e del Senato, ed a tale proposito chiede formalmente che essi siano interpellati dal Presidente della Commissione. Un evento simile non si era mai verificato, probabilmente, in oltre cinquanta anni di storia repubblicana.

Il deputato Maria Chiara ACCIARINI (DS-U) manifesta stupore per i toni, in particolare, dell'ultimo intervento che ha ascoltato. Non si dovrebbe mai dimenticare che le personali valutazioni che ciascuno può effettuare sui comportamenti in seno ad un organo collegiale non possono essere arbitrariamente presentate come se fossero principi giuridico costituzionali di carattere oggettivo. Ritiene che sia opportuno attendere che i Presidenti delle Camere si pronuncino sulla questione a loro sottoposta, per poi proseguire l'esame riportando il dibattito all'interno della Commissione, dando in tal modo a questo organismo la dignità che gli è propria.

Il senatore Salvatore RAGNO (AN) ha seguito tutte le sedute sinora tenutesi sul tema, ed anche per tale ragione deve dare atto al Presidente della Commissione di avere manifestato la più grande disponibilità a dibattere ogni argomento che gli sia stato sottoposto, dalle ragioni di merito sottese ai testi presentati, sino alla questione della loro ammissibilità. Se la maggioranza fosse presente, il dibattito sarebbe ora possibile ; ed è stato superfluo ed inopportuno interpellare i Presidenti delle Camere, quando una soluzione può essere trovata all'interno della Commissione. Il Presidente ha dichiarato la propria disponibilità alle modifiche, perché deve essergli richiesto anche il ritiro integrale del testo?

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, rileva che, a fronte degli interventi (che ha apprezzato), con i quali alcuni colleghi richiedono di riportare il dibattito in Commissione, la maggioranza preferisce invece esprimersi per notizie giornalistiche ed agenzie di stampa, pur avendo invece la forza numerica per imporre le proprie ragioni; e pretenderebbe che il Presidente della Commissione conduca personalmente le trattative, ritirando la sua proposta. Nel dibattito interviene ora la notizia del quesito proposto ai Presidenti delle Camere, del tutto singolare, del quale non ha avuto sinora alcuna informativa, all'infuori della comunicazione ora resa dal senatore Semenzato. Egli non è stato neppure interpellato dai Presidenti.

La maggioranza deve dichiarare quale sia il suo vero scopo: aveva la possibilità di pronunciarsi sul merito, ovvero di dichiarare l'inammissibi-

lità del suo testo, ed invece ha rifiutato di seguire fino in fondo i percorsi procedurali rappresentati dalla questione sospensiva, e dal richiamo al regolamento, per rivolgersi immediatamente ai Presidenti delle Camere. Nel frattempo egli ha lavorato alla predisposizione di un nuovo testo, che potrebbe sostituire integralmente la proposta di delibera in titolo: ritiene però opportuno attendere, prima di presentarlo alla Commissione, un riscontro politico anche da parte del centro sinistra.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) conviene che le notizie giornalistiche non debbano entrare a far parte del dibattito in Commissione, per quanto poi tutti i suoi componenti, compreso il Presidente, non disdegnino di far ricorso a tali strumenti. La scelta che egli ha condiviso intende tutelare la dignità della Commissione: l'assenza dei gruppi di maggioranza (benché i parlamentari del centro sinistra non siano oggi tutti assenti) è finalizzata a stigmatizzare una proposta che non è applicabile sotto il profilo del merito, e risulta provocatoria sul piano politico. Il Presidente dovrebbe ritirarla, poiché la reazione dei gruppi questa volta non gli consente di portare avanti la sua provocazione, che si configura come ostacolo insormontabile al prosieguo dei lavori.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, sottolinea che se avesse ritenuto, in qualità di Presidente, la proposta inammissibile, non la avrebbe presentata in qualità di relatore, e si domanda per quale ragione la maggioranza si sia rifiutata di discutere e votare in Commissione la questione dell'ammissibilità.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) ribadisce l'invito, rivolto al Presidente della Commissione, affinchè egli interessi i Presidenti delle Camere sulla assenza della maggioranza (oggi numericamente in minoranza) dal dibattito odierno, che paralizza la Commissione. Questo profilo lo interessa più di ogni altra questione.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) rileva che la maggioranza è sorda anche al fatto nuovo costituito dal preannuncio, da parte del Presidente, di un testo interamente sostitutivo della proposta in titolo. L'opposizione ha lanciato un appello, che è stato accolto dal Presidente ma non dalla maggioranza: essa usa toni da crociata, vorrebbe la capitolazione del Presidente di minoranza che è a capo della Commissione, e soprattutto non vuole che la RAI informi sui temi oggetto del referendum.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, dà lettura del testo alternativo da lui predisposto, che si configura come emendamento interamente sostitutivo della bozza di delibera in titolo.

Il senatore Francesco BOSI (CCD) rileva che sotto le questioni riguardanti la legittimità del vecchio testo si nascondevano anche profili differenti, che riportano a diverse prese di posizione. Nessuno dei contendenti intende capitolare, ma il nuovo testo comporta anche la necessità di chiarire se esso debba intendersi come del tutto alternativo alla vecchia proposta di risoluzione, come egli ritiene che sia, o se debba essere qualificato alla stregua di un maxiemendamento: se esso sostituisce il testo precedente, integra senza dubbio una circostanza del tutto nuova.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) si domanda a sua volta se il Presidente accolga la qualificazione indicata come preferibile dal collega Bosi, poiché il problema dell'ammissibilità del vecchio testo può considerarsi del tutto superato solo se la presentazione del nuovo comporta la sua definitiva decadenza. In caso contrario, la sollecitazione rivolta ai Presidenti delle Camere conserverebbe ragione di esistere.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, ricorda che il suo testo sostituisce interamente il precedente, e pertanto modifica anche la parte di questo che dava luogo a dubbi di ammissibilità. Già questo, a suo parere, rende privo di significato il quesito rivolto ai Presidenti delle Camere. Come può essere immaginabile una loro pronuncia anche in queste condizioni? Certo non ci si trova davanti ad una crociata contro il Presidente della Commissione! Egli è stato invitato a riflettere, ha riflettuto, ha offerto alla Commissione una possibilità ulteriore di decidere, che può essere a sua volta emendata.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ritiene che ugualmente non si possa prescindere dai vizi della prima proposta, anche perché il comportamento del Presidente della Commissione in questa vicenda ha rappresentato di per sé un problema.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) rileva che la maggioranza continua ad insistere su un vizio che adesso non esiste più, neppure in ipotesi, e continua a cincischiare sul merito dei problemi.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, chiede che i componenti della Commissione rappresentino formalmente eventuali dubbi di legittimità relativi al nuovo testo.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) ha capito quali sono le ragioni di tanta insistenza da parte della maggioranza: vuole giungere ad una figura di Presidente a sovranità limitata, come ormai non accade più neanche in alcune repubbliche sudamericane.

Il senatore Giorgio MELE (DS) rileva che il Presidente ha sinora potuto prendere le iniziative che più gli facevano comodo, e ritiene debba essere definitivamente chiarito se ci si trova di fronte ad un testo alternativo, che pertanto comporta la decadenza del precedente, ovvero ad un emendamento, benché interamente sostitutivo del testo. Il deputato Marco FOLLINI (misto-CCD) apprezza l'iniziativa del Presidente, che comporta la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del nuovo testo. Ritiene che le nuove circostanze richiedano una ulteriore pausa di riflessione, che consenta inoltre di far partecipare alla seduta anche i gruppi ora assenti.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, dopo aver nuovamente invitato i gruppi a pronunciarsi sull'ammissibilità del nuovo testo, sottopone alla Commissione la proposta di sospendere la seduta fino alle 20, e di stabilire il termine per eventuali subemendamenti al nuovo testo alle ore 19.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 20.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, constata che è tuttora in corso la seduta della Camera e sospende nuovamente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 20,05, riprende alle ore 20,15.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente e relatore*, legge la lettera con la quale i Presidenti delle Camere si sono pronunciati sulla sollecitazione del senatore Semenzato e di altri componenti la Commissione. Essa è del seguente tenore:

# «Onorevole Presidente,

con lettera in data 23 luglio 1999 il senatore Falomi poneva ai Presidenti di Camera e Senato una questione di ammissibilità concernente una proposta di risoluzione, da Lei presentata nella veste di relatore, relativa alle modalità di divulgazione dell'esistenza di una campagna di raccolta di firme per svolgere *referendum*.

Nella risposta al senatore Falomi, trasmessa in data 26 luglio, d'intesa con il Presidente del Senato, avevo avuto modo di precisare che una questione di ammissibilità relativa ad un documento presentato in Commissione va posta,nella fase preliminare, al presidente della Commissione stessa, il quale potrebbe poi investirne l'ufficio di presidenza, fermo restando naturalmente il potere dei Presidenti di Camera e Senato di intervenire ove le decisioni adottate fossero ancora oggetto di contestazione o in contrasto con la normativa vigente.

La questione di ammissibilità è stata poi effettivamente posta nella seduta del 27 luglio della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Nella stessa seduta, e nella parte antimeridiana della seduta odierna. Ella ha peraltro ribadito, nella

veste di presidente, le Sue convinzioni circa l'ammissibilità del documento da Lei presentato come relatore, tanto che il nuovo testo illustrato alla ripresa pomeridiana della seduta odierna è stato da Lei configurato come emendamento interamente sostitutivo del documento preesistente.

Quanto alla risoluzione da Lei proposta, ritengo, d'intesa con il Presidente del Senato, che essa debba essere considerata inammissibile. Sono da considerare pertanto non procedibili anche tutte le proposte emendative, a partire dal testo interamente sostitutivo da Lei presentato nella seduta odierna, riferire a quel documento. Non può infatti essere ricondotta all'alveo segnato dalle norme legislative e regolamentari una risoluzione che in modo così dettagliato imponga vincoli e oggetti alla programmazione della concessionaria del servizio pubblico nei tempi, nelle fasce orarie, nelle differenti tipologie di trasmissione,nella individuazione stessa dei programmi.

Nè credo che possano essere utilmente invocate, a questo proposito analogie con le precedenti delibere della Commissione da Lei richiamate nella seduta di ieri. Esse infatti non possono certo essere considerate altrettanto prescrittive, limitandosi a fornire indicazioni di carattere complessivo riferite a questioni specifiche, nè altrettanto invasive dei palinsesti Rai, ciò che sembra confliggere con il compito, che la legge assegna alla Commissione, di definire l'indirizzo generale dei servizi radiotelevisivi.

# Cordialità. Violante»

In relazione a tale lettera, deve anzitutto scusarsi con la Commissione, che ne ha avuto notizia da «lanci» di agenzia diramati prima che egli ne potesse dar lettura: ovviamente, ciò non è avvenuto per sua colpa. La lettera riporta una decisione che è anche l'opinione dei Presidenti delle Camere, e che egli non intende almeno per il momento commentare, per quanto non la condivida: si limita a constatare che la sua proposta di delibera viene in tal modo cassata, ma non risulta ritirata, come voleva chi non ha voluto partecipare ai lavori della Commissione.

Ora si deve definire il seguito della discussione. Ritiene in proposito che l'estensione dell'invalidità anche agli emendamenti riferiti alla delibera (stabilita nella lettera presidenziale) abbia natura procedurale, e comporti la conclusione dell'esame in titolo. L'argomento ad esso sotteso resta peraltro all'attenzione della Commissione, essendo stato deciso dall'Ufficio di Presidenza.

Nuovi testi – ritiene, anche identici ai precedenti sotto il profilo dei contenuti di merito – possono essere presentati, per iniziare con essi un nuovo esame. A tale proposito, ha arrecato alcune modifiche alla sua seconda proposta, e la sottopone alla Commissione quale nuovo testo di riferimento, per una nuova procedura, conservando l'incarico di relatore, allo scopo di poter celermente definire le posizioni dell'organismo parlamentare. Sollecita pertanto la Commissione ad esprimersi su tale percorso procedurale, caratterizzato anche da ragioni di urgenza: darà in proposito la parola, eccezionalmente, a chiunque dovesse richiederla.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com), intervenendo nel dibattito sollecitato dal Presidente, conviene che la Commissione debba fare il possibile per approvare un testo che definisca i problemi portati al suo esame. Non può sottacere però che la soluzione dei Presidenti delle Camere pone in discussione il rapporto di fiducia che egli, in quanto membro della Commissione, deve nutrire nei confronti del suo Presidente: il Presidente, nonostante gli appelli praticamente unanimi, non ha inteso recedere da un atteggiamento di parte, che ha gravemente menomato la funzionalità dell'organo, e che giustificherebbe le dimissioni del Presidente stesso.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) individua due esigenze – quella di esprimersi sul tema in dibattito, e quella più politica sottesa all'intervento del senatore Bergonzi – che sono ugualmente da tutelare nei lavori della Commissione. Quanto alla prima, conviene col percorso procedurale individuato dal Presidente; quanto alla seconda, rileva che quello di stasera rappresenta un epilogo che per qualcuno è forse scontato, dovuto a varie forzature, che non si sarebbe comunque verificato se la maggioranza non avesse rinunciato al suo dovere di essere presente in Commissione.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) ricorda di aver tentato di richiamare il Presidente al suo ruolo di garanzia, ma che egli, con un atteggiamento stranamente differente da quello tenuto in precedenti occasioni, non ha voluto dare ascolto, e si è da solo posto nella condizione di un Presidente dimezzato, padrone dei propri ruoli politici, ma non di quelli di garanzia.

Manifesta quindi comunque consenso con il percorso procedurale individuato dal Presidente, e con l'intenzione di chiudere il dibattito domani. Ritiene però opportuno che le funzioni di relatore siano assunte da un altro commissario.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) si richiama alle considerazioni svolte stamani, ritenendo l'obiettivo della maggioranza quello di realizzare una presidenza a sovranità limitata. Del resto la maggioranza ha già espresso una sorta di trinità istituzionale; ora vorrebbe ridurre l'opposizione ad accettare Presidenti a mezzadria, che confermino la sostanziale egemonia della maggioranza stessa. Anche la questione discussa questa sera riveste questa valenza politica; almeno lo si dica, giocando a carte scoperte.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) condivide le considerazioni svolte dal Presidente; anch'egli è perplesso circa il sorprendente atteggiamento della maggioranza, la quale fa dell'illegittimità della delibera una foglia di fico che copre altre ragioni. In realtà è l'intero Parlamento che progressivamente viene esautorato nei confronti di un esecutivo che legifera per norme delegate: in questa situazione, non resta che il ricorso massiccio ai referendum. Tuttavia, mai la Commissione aveva in precedenza regolamentato la fase della raccolta di firme, e si domanda per quale ragione abbia inteso farlo adesso, con evidente riferimento alle posizioni di

una sola e ben determinata forza politica. Nel passato, invano la Lega Nord ha sollecitato attenzione rispetto alle sue iniziative referendarie. La Commissione dovrebbe limitarsi ad approvare provvedimenti che, in materia, abbiano portata generale, e non si riferiscano a singole tornate referendarie. Anche per tale motivo, è opportuno che il Presidente cessi di svolgere, nella presente occasione l'incarico di relatore.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) rileva come la risposta dei Presidenti delle Camere abbia dimostrato che i dubbi di legittimità sulla proposta del Presidente non erano infondati: in realtà il Presidente ha forzato l'utilizzazione di un istituto parlamentare per scopi politici, che sarebbero più che legittimi, qualora colui che li aziona non fosse tenuto a ruoli istituzionali di garanzia. Se il Presidente della Commissione cessa di garantire tali ruoli, si determina un problema politico, rispetto al quale non è scorretto reagire, anche duramente; benché – ne è consapevole – non esistano strumenti regolamentari che consentano la questione di fiducia nei confronti di un Presidente di Commissione. Non può, però, non rilevare che il rapporto tra l'organismo e il suo Presidente è ora gravemente menomato: in altri organismi non si sono verificati conflitti analogamente aspri.

Per quanto riguarda il percorso procedurale individuato dal Presidente, è necessario separare la polemica sulla presenza del movimento radicale nella programmazione radiotelevisiva dalla questione della pubblicità da dare alle fasi di raccolta di firme. Quanto al primo profilo, non può non rilevare che l'onorevole Pannella, nonostante la teoria dell'eterno complotto ai suoi danni, non risulta affatto discriminato, ed è vero forse il contrario. Quanto al secondo profilo, il problema deve essere affrontato in termini generali; peraltro, la RAI fornisce in questi giorni – per sua libera scelta – un'informazione sicuramente assai vistosa.

Il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U) fa presente che le intenzioni attribuite dal senatore Novi alla maggioranza esistono solo nella sua mente. Quanto al ruolo del Presidente della Commissione, ricordando i lunghi periodi nei quali il Presidente ha effettivamente e correttamente esercitato le sue funzioni, anche di garanzia, egli non riesce a spiegarsi le ragioni dell'attuale cambiamento. Non può non riconoscere tuttavia che in questo caso l'atteggiamento del Presidente si è rivelato di parte, ed ha coinvolto il rapporto fiduciario con la Commissione. La trasmissione della proposta di delibera alla RAI prima del dibattito in Commissione è stata però decisa dal Presidente, ne è certo, in assoluta buonafede.

Quanto al percorso procedurale indicato dal Presidente, vi conviene, purché si pervenga ad un azzeramento complessivo della situazione politica rispetto ai condizionamenti pregressi. La seconda proposta del Presidente (che si riferisce a specifici temi) può costituire una buona base di partenza, ma è comunque opportuno che il provvedimento abbia portata generale, per quanto possibile in questo momento, e non sia riferito alle istanze di una sola forza politica.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U) si richiama alle considerazioni del senatore Bergonzi, e proprio perché continua a ritenere valida la scelta di attribuire alla minoranza le presidenze delle Commissioni di garanzia, ritiene che si debba con franchezza affrontare il problema del ruolo del Presidente e della funzionalità della Commissione che presiede. Non è questo il momento più adatto per rinunciare alla chiarezza ed alla nettezza delle posizioni politiche, anche quando esse sono fortemente conflittuali: il Parlamento è sul punto di affrontare temi di fortissima valenza politica, quali quello del conflitto di interessi, della *par condicio*, dell'assetto stesso della RAI (al Senato è sempre viva l'attenzione sul disegno di legge n.1138), dei molteplici profili problematici del settore delle telecomunicazioni nel suo complesso.

Quanto all'esigenza che la Commissione si pronunci sulle questioni portate alla sua attenzione, ritiene indispensabile un documento che fissi le regole generali, anche in relazione alle carenze normative rilevate dal Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Non è opportuno però che ciò avvenga in riferimento a questo specifico caso.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ritiene di dover replicare ai colleghi con la medesima franchezza che il deputato Giulietti ha auspicato nel suo intervento, del quale, francamente, ha colto profili alquanto minacciosi per le ragioni dell'opposizione, specie in rapporto al riferimento operato ad alcune iniziative legislative, che potrebbero riguardare il ruolo stesso della Commissione di vigilanza. Si augura che la maggioranza non intenda perseguire, attraverso un depotenziamento legislativo del ruolo della Commissione, un allentamento della funzione di vigilanza sulla concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

Al senatore Castelli, che lamenta la disattenzione della Commissione per le iniziative della Lega Nord, ricorda che tale forza politica non ha mai voluto definire in Ufficio di Presidenza le modalità dei relativi interventi.

Egli è stato consapevolmente eletto Presidente di questa Commissione proprio in quanto parlamentare di minoranza: se dovesse piegare la propria attività ai voleri della maggioranza, che senso avrebbe avuto la sua elezione? Le polemiche si addensano facilmente attorno ai Presidenti, e si sono verificate anche in altre Commissioni, indipendentemente dal fatto che esse fossero presiedute da esponenti di maggioranza o di opposizione.

Gli si rimproverano iniziative di parte: ma, a tale proposito, non può fare a meno di rompere il riserbo che prima ha tenuto sul merito della lettera giunta stasera da parte dei Presidenti della Camera e del Senato, che sembra a lui, anch'essa, alquanto partigiana; e che oltretutto contiene motivazioni assai sbrigative, non cita specifiche norme di legge, e fa riferimento ad altre comunicazioni riguardanti la Commissione, giunte ai Presidenti delle Camere, delle quali non ha mai avuto notizie. Su tutte queste vicende, anzi, che riguardano la Commissione da lui presieduta, egli non è

stato mai interpellato dai Presidenti delle Camere, nemmeno allo scopo di istruire le risposte che essi devono a chi li interpella.

Il senatore Antonio FALOMI (DS) reputa inaccettabili le ultime considerazioni del Presidente, che lascerebbero supporre l'esistenza di una sorta di complotto tra i Presidenti delle Camere ed il suo gruppo. In realtà, il Presidente della Commissione non capisce, o non vuole capire, i rilievi che la Commissione gli muove.

Il senatore Piergiorgio BERGONZI (misto-com), dopo aver ascoltato la replica del Presidente ha trovato ulteriori conferme ai punti di vista che ha espresso nel suo precedente intervento. Il Presidente non dovrebbe essere il Presidente della minoranza, ma il Presidente di tutti, ed invece non sembra in grado di farlo: questa questione deve essere sollevata precipuamente nell'interesse della Commissione parlamentare, che rischia di essere affossata.

Il deputato Mario LANDOLFI (AN) non comprende la reazione del senatore Falomi, che a suo avviso strumentalizza eccessivamente le parole del Presidente, il quale ha invece ripercorso le tappe della vicenda che ha condotto alla discussione di questa sera. Inquietanti, semmai, sono i ragionamenti espressi dal collega Giulietti. Ma la Commissione deve ora decidere il percorso procedurale necessario per deliberare sul tema che si è prefisso: deve assumere le proprie responsabilità, ed in ciò tenere conto anche delle sue due precedenti delibere, che la RAI non ha applicato.

Il senatore Emiddio NOVI (FI) ritiene che la maggioranza sia ormai sull'orlo di una crisi di nervi . Circa la presenza del movimento radicale nella programmazione radiotelevisiva, le cifre parlano chiaro: a fronte di queste, l'atteggiamento di chi difende la RAI si concretizza nelle minacce del deputato Giulietti.

Il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi) sottolinea il particolare ruolo che in questa Commissione dovrebbe avere la minoranza, e la necessità di fare completa chiarezza su tutte le relative questioni. Quanto ai lavori della Commissione, si deve distinguere il tema delle violazioni dei suoi vecchi indirizzi, da quello, oggi in esame, della pubblicizzazione delle campagne di raccolta di firme, in relazione al quale la Commissione deve dettare criteri quanto più possibile generali. Nota comunque che il Presidente non sembra intenzionato a nominare un diverso relatore, adducendo ragioni tecniche e di urgenza: si tratta invece di una scelta politica, che non giova alla distensione.

Il senatore Roberto CASTELLI (LNPI) ribadisce la necessità che le disposizioni che la Commissione dovrà approvare non facciano riferimento alle campagne referendarie ora in corso, al fine di non determinare interferenze in un gioco politico oramai iniziato.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, ricorda al senatore Castelli, che il nuovo testo da lui proposto ha eliminato ogni riferimento a specifiche forze politiche.

Ritiene comunque che in questa situazione non si possa che portare all'attenzione della Commissione la nuova proposta – incardinata in un nuovo procedimento –, alla quale ha prima fatto riferimento, la quale sarà pubblicata in allegato ai resoconti della seduta odierna. Per essa, stabilisce il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11.30 di domani, e, nel dichiarare concluso l'esame in titolo, comunica che la Commissione è convocata, per il nuovo esame della nuova proposta, per domani, giovedì 29 luglio, alle ore 14.

La seduta termina alle ore 22.

# NUOVA PROPOSTA DI DELIBERA DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

- *a)* considerati i contenuti del proprio atto di indirizzo in materia di pluralismo, approvato il 13 febbraio 1997;
- b) considerato che con risoluzione del 19 novembre 1997, avente natura di indirizzo alla concessionaria pubblica, aveva chiesto alla Rai di inserire nella programmazione radiotelevisiva alcuni temi di interesse generale (tra i quali il finanziamento pubblico dei partiti e la riforma elettorale), costituenti oggetto di iniziative referendarie;
- c) considerato che, con successiva risoluzione del 10 marzo 1998, la Commissione aveva dovuto riconoscere che tali temi permanevano esclusi dalla programmazione radiotelevisiva trattati, ed aveva ribadito la richiesta di dare completa attuazione alla delibera del novembre precedente;
- d) ritenuto che tali tematiche continuano a non trovare sufficiente spazio nella programmazione radiotelevisiva, a fronte dell'oggetto interesse che rivestono nel dibattito politico ed istituzionale in corso nel Paese:
- *e)* tenuto conto che tale interesse è ulteriormente accresciuto dalla circostanza che sono in corso alcune campagne referendarie per la raccolta delle firme necessarie a promuovere, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione, *referendum* abrogativi di norme di legge;
- f) tenendo in particolare conto che le attuali campagne referendarie sono promosse da più forze politiche, rappresentate in Parlamento e dotate di sicura ed ampia rilevanza nel quadro politico generale del Paese;
  - g) visti gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

chiede che la prossima programmazione Rai si conformi alle seguenti indicazioni:

1. La Rai cura che sia assicurata una corretta e pluralistica informazione sui temi oggetto della campagna in corso di raccolta di firme per svolgere *referendum* abrogativi, e sulle norme oggetto delle richieste di *referendum*, con particolare riferimento all'informazione garantita dai notiziari di maggiore ascolto. Cura altresì che siano adeguatamente divulgati i contenuti della nuova normativa in materia di autenticazione delle sottoscrizioni, e più in generale delle modalità della raccolta di firme.

- 2. Gli argomenti di cui al punto 1, saranno trattati, oltre che nei notiziari, anche nei programmi di approfondimento delle reti e delle testate, inclusi quelli relativi ai palinsesti notturni.
- 3. La Commissione si riserva un ulteriore atto di riordino della disciplina delle campagne referendarie.

IL RELATORE

# COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente Massimo SCALIA indi del Vice Presidente Franco GERARDINI

La seduta inizia alle ore 13,50.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI (R033 004, B37ª, 0118°)

Il deputato Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione del dottor Pietro Capodieci, presidente del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI – articolo 41, decreto legislativo n. 22 del 1997), del dottor Roberto Valdinoci, direttore generale del consorzio «Rilegno» e del dottor Vermondo Busnelli, rappresentante in Italia della European Recovery and Recycling Association (A010 000, B37³, 0001°)

Massimo SCALIA, *presidente*, introduce gli ospiti e dà la parola al deputato Franco Gerardini, coordinatore del gruppo di lavoro sull'impatto della legislazione sulle amministrazioni e sulle imprese.

Il deputato Franco GERARDINI (DS-U) nell'esporre le ragioni di utilità che hanno indotto la Commissione a disporre l'audizione degli esperti presenti, illustra i contenuti di un documento di lavoro prodotto dalla direzione generale xi della Commissione Europea, relativa alla revisione della direttiva 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti da imballaggi. Tale documento di lavoro involge diversi profili della direttiva, dall'ade-

guamento degli obiettivi alla precisazione di alcune definizioni. Esso inoltre, in una proposta di modifica all'articolo 7 della direttiva, propone un sostanziale rafforzamento del principio della responsabilità estesa del produttore dei rifiuti, ciò che costituisce un positivo sviluppo di un mutamento culturale già avutosi con l'emanazione stessa della direttiva. Esprime soddisfazione per il fatto che il Conai abbia, da un lato, predisposto un programma generale di prevenzione e gestione degli imballagi e dei rifiuti di imballaggi e, dall'altro, sottoscritto un accordo con l'Anci per cinque delle sei filiere consorziate.

Ritiene che lo sbocco del lavoro della Commissione sull'ipotesi di revisione della direttiva 94/62/CEE possa essere un documento di proposta che il Parlamento potrà prendere in considerazione nell'approvazione della legge comunitaria e che il Governo potrà considerare nell'emanazione dei relativi decreti legislativi, anche perché si tratta di un settore che in Italia ha un fatturato di oltre 30 mila miliardi e circa 100 mila addetti.

Pietro CAPODIECI, *presidente del Conai*, premette, in via di principio, che gli operatori dell'industria e del commercio – anche grazie all'opera di sensibilizzazione svolta da talune organizzazioni – hanno finalmente fatto proprio il concetto dello sviluppo sostenibile. Questo è oggi avvertito come un interesse strategico di tutti e non come una bandiera di parte da contrastare. In questo senso, tuttavia, occorre distinguere tra le singole imprese e il sistema delle stesse, giacché i comportamenti individuali possono talora contrastare con l'interesse generale.

Massimo SCALIA, *presidente*, domanda quante imprese siano consorziate al Conai.

Pietro CAPODIECI risponde che attualmente sono consorziate circa un milione e 400 mila imprese. Ciò costituisce un assai significativo aumento rispetto a meno di un anno fa. Nel settembre del 1998 erano consorziate solo 5 mila imprese e nel novembre dello stesso anno erano cresciute a circa 100 mila. Sottolinea tuttavia che il 90% dei volumi di imballaggi prodotti può ancora essere ascritto alle prime 5 mila imprese consorziatesi. Ribadisce ancora che da questo insieme di soggetti non proviene più una «critica acritica» agli obiettivi di riciclaggio e recupero, i quali devono essere considerati comuni a imprese e cittadini, giacché l'importanza del riciclare o recuperare un dato quantitativo di materiale non cambia a seconda di chi lo recupera o lo ricicla.

In ordine alle modifiche proposte alla direttiva, esprime dissenso rispetto alla prefigurata confusione tra riuso e riciclaggio e al fatto che il documento di lavoro non sembra contemplare il recupero energetico. Altro motivo di perplessità deriva dalla circostanza che non viene prestata la giusta attenzione alla diversità dei vari materiali da riciclare. Al riguardo, le modifiche proposte potrebbero anche comportare la cessazione dell'attività di riciclaggio per taluni di tali materiali.

Quanto alla revisione degli obiettivi, contesta il metodo con cui le nuove percentuali verrebbero fissate. Teme che l'innalzamento di queste ultime possa favorire quei paesi membri che raggiungono i livelli prescritti attualmente con calcoli fittizi che non scontano l'esportazione dei materiali. A questo proposito ritiene che i dati relativi al riciclaggio di un certo paese membro debbano riflettere fedelmente le quantità effettivamente riciclate in quel paese e non invece le quantità di beni finiti prodotti in quel paese che poi vengono riciclate, sia pure in paesi diversi. Un calcolo corretto, infatti, favorirebbe l'Italia, che è importatrice netta di carta, segatura e bottiglie di plastica. Espone che attualmente, nelle decisioni relative alla produzione degli imballaggi, il peso maggiore si è spostato verso la fine della catena della distribuzione. Sono essenzialmente i comportamenti dei distributori e dei consumatori che determinano i volumi degli imballaggi. Al riguardo tuttavia crede che sia giunto il momento di predisporre studi seri sul ciclo di vita dei prodotti, poiché quelli disponibili attualmente sono tanto numerosi quanto discordanti.

Roberto VALDINOCI, direttore generale del consorzio «Rilegno», espone che il consorzio che rappresenta fa parte del sistema del Conai e che nell'agosto del 1998 raccoglieva 150 imprese sia di produttori che di confezionatori di imballaggi. Attualmente il numero di imprese consorziate è cresciuto sino a 2 mila.

Sottolinea che le ripercussioni pratiche delle attività dei consorzi non sono ancora compiutamente valutabili per mancanza di dati affidabili.

Per quanto riguarda il consorzio «Rilegno», espone che esso è il primo al mondo per volumi riciclati. Ciò è consentito essenzialmente dal fatto che il materiale residuo di prodotti finiti in Italia viene destinato alla manifattura di mobili.

Per quel che concerne la proposta di modifica della direttiva, concorda con i rilievi critici espressi dal dottor Capodieci, in particolare in punto di confusione tra riuso e riciclaggio. Il primo infatti impone ai produttori di beni finiti il riutilizzo integrale di materiali scartati e comporta pertanto costi talora assai elevati, mentre il riciclaggio consente anche la produzione di imballaggi a perdere che poi verranno trattati e usati altrimenti.

Vermondo BUSNELLI, *rappresentante in Italia dell'Erra*, espone che l'associazione a nome di cui parla si è costituita all'inizio degli anni 90 per volontà di 30 grandi imprese europee, le quali – ben prima dell'emanazione della direttiva 94/62/CEE – hanno assunto iniziative nel campo della raccolta multimateriale e del riciclaggio. Non disconosce tuttavia l'importanza della direttiva per il mutamento culturale che essa ha indotto.

A suo avviso però, essa presenta tre aspetti negativi. In primo luogo viene imposta la misurazione di grandezze (quali i rifiuti da imballaggio) che in qualche misura sono artificiose. Ciò – ed è il secondo aspetto critico – ha contribuito a fermare l'attenzione degli operatori e delle autorità

sul concetto di imballaggio e non su quello di rifiuto. Da ultimo, la direttiva non ha contribuito ad eliminare il c.d. protezionismo verde.

Aggiunge che gli obiettivi della direttiva sono di difficile verificabilità, poichè non si dispone di dati attendibili, e che essa contiene delle definizioni meritevoli di perfezionamento. Al riguardo deposita della documentazione scritta.

Afferma poi l'importanza del concetto della proporzione. Al riguardo espone che in dodici paesi dell'Unione europea considerati, vengono riciclati 15 milioni e mezzo di tonnellate annui di imballaggi per un costo complessivo di più di 5 miliardi di euro. Di questi, 5 milioni di tonnellate vengono riciclate dalla Germania, ma per un costo di 2,7 miliardi di euro, cioè più della metà del costo complessivo. A suo avviso, la sproporzione nelle operazioni di riciclaggio può ravvisarsi anche in prospettiva, poichè i consumatori dell'Unione europea – secondo stime attendibili – potrebbero dover spendere in futuro circa 10 miliardi di euro per un recupero totale di circa 20 milioni di tonnellate annue. Tale quantità tuttavia costituirebbe solo l'1% del totale dei rifiuti solidi prodotti.

Quanto alle osservazioni del dottor Capodieci circa gli studi di *Life Cycle Analysis (Lca)*, osserva che sarà molto difficile ottenere risultati omogenei, poichè gli studi di *Lca* muovono per definizione da presupposti e condizioni diversi. Tra questi vi è il fatto che, in regime di libera circolazione dei beni nell'Unione, è assai difficile stabilire quale sia l'effettivo ciclo di vita di un prodotto. Forse soltanto la Germania potrebbe offrire analisi relativamente sicure, poichè ha sostanzialmente chiuso il suo mercato interno delle bevande, avvalendosi delle quote di riuso.

Venendo al documento di lavoro per la revisione della direttiva 94/62/CEE, osserva che si tratta di un documento volto a provocare una discussione, poichè esso appare proporre obiettivi non realistici e sembra sottovalutare di molto l'importanza del recupero energetico.

Afferma altresì l'importanza della prevenzione, intesa come riduzione dei volumi prodotti. Rileva infatti che nei Paesi più evoluti al crescere del prodotto interno lordo non è vero che cresce la produzione di rifiuti da imballaggi ma anzi talvolta accade il contrario. Lo sviluppo economico non deve essere ostacolato dalle norme sulla prevenzione, ma occorre che queste ultime impongano imballaggi più leggeri e adatti al riciclaggio.

In conclusione, auspica che l'azione delle competenti autorità parlamentari e governative italiane sia coordinata in sede comunitaria, affinchè la disciplina degli imballaggi sia ispirata ai principi della sussidiarietà, della proporzione, della flessibilità, della competitività e della responsabilità condivisa.

Il deputato Lucio MARENGO (AN) domanda per quale motivo nel campo del riciclaggio e del riuso vi sia il monopolio del Conai attraverso cui si esprime il dominio dei produttori. Costoro infatti pagano – per esempio – 140 lire al chilo la plastica consegnata al consorzio. Tali risorse servono poi al Conai per finanziare il Corepla e il Polieco, l'uno essendo il consorzio che recupera le bottiglie e l'altro il materiale plastico utiliz-

zato in agricoltura. In tale contesto, le grandi imprese si sottraggono alla potenziale concorrenza che loro deriverebbe dal ritorno sul mercato del materiale residuale che esse stesse hanno prodotto.

Ulteriore prova di ciò è offerta dal fatto che rappresentanti delle imprese di riciclaggio hanno insistentemente esperito tentativi di entrare a far parte del consiglio d'amministrazione del Corepla, ma ciò non si è rivelato possibile, nonostante che lo stesso presidente del Conai si fosse espresso favorevolmente.

Si domanda ancora perchè esista un solo consorzio, se il bilancio di questo sia pubblico e controllato da qualcuno e se nel campo esista un'autorità di vigilanza.

Franco GERARDINI, *presidente*, nel ringraziare l'onorevole Marengo per il suo intervento, che tuttavia si riferisce in generale all'attività del Conai e non alla revisione della direttiva sugli imballaggi, dà la parola a Pietro Capodieci.

Pietro CAPODIECI espone che il Conai è al vertice di un sistema che ricomprende sei consorzi di filiera. Esso tuttavia su tali consorzi non esercita alcuna vigilanza o controllo.

Osserva che se vi è un monopolio del Conai, esso è il mero risultato di un obbligo di legge di recupero e riciclaggio degli imballaggi posto a carico delle imprese. A queste è offerta una triplice alternativa: recuperare e riciclare in proprio i materiali di scarto; versare una cauzione; o consorziarsi. La quasi totalità delle imprese hanno scelto quest'ultima via.

Si tratta tuttavia di un monopolio di per sè non lucroso. Ad esempio – osserva – per quel che concerne i comuni, il Conai paga loro 390 lire al chilo per il materiale consegnato e ne spende altre 400 per renderlo nuovamente utilizzabile. Si tratta pertanto di una spesa di circa 800 lire al chilo per ottenere un bene da offrire sul mercato.

Quanto al problema del rapporto tra produttori e riciclatori, rileva che, mentre vi sono dei settori in cui tali qualità sono in capo a soggetti diversi (plastica e legno), ve ne sono altri in cui produttore e riciclatore spesso coincidono (vetro e carta). Osserva altresì che il regolamento relativo alla partecipazione dei riciclatori alla gestione del Corepla, pur essendo stato predisposto, è ancora all'esame del Ministero dell'ambiente e che il Conai ne ha sollecitato una pronta definizione. Peraltro sottolinea che, se l'Italia è il primo riciclatore al mondo di PET, ciò è dovuto anche al consorzio Replastic, che per prima lo ha praticato, e che la Montefibre acquista sul mercato prodotti riciclati.

Franco GERARDINI, *presidente*, nel ringraziare e congedare gli esperti intervenuti, ricorda che la Commissione tornerà sull'argomento alla ripresa autunnale con nuove audizioni.

La seduta termina alle ore 14,50.

# UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 13,50. (R029 000, B37ª, 0017°)

# **COMITATO PARLAMENTARE**

# di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente Fabio EVANGELISTI

### SEDUTA PLENARIA

La seduta inizia alle ore 13,40.

#### Esame del Regolamento interno EUROPOL

(Seguito dell'esame e conclusione) (R050 001, B26<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 22 luglio.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, nel ricordare le principali modifiche che sono state apportate allo schema di Regolamento EUROPOL nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 22 luglio scorso, ed in particolare la nuova denominazione che il Comitato verrà ad assumere per dar conto delle nuove competenze su EUROPOL, fa presente di aver inviato il testo del documento, così come riformulato, ai Presidenti delle Camere e al Ministero dell'interno, per eventuali suggerimenti ed osservazioni.

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione, ritiene di poter procedere nell'esame dello schema di Regolamento. Propone quindi il seguente emendamento all'articolo 9: «al termine del primo periodo, dopo le parole amministrazioni parlamentari aggiungere: ovvero di collaborazioni a tempo determinato su progetti specifici».

La ragione di questa ulteriore modifica risiede nell'esigenza di poter considerare anche una collaborazione a tempo determinato, eventualmente su un argomento specifico.

Il Comitato approva.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) dichiara il voto favorevole sulla schema di regolamento a nome del gruppo di Forza Italia.

Il senatore Pierluigi CASTELLANI (PPI) dichiara il voto favorevole a nome del gruppo del Partito Popolare.

Il senatore Patrizio PETRUCCI (DS-U) nel dichiarare voto favorevole, osserva che sarebbe necessario avere una visione integrata delle banche dati costituite con finalità di cooperazione tra le forze di polizia: oltre ad EUROPOL esiste infatti anche una struttura chiamata CIREFI ed è prossima la costituzione della banca dati EURODAC.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente e relatore*, osserva che il problema è reale, ed è strettamente connesso all'esigenza di non frammentare il controllo parlamentare su questi temi.

Il deputato Patrizio PETRUCCI (DS-U) ritiene, anche sulla base di quanto ha affermato il ministro Dini nel corso dell'audizione che ha concluso l'indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen, che la costituzione di una Commissione per le libertà pubbliche, o comunque di una Commissione che si occupi del costituendo spazio di libertà, sicurezza e giustizia risponda ad una reale esigenza del Parlamento. L'attuale sistema di competenze delle Commissioni è infatti astretto in limiti che oggi devono intendersi superati.

Il senatore Antonio CONTE (DS-U), ritiene anch'egli positiva un'iniziativa in tal senso, per cui sarà necessario trovare l'opportuna sede politico-parlamentare. Ritiene peraltro che l'esigenza di costituire una sede specializzata di indirizzo e controllo parlamentare in materia si inquadri in un problema più generale che riguarda l'assetto delle competenze delle commissioni permanenti, che non può non essere rivisto alla luce delle riforma dei ministeri che il Governo sta per varare e delle competenze degli organismi europei, le cui deliberazioni tanto peso hanno ormai in modo diretto o mediato sulla legislazione nazionale.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente e relatore, nel condividere pienamente le osservazioni dei colleghi Petrucci e Conte, pone in votazione il Regolamento interno del Comitato, così come modificato dall'emendamento approvato (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 14,05.

# UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,20. (R029 000, B26ª, 0022°)

#### REGOLAMENTO EUROPOL

#### Art. 1.

(Norme applicabili)

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni conferite dalla legge di ratifica della Convenzione EUROPOL 23 marzo 1998, n. 93 al Comitato Parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, di cui all'articolo 18 della legge di ratifica 30 settembre 1993, n. 388.

#### Art. 2.

(Nuova denominazione)

Il Comitato parlamentare di cui all'articolo 1 assume la nuova denominazione: «Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e di vigilanza sull'attività dell'Unità nazionale Europol».

#### Art. 3.

(Ufficio di Presidenza)

L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente del Comitato, che lo presiede, da un Vicepresidente e da un Segretario.

Il Presidente può invitare alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza i rappresentanti designati dai gruppi.

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi è sempre convocato quando si tratta di decidere l'organizzazione ed il calendario dei lavori.

Nei casi di motivata necessità ed urgenza il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di Presidenza, a cui riferisce nella seduta successiva.

#### Art. 4.

(Organizzazione dei lavori)

Il Comitato può organizzare i suoi lavori anche attraverso uno o più sottocomitati, nominati dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, tenendo conto della rappresentatività dei gruppi in seno al Comitato.

#### Art. 5.

# (Attività del Comitato)

Il Comitato esamina le relazioni presentate dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge di ratifica 23 marzo 1998, n. 93.

Può procedere ad audizioni di Ministri, dirigenti e rappresentanti di organismi, amministrazioni pubbliche e autorità indipendenti in relazione alle materie di propria competenza.

Ha inoltre facoltà di chiedere, informato il Ministro competente, l'intervento dei dirigenti assegnati all'Unità nazionale EUROPOL, nonchè degli ufficiali di collegamento di cui all'articolo 5 della Convenzione EUROPOL al fine di acquisire informazioni e chiarimenti sulla loro attività.

Può altresì promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con i componenti del Consiglio di amministrazione, con il direttore, con il controllore finanziario e con i componenti del Comitato finanziario di cui all'articolo 27 della Convenzione EUROPOL.

Può promuovere, informandone i Presidenti delle Camere, incontri con le competenti Commissioni del Parlamento europeo ovvero con suoi singoli componenti.

#### Art. 6.

(Svolgimento e pubblicità dei lavori)

Delle sedute del Comitato si redige il processo verbale. È pubblicato altresì un resoconto sommario. Il Presidente può disporre, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza, che per determinate sedute sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Il Comitato può disporre che la stampa e il pubblico possano essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

# Art. 7.

(Segretezza dei lavori)

Tutte le volte che lo ritenga opportuno, il Comitato può decidere di riunirsi in seduta segreta. Per determinati documenti, notizie e discussioni, il Comitato può altresì stabilire che i propri componenti siano vincolati dal segreto.

#### Art. 8.

(Relazioni al Parlamento)

Il Comitato riferisce al Parlamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Art. 9.

(Nomine di consulenti ed esperti)

Nelle materie che hanno un definito contenuto tecnico, in particolare sotto il profilo informatico e di sicurezza, il Comitato può avvalersi, per il migliore espletamento della sua attività, di consulenti tecnici sempre che tali competenze non siano reperibili presso le amministrazioni parlamentari ovvero di collaborazioni a tempo determinato su progetti specifici. A tal fine, il Presidente, d'intesa con i componenti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, li designa, ne stabilisce il compenso e ne dà immediata comunicazione ai Presidenti delle Camere.

I consulenti di cui al comma 1 si impegnano ad osservare il segreto in relazione a documenti, informazioni e notizie per i quali il Comitato abbia deciso in tal senso.

I consulenti di cui al comma 1 possono altresì, su disposizione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, assistere alle sedute.

# Art. 10.

(Modifiche al regolamento del Comitato)

Le modifiche al presente regolamento possono essere sottoposte da almeno tre componenti attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli e accompagnata da una relazione. Il testo delle modifiche è approvato a maggioranza assoluta.

# **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

# consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo il 27 luglio.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte nella seduta del 27 luglio scorso (vedi allegato 1).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0043<sup>o</sup>)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 20 luglio 1999.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, in relazione agli emendamenti presentati (vedi allegato 3) alla proposta di parere depositata (vedi allegato 2), si dichiara contrario agli emendamenti Mundi 1, Magnalbò 2 nonché al punto 3) dell'emendamento Mundi 6. Relativamente agli emendamenti citati fa notare che non si possono attribuire alla Cassa anche le funzioni di gestione dei fondi pensione perché ciò sarebbe in linea con quanto previsto nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico in materia di intermediari finanziari) che attribuisce la funzione in questione agli intermediari abilitati, professionali. La configurazione delle funzioni della Cassa che deriverebbe dall'accoglimento degli emendamenti in questione potrebbe destare perplessità nel mondo bancario: occorre tutelare una situazione consolidatasi nel tempo. Inoltre l'introduzione eventuale della gestione dei fondi pensione, ammesso che di questo si tratti, porterebbe a norme da ritenere distorsive della corretta concorrenzialità.

Per le argomentazioni riportate si dichiara altresì contrario all'emendamento Magnalbò 3. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti Magnalbò 4, Magnalbò 5, sulla restante parte dell'emendamento Mundi 6, nonché sugli emendamenti Magnalbò 10, Magnalbò 11, Magnalbò 12, Mundi 17 e Magnalbò 18.

Relativamente a quest'ultimo gruppo di emendamenti, fa notare che essi intervengono laddove il decreto legislativo prevede la responsabilità di iniziativa e/o di proposta del direttore generale sostituendola con un'attribuzione di competenza del consiglio di amministrazione della Cassa, sentito il direttore generale.

A tal proposito fa notare che il testo del Governo intende introdurre una semplificazione procedurale eliminando il riferimento all'intervento del consiglio di amministrazione e al parere della Commissione parlamentare di vigilanza. Già la Corte dei conti, nel luglio 1998, ebbe occasione di segnalare la scarsa flessibilità, la complessità e la conseguente lentezza delle procedure di determinazione dei tassi. La determinazione dei tassi attivi richiede tempi brevi di decisione: attualmente la normativa in vigore prevede l'intervento di ben quattro organi per rendere operativa la manovra sul tasso di interesse sui mutui da erogare.

Si dichiara contrario agli emendamenti Mundi 7 e Magnalbò 13 con cui si intende eliminare il riferimento al decreto legislativo 29/93 contenuto all'articolo 5, comma 1. L'articolo 5 dispone infatti che il rapporto di lavoro del personale dipendente della Cassa è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 29/93 che ha disposto la privatizzazione del pubblico impiego. La disciplina è definita mediante contrattazione collettiva: si applicano le disposizioni sul rapporto di lavoro subordinato privato, come stabilito dall'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 29/93 modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Mundi 8 e Magnalbò 14, ritenendo ovvio il riferimento all'articolo 105, lettera a) del DPR 269/87, che è normativa vigente. Infine si dichiara contrario agli emendamenti

Mundi 9, Magnalbò 15 e Magnalbò 16 che intendono modificare l'articolo 5, comma 2 del provvedimento in esame che dà facoltà alla Cassa di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato (cinque anni rinnovabili) con esperti di alta qualificazione in numero massimo di dieci: secondo il testo del Governo il compenso di tali esperti è fissato dal consiglio di amministrazione. Se si prevede che i contratti in questione possano essere stipulati sulla base di criteri stabiliti dall'ordinamento del personale e che gli emolumenti siano corrisposti analogamente a quanto previsto per simili professionalità sulla base dei contratti collettivi, si determinerà una indisponibilità di esperti di alta qualificazione di cui la Cassa possa avvalersi. A tal proposito fa notare che i contratti previsti all'articolo 5, comma 2, sono contratti a tempo determinato.

La seduta sospesa alle ore 14,30, è ripresa alle ore 15.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) in relazione al proprio emendamento 2, fa presente che attraverso il riconoscimento dei fondi pensione si intende consentire ai lavoratori degli enti locali e delle aziende municipalizzate la possibilità di investire nella Cassa depositi e prestiti che eroga mutui agli enti locali. Non reputa ostativo a tal fine l'elemento della concorrenza con le banche.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, ribadisce che la gestione dei fondi pensione è affidata dal decreto legislativo 58/98 a operatori specializzati.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, invita a valutare l'opportunità di verificare se nell'ambito delle funzioni esercitate dalla Cassa depositi e prestiti nei confronti degli enti pubblici, in particolare degli enti locali, possa essere ricompresa anche la gestione dei fondi pensione.

Il deputato Aldo CENNAMO, *relatore*, in relazione alla proposta del Presidente fa presente l'opportunità di inserire il riferimento in questione tra le premesse della proposta di parere. Propone pertanto di aggiungere nel preambolo della proposta di parere la seguente osservazione:

«considerato che il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58/98) affida la gestione dei fondi pensione ad intermediari professionali abilitati e che rispetto a tale disciplina dovrà valutarsi la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di assumere la gestione di fondi pensione dei lavoratori degli enti locali».

Il senatore Luciano MAGNALBO (AN) ritira il proprio emendamento 2.

Il senatore Vittorio MUNDI (RI.Ind) ritira i propri emendamenti 1 e 6 per la parte relativa al punto 3).

La Commissione approva pertanto l'integrazione alla proposta di parere illustrata dal relatore; respinge quindi gli emendamenti Magnalbò 3, Magnalbò 4, Magnalbò 5, Mundi 6 per le restanti parti, Mundi 7, Mundi 8, Mundi 9, Magnalbò 10, Magnalbò 11, Magnalbò 12, Magnalbò 13, Magnalbò 14, Magnalbò 15, Magnalbò 16, Mundi 17 e Magnalbò 18.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dall'integrazione accolta (vedi allegato 4).

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali» ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0061°)

Schema di decreto legislativo recante «Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e conclusione – Parere favorevole) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0062°)

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente e relatore*, fa presente che i provvedimenti in esame, emanati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 59/97, rispondono alla esigenza di predisporre specifiche procedure finalizzate alla riqualificazione professionale per il personale di tutte le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti disponibili a seguito della definizione delle piante organiche inerenti, rispettivamente, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Al processo di riqualificazione si procederà applicando le disposizioni del CCNL per le progressioni professionali, garantendo la selettività delle procedure da riservare al personale proveniente dalla posizione immediatamente inferiore e salvaguardando, altresì, l'accesso dall'esterno in misura tale da assicurare il globale equilibrio tra la programmazione delle nuove assunzioni e quella delle progressioni professionali.

La disposizione unica dei decreti in oggetto stabilisce a tal proposito che, ai fini dell'attuazione delle attività di formazione e di riqualificazione del personale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera s) della legge 59/97, i predetti ministeri utilizzano anche le risorse provenienti dai risparmi di spesa conseguenti alla riorganizzazione attuata in applicazione del decreto legislativo n. 368/98, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali, e della legge n. 94 del 1997 per quanto riguarda il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Propone di esprimere parere favorevole sui provvedimenti in esame.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, non essendovi richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. In qualità di relatore presenta le seguenti proposte di parere sui provvedimenti in esame:

#### 1) «La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali", deliberato ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera *s*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il provvedimento attua l'articolo 12, comma 1, lettera s) della 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

#### 2) «La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante "Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", deliberato ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera *s*), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il provvedimento attua l'articolo 12, comma 1, lettera s) della 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE».

Il deputato Vincenzo Cerulli Irelli *presidente*, propone di porre subito in votazione le proposte di parere presentate se non vi sono richieste di modifica delle stesse.

La Commissione consente; approva quindi le proposte di parere presentate (vedi allegati 5 e 6).

Schema di decreto legislativo recante «Riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione all'articolo 92, comma 1 lettera *d*) del decreto legislativo n. 112/1998» ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e conclusione) (R139 b00, B31<sup>a</sup>, 0063°)

# La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, fa presente che nella proposta di parere sullo schema di decreto legislativo recante la riforma dell'organizzazione del Governo è stato previsto che gli uffici del Magistrato delle acque di Venezia e del Magistrato per il Po, costituiscono uffici periferici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio al

fine dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla normativa vigente e fermo restando quanto disposto all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Ricorda che a tale punto della proposta di parere non è stato presentato alcun emendamento.

Ritiene comunque necessario far pervenire al Governo una comunicazione con cui si segnala l'esigenza di adottare una soluzione che tenga conto dell'afferenza degli uffici in questione anche al settore funzionale delle infrastrutture.

Propone pertanto di trasmettere al Governo le seguenti comunicazioni:

«Il Governo ha approvato in via preliminare uno schema di decreto legislativo concernente il riordino del Magistrato alle acque di Venezia in attuazione dell'articolo 92, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 112/1998».

Occorre far presente che la Commissione si è occupata anche di tale materia in sede di espressione del parere sulla riforma dell'organizzazione del Governo (punto 42 del testo approvato) ritenendo che gli uffici del Magistrato alle acque siano incardinati presso il Ministero competente come strutture periferiche; analoga soluzione è stata suggerito per l'ufficio del magistrato per il Po.

La disciplina normativa concernente l'organizzazione, il funzionamento e le risorse da attribuire a tali uffici, dovrà pertanto trovare la propria sede nell'ambito dei provvedimenti che saranno in seguito adottati per il disegno complessivo di riordino dell'organizzazione del Governo.

Si invita pertanto il Governo a riconsiderare la normativa proposta che non si ritiene debba essere emanata con decreto delegato.

Nell'occasione, inoltre, la Commissione, integrando e correggendo il proprio parere sopra citato, invita il Governo – per quanto riguarda la collocazione organizzativa di detti uffici periferici dello Stato – ad adottare una soluzione che tenga conto della afferenza degli uffici in questione tanto al settore funzionale delle infrastrutture quanto al settore funzionale dell'ambiente».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,30.

#### ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 luglio 1999, a pagina 8, seconda colonna, ultima riga, l'espressione: «provvedimenti di adozione statale» deve intendersi; «provvedimenti di attribuzione statale».

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

#### PARERE APPROVATO

#### La Commissione

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore di pubblica amministrazione» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a) e 12, comma 1, lettera s) e t) della legge n. 59/97

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

- 1) consideri il Governo se le attività di valutazione e validazione dell'offerta formativa non possano più propriamente essere svolte dal dipartimento della funzione pubblica, alla luce anche di quanto previsto dalla lettera *e*) dell'allegato 4 del Patto Sociale per lo sviluppo e l'occupazione in materia di definizione dei sistemi di certificazione e monitoraggio; in ogni caso sarebbe opportuno prevedere all'articolo 1, comma 3, lettera *c*), che la valutazione avvenga in accordo con il dipartimento della funzione pubblica;
- 2) appare superflua la previsione dell'articolo 1, comma 3, lettera *h*)trattandosi di attività già ricomprese nei precedenti commi;
- 3) all'articolo 2, comma 7, appare opportuno meglio definire le competenze del comitato operativo, in modo che sia più esplicitamente definita una sede di valutazione collegiale sulla programmazione ed attività della scuola;
- 4) all'articolo 3, comma 1, appare opportuno inserire, fra i soggetti indicati ai fini della nomina del Direttore della Scuola e dei responsabili di settore, la categoria dei Consiglieri parlamentari;
- 5) all'articolo 3, comma 3, la previsione, per il Direttore ed i responsabili di settore, di utilizzo da parte della Scuola, anche senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, può essere in contrasto con esigenze di buon funzionamento degli enti, anche dotati di autonomia, a cui viene sottratto il personale;
- 6) all'articolo 3, comma 4, appare opportuno definire meglio i criteri di riferimento per la determinazione delle indennità di carica al Direttore e ai responsabili di settore;

- 7) appare opportuno all'articolo 10 definire con più precisione il termine di abrogazione del D.P.C.M. 439/1994;
- 8) si segnala infine al Governo l'opportunità di valutare se ristabilire in capo alla Scuola superiore di pubblica amministrazione, con appropriata futura proposta di intervento, la continuità tra l'attività di selezione e di formazione dei dirigenti.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

# Proposta di parere depositata dal relatore, On. Cennamo

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, assegnato in data 21 giugno 1999;

ritenuto che la qualificazione della natura giuridica della Cassa depositi e prestiti come amministrazione dello Stato, che svolge attività e servizi di interesse economico generale, sia giustificata in relazione alla specificità dei fini istituzionali e delle modalità operative dell'istituto;

ritenuto altresì che, nel disciplinare le risorse di cui la Cassa può disporre, debba essere riconosciuto il rilievo del risparmio postale, e, conseguentemente, salvaguardato il rapporto istituzionale, consolidato nel tempo, tra la Cassa depositi e prestiti e l'amministrazione delle Poste, oggi Poste italiane S.p.A.; a tal fine la condivisibile esigenza di permettere alla Cassa di effettuare la raccolta di risparmio anche attraverso altri intermediari qualificati deve essere contemperata con il mantenimento di tale rapporto;

rilevato che il Governo è chiamato a predisporre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40 comma 4 della legge 448/1998, un regolamento diretto a modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, nell'ambito del quale dovranno essere definite le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della disciplina del testo unico dei mercati finanziari, di cui al decreto legislativo n. 58/1998, facendo salvi i principi normativi riguardanti le peculiari caratteristiche del risparmio postale;

considerato che detto regolamento dovrà riguardare anche questioni su cui già interviene lo schema del decreto legislativo in esame e che pertanto si evidenzia la necessità di assicurare il coordinamento tra le disposizioni recate, rispettivamente, dal provvedimento in esame, dai decreti ministeriali che saranno emanati in attuazione di norme in esso contenute e dal regolamento di cui all'articolo 40 comma 4 della legge 448/1998;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

formulando i seguenti indirizzi:

a) relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito dei soggetti che possono ricevere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti a quelli che abbiano natura pubblica o, qualora si tratti di società di gestione di servizi pubblici, che siano a prevalente capitale pubblico (secondo quanto già previsto dalla normativa vigente), stante il fatto che i compiti della Cassa, di cui al medesimo articolo 1, vengono definiti «attività e servizi di interesse economico generale»;

sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1), lettera *b*), il Governo valuti altresì l'opportunità di precisare che la Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti sotto forma di mutui e di prestiti;

*b* ai fini di una maggiore chiarezza di formulazione, si valuti l'opportunità di sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 2 con il seguente:

«3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento di altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera *b*)»;

#### conseguentemente si segnala l'opportunità:

- 1) di sostituire la lettera b) dell'articolo 2, comma 1 con la seguente: «b) i fondi provenienti da libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e da altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato»;
- 2) di sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole «e dei depositi e dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b)» con le seguenti: «e dei prodotti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)»;
- c) rilevato che all'articolo 6, testualmente, si richiamano «i decreti ministeriali e i regolamenti emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo», si evidenzia l'opportunità di precisare in quali casi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1, autorizzino il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad adottare, mediante propri decreti, regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988;
- d) con riferimento ai decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 2, viste anche le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 448/1998 relative alla medesima materia, si provveda a fissare un termine per la loro emanazione tenuto conto che all'entrata in vigore di tali decreti e connessa l'abrogazione delle disposizioni recate dai capi V e VI, titolo Iº libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156;
- *e)* si segnala infine l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, con le quali, abrogando il titolo II della legge 5 agosto 1978 n. 457, si sopprime la Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale, con quanto disposto dall'articolo 18 comma 2 della legge 30

aprile 1999 n. 136, in modo da salvaguardare i finanziamenti dei programmi di edilizia residenziale già attivati dall'amministrazione centrale e non completati prima del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

# **EMENDAMENTI**

Alla fine della lettera a) dopo le parole: «sotto forma di mutui e di prestiti» aggiungere le seguenti: «nonchè anche fondi pensione».

1. Mundi

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:

«All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), dopo la parola "fondi" aggiungere le seguenti parole: "anche fondi pensione"».

2. Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto a) il seguente:

«All'articolo 2, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

"d), dopo la parola 'fondi e risorse provenienti da fondi pensione e fondi gestione'"».

3. Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto b) la seguente osservazione:

«All'articolo 2, comma 2, dopo la parola "economica" aggiungere le seguenti parole: "adottati su proposta del CdA, sentito il Direttore Generale"».

4. Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto b) la seguente osservazione:

«All'articolo 2, all'inizio del comma 3, sostituire le parole "La Cassa depositi e prestiti individua" con le seguenti parole: "Il CdA della Cassa depositi e prestiti, sentito il Direttore Generale, individua..."».

5. Magnalbò, Carrara

Alla lettera b) dopo il punto 2 aggiungere i seguenti:

- «3) che la Cassa Depositi e Prestiti utilizzi oltre il proprio patrimonio fondi e risorse provenienti da fondi pensione e fondi gestione;
- 4) di sostituire, al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo, le parole: "adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e Prestiti", con le seguenti "adottati su proposta del CdA, sentito il Direttore Generale";
- 5) di sostituire, al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo le parole: "La Cassa Depositi e Prestiti" con le seguenti "Il CdA della Cassa Depositi e Prestiti, sentito il Direttore Generale";
- 6) inserire al comma 4 dell'articolo 2 dopo la parola "prestiti" la seguente: "su deliberazione del CdA";
- 7) inserire al comma 1, dell'articolo 3 del decreto legislativo dopo la parola "economica" la seguente frase "su deliberazione del CdA, sentito il Direttore Generale";
- 8) inserire al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo, dopo la parola "prestiti" la seguente "su delibera e/o delega del CdA, al Direttore generale"».

**6.** Mundi

Inserire alla lettera b) dopo il punto 2 la seguente osservazione: «all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire la locuzione "del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni" con la seguente espressione: "del codice civile"».

7. Mundi

Inserire alla lettera b) dopo il punto 2 la seguente osservazione: «All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, aggiungere di seguito "anche sulle materie indicate dall'articolo 105, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987».

8. Mundi

Inserire alla lettera b) dopo il punto 2 la seguente osservazione: «All'articolo 5, comma 2, dopo la parola "amministrazione" inserire l'inciso "sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento del personale" e alla fine aggiungere "con riferimento agli emolumenti spettanti ad analoghe professionalità sulla base dei contratti collettivi"».

9. Mundi

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 2, comma 4, riga 1, dopo la parola "prestiti" aggiungere le seguenti parole "su deliberazione del Consiglio di amministrazione, può avvalersi di..."».

10.

Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole "adottati su proposta del direttore generale della Cassa depositi e prestiti" con le parole "adottati su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il Direttore generale"».

11.

Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 3, comma 2, dopo la parola "prestiti" aggiungere le seguenti parole "su delibera e/o delega del Consiglio di amministrazione, al Direttore generale, può acquistare"».

**12.** 

Magnalbò, Carrara

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole "del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni" con le parole "del codice civile"».

13. Magnalbò

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 5, comma 1, terzo periodo, aggiungere le seguenti parole "anche sulle materie indicate dall'articolo 105, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987"».

14. Magnalbò

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 5, comma 2, dopo la parola "amministrazione" aggiungere le seguenti parole: "sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento del personale"».

15. Magnalbò

Aggiungere dopo il punto b) il seguente:

«All'articolo 5, comma 2, aggiungere alla fine le seguenti parole: "con riferimento agli emolumenti spettanti ad analoghe professionalità sulla base dei contratti collettivi"».

16. Magnalbò

Alla lettera e) aggiungere la seguente:

«f) al comma 1 dell'articolo 7, dopo la parola "economica" sostituire la frase "su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione" con la seguente "su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale"».

17. Mundi

Aggiungere al punto e) la seguente osservazione:

«All'articolo 7, comma 1, alla penultima riga, dopo la parola: "economica" sostituire le parole "su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione" con le seguenti parole "su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Direttore generale"».

18. Magnalbò

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

#### PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997 n. 59:

esaminato lo schema di decreto legislativo recante riordino della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 15 marzo 1997, n. 59, assegnato in data 21 giugno 1999;

ritenuto che la qualificazione della natura giuridica della Cassa depositi e prestiti come amministrazione dello Stato, che svolge attività e servizi di interesse economico generale, sia giustificata in relazione alla specificità dei fini istituzionali e delle modalità operative dell'istituto;

ritenuto altresì che, nel disciplinare le risorse di cui la Cassa può disporre, debba essere riconosciuto il rilievo del risparmio postale, e, conseguentemente, salvaguardato il rapporto istituzionale, consolidato nel tempo, tra la Cassa depositi e prestiti e l'amministrazione delle Poste, oggi Poste italiane S.p.A.; a tal fine la condivisibile esigenza di permettere alla Cassa di effettuare la raccolta di risparmio anche attraverso altri intermediari qualificati deve essere contemperata con il mantenimento di tale rapporto;

rilevato che il Governo è chiamato a predisporre, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 448/1998, un regolamento diretto a modificare il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, nell'ambito del quale dovranno essere definite le modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della disciplina del testo unico dei mercati finanziari, di cui al decreto legislativo 58/1998, facendo salvi i principi normativi riguardanti le peculiari caratteristiche del risparmio postale;

considerato che detto regolamento dovrà riguardare anche questioni su cui già interviene lo schema del decreto legislativo in esame e che pertanto si evidenzia la necessità di assicurare il coordinamento tra le disposizioni recate, rispettivamente, dal provvedimento in esame, dai decreti ministeriali che saranno emanati in attuazione di norme in esso contenute e dal regolamento di cui all'articolo 40 comma 4 della legge 448/1998;

considerato che il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 58/98) affida la gestione dei fondi pensione ad intermediari professionali abilitati e che rispetto a tale disciplina dovrà va-

lutarsi la possibilità per la Cassa depositi e prestiti di assumere la gestione di fondi pensione dei lavoratori degli enti locali;

– 202 –

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

#### formulando i seguenti indirizzi:

- a) relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera b), si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito dei soggetti che possono ricevere finanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti a quelli che abbiano natura pubblica o, qualora si tratti di società di gestione di servizi pubblici, che siano a prevalente capitale pubblico (secondo quanto già previsto dalla normativa vigente), stante il fatto che i compiti della Cassa, di cui al medesimo articolo 1, vengono definiti «attività e servizi di interesse economico generale»; sempre con riferimento all'articolo 1, comma 1), lettera b), il Governo valuti altresì l'opportunità di precisare che la Cassa depositi e prestiti può concedere finanziamenti sotto forma di mutui e di prestiti;
- b) ai fini di una maggiore chiarezza di formulazione, si valuti l'opportunità di sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 2 con il seguente:
- «3. La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane S.p.A. per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi; può inoltre avvalersi di banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento di altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lettera *b*)»;

## conseguentemente si segnala l'opportunità:

- 1) di sostituire la lettera *b*) dell'articolo 2, comma 1 con la seguente: «*b*) i fondi provenienti da libretti di risparmio postale, buoni fruttiferi postali e da altri prodotti finanziari, assistiti dalla garanzia dello Stato»;
- 2) di sostituire, all'articolo 2, comma 2, le parole «e dei depositi e dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 1), lettera b)» con le seguenti: «e dei prodotti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)»;
- c) rilevato che all'articolo 6, testualmente, si richiamano «i decreti ministeriali e i regolamenti emanati in base alle norme contenute nel presente decreto legislativo», si evidenzia l'opportunità di precisare in quali casi le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 1, autorizzino il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad adottare, mediante propri decreti, regolamenti di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 400/1988;
- d) con riferimento ai decreti ministeriali di cui all'articolo 2, comma 2, viste anche le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 4, della legge 448/1998 relative alla medesima materia, si provveda a fissare un termine per la loro emanazione tenuto conto che all'entrata in vigore di tali decreti

e connessa l'abrogazione delle disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I°, libro III, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973 n. 156;

e) si segnala infine l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, con le quali, abrogando il titolo II della legge 5 agosto 1978 n. 457, si sopprime la Sezione Autonoma per l'Edilizia Residenziale, con quanto disposto dall'articolo 18 comma 2 della legge 30 aprile 1999 n. 136, in modo da salvaguardare i finanziamenti dei programmi di edilizia residenziale già attivati dall'amministrazione centrale e non completati prima del trasferimento alle regioni delle funzioni in materia

Schema di decreto legislativo recante «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali» ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59

# PARERE APPROVATO

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Iniziative di riqualificazione del personale del Ministero per i beni e le attività culturali», deliberato ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il provvedimento attua l'articolo 12, comma 1, lettera s) della 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Schema di decreto legislativo recante «Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

#### PARERE APPROVATO

#### La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Formazione e qualificazione del personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», deliberato ai sensi degli articoli 11 e 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato che il provvedimento attua l'articolo 12, comma 1, lettera s) della 15 marzo 1997, n. 59;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

# SOTTOCOMMISSIONI

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

149<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione VILLONE

La seduta inizia alle ore 14,25.

(3998) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(4015) Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici – EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4 – 5 giugno 1991 (Parere alla 3ª Commissione: non ostativo)

Il relatore PASTORE, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(3832) Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale

(Parere su emendamenti alla 9ª Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Besostri, illustrati gli emendamenti al disegno di legge in esame trasmessi dalla Commissione, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(1572) Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1993, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996

(3355) Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura

(3541) Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale in agricoltura

(3556) Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»

(3568) *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale* (Parere su testo unificato alla 9<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

La relatrice PASQUALI, illustrato il contenuto del testo unificato dei disegni di legge in titolo, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(4064) Coviello ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Parere alla 13ª Commissione: non ostativo)

Il presidente VILLONE, in sostituzione del relatore designato Andreolli, illustrato il contenuto del testo già proposto dalla Commissione di merito all'Assemblea, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,40.

# GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

# Sottocommissione per i pareri

#### MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 98<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

#### alla 1ª Commissione:

(4090) Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (parere su emendamento): favorevole condizionato);

# alla 13<sup>a</sup> Commissione:

- (4064) GIOVANELLI ed altri. Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- (4118) SPECCHIA ed altri. Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- (4126) MANFREDI ed altri. Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (parere su testo: favorevole con osservazioni).
- (580) LAVAGNINI ed altri. Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi
- (988) CARCARINO. Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi
- (1182) CAMO ed altri Nuove norme in materia di incendi nei boschi
- (1874) MANFREDI ed altri. Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998)
- (3756) SPECCHIA ed altri. Norme per la prevenzione degli incendi boschivi
- (3762) CAPALDI ed altri. Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi
- (3787) GIOVANELLI ed altri. Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi

(parere su testo unificato ed emendamenti: favorevole con osservazioni).

# BILANCIO (5<sup>a</sup>)

# Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999 216<sup>a</sup> Seduta

# Presidenza del Presidente COVIELLO

La seduta inizia alle ore 15,35.

(3785-B) Disposizioni per l'espletamento di compiti amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni sull'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, già approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei Deputati; per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare, tenuto conto che le modifiche apportate dalla Camera riguardano i criteri di reclutamento del personale.

Propone pertanto di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(4056) Emendamento al disegno di legge: Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che è pervenuto un ulteriore emendamento (1.1*bis*) che consente di rinnovare per non più di quattro volte – anziché per non più di tre volte – la ferma volontaria biennale, di cui al comma 1 dell'articolo 1, e modifica conseguentemente il comma 2 dello stesso articolo: per quanto di competenza, segnala che esso sembra comportare effetti finanziari negativi.

In mancanza di indicazioni in senso contrario da parte del Governo, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su tale emendamento.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16.

# IGIENE E SANITÀ (12a)

# Sottocommissione per i pareri

# MERCOLEDÌ 28 LUGLIO 1999

#### 44<sup>a</sup> Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 9<sup>a</sup> Commissione:

(3370) SPECCHIA ed altri. – Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi: parere di nulla osta.

# CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

#### GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,30

Parere al Presidente – ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento – sulla possibilità che, ai fini della sperimentazione delle nuove tecniche di resocontazione stenografica, personale estraneo al Senato sia ammesso nelle Aule delle Commissioni parlamentari durante la seduta.

# GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 29 luglio 1999, ore 14

Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

# Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della regione Lombardia.

# AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 14

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).
- PASSIGLI ed altri. Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. COSTA. Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. DIANA Lino. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GERMANÀ ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PEDRIZZI ed altri. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PIERONI. Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. GRECO. Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

# III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).
- DEBENEDETTI. Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142. (3448).

# IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633)
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.
- V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- MAZZUCA POGGIOLINI Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

- VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 (4057) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. MARINI ed altri. Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. PARDINI ed altri. Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione.
   Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. D'ALESSANDRO PRI-SCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. FISICHELLA. Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

## IX. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).
- MAGNALBÒ ed altri. Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. SPERONI. Revisione della Costituzione (3603) (Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).

- PORCARI ed altri. Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).
- X. Esame del seguente documento:
- PASTORE ed altri. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc.* XXII, n. 50).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Deputati ARMANI e VALENSISE. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (Approvato dalla Camera dei deputati).

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,15 e 14,30

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisapia ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri).

- LISI. Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).
- LISI. Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).

- GRECO. Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).
- MARINI ed altri. Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- FASSONE ed altri. Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).

 PERA ed altri. – Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974)
- CARUSO Antonino ed altri. Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

## V. Esame dei disegni di legge:

- BUCCIERO ed altri. Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).
- CARUSO Antonino ed altri. Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).

#### VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

## VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).
- TAPPARO ed altri. Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).
- SALVATO. Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'inziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).
- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri).

#### In sede consultiva

#### Esame dei disegni di legge:

 Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).

- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).
- BUCCIERO e CARUSO Antonino. Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
- MAZZUCA POGGIOLINI. Modifiche alla legge 4 maggio 1983,
   n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
- CARUSO Antonino ed altri. Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
- SERENA. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983,
   n. 184, in materia di adozione (3228).

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3°)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 14,30

#### Procedure informative

Comunicazioni del Governo sulla situazione nel Kosovo e sulla partecipazione dell'Italia alla ricostruzione dei Balcani, alla vigilia della Conferenza di Sarajevo.

#### In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).
- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (Approvato dalla Camera dei deputati).

## In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998 (3998).
- Ratifica ed esecuzione degli emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione europea per l'esercizio dei satelliti meteorologici
   EUMETSAT – adottati a Berna dall'Assemblea delle Parti nel corso della XV riunione, il 4-5 giugno 1991 (4015).

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,45 e 15

#### In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- CARCARINO ed altri. Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (961-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).
- II. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputato RUFFINO. Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- AGOSTINI ed altri. Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.
- III. Discussione congiunta dei disegni di legge:
- COSTA ed altri. Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

#### Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

 Richiamo nella Forza armata di Ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza.

## ISTRUZIONE $(7^a)$

Giovedì 29 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532).

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputati DUCA ed altri. Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Deputati RUBERTI ed altri. Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n.
   113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica (3836) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- BISCARDI ed altri. Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).
- Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali (4164).

## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 15

#### In sede deliberante

- I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri; Manzoni; Losurdo ed altri).
- II. Discussione del disegno di legge:
- SPECCHIA ed altri. Provvidenze a favore delle produzioni agricole della provincia di Brindisi danneggiate da organismi nocivi (3370).

#### In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio).

#### In sede consultiva

## Esame del seguente atto:

 Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 della Commissione del 22 dicembre 1998 relativo alle norme commerciali dell'olio di oliva» (n. 506).

# IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

 Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) (n. 115).

## TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Rifinanziamento degli interventi in campo ambientale (3833).

# GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 29 luglio 1999, ore 8,30

#### In sede consultiva

- I. Esame dei disegni di legge:
- Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1998 (4129).
- Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999 (4130).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,45